



REPUBBLICA ITALIANA

# Regione Lombardia

## BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 27 OTTOBRE 2008

### SERIE EDITORIALE ORDINARIA

#### Sommario

#### A) CONSIGLIO REGIONALE

- DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 30 SETTEMBRE 2008 - N. VIII/697** (5.3.2)  
Ordine del giorno concernente il nuovo Piano cave della Provincia di Varese: localizzazione dei nuovi impianti nelle Province di Varese e Como . . . . . 3108
- DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 30 SETTEMBRE 2008 - N. VIII/700** (5.3.4)  
Ordine del giorno concernente il Piano Regionale di bonifica delle aree contaminate: trasmissione alla Commissione competente di documentazione in merito ai siti individuati . . . . . 3108
- DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 30 SETTEMBRE 2008 - N. VIII/703** (5.1.0)  
Costituzione dell'Osservatorio permanente della programmazione territoriale, articolo 5 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) . . . . . 3109

#### B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 25 LUGLIO 2008 - N. 8324** (2.2.1)  
Delega all'assessore alle infrastrutture e mobilità, signor Raffaele Cattaneo, allo svolgimento delle attività e all'adozione degli atti conseguenti relativi all'atto integrativo per l'estensione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia (approvato con d.p.g.r. n. 5129 del 18 maggio 2007) alla realizzazione della linea ferroviaria AV/AC tratta Milano-Verona – lotto funzionale Treviglio-Brescia . . . . . 3109
- DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 25 SETTEMBRE 2008 - N. 10466** (1.8.0)  
Designazione di un componente effettivo, in rappresentanza della Regione Lombardia, nel collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Como . . . . . 3110
- DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 15 OTTOBRE 2008 - N. 11448** (1.8.0)  
Integrazione della composizione del Collegio dei Sindaci dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – ALER – di Milano, di cui al d.p.g.r. del 30 luglio 2008 n. 8478 . . . . . 3110

#### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 OTTOBRE 2008 - N. 8/8144** (2.1.0)  
Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010 relative alle DD.CC.: Programmazione Integrata; Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione e alle DD.GG.: Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile; Sanità; Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale; Casa e Opere Pubbliche; Istruzione Formazione e Lavoro; Territorio e Urbanistica; Commercio, Fiere e Mercati; Famiglia e Solidarietà Sociale (L.r. 34/78, art. 49, commi 3, 7, l.r. 35/97, art. 27, comma 12) – 11° provvedimento . . . . . 3111
- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 OTTOBRE 2008 - N. 8/8177** (2.3.0)  
Modalità per la restituzione delle somme e calcolo degli interessi in caso di decadenza dal beneficio finanziario (art. 27, l.r. 34/78, come modificato dall'art. 7, c. 20, l.r. 18/2007) . . . . . 3119
- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 OTTOBRE 2008 - N. 8/8181** (2.2.1)  
Adesione alle modifiche ed integrazioni della proposta di Accordo di Programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse site in Milano in attuazione dell'Accordo Quadro tra il Comune e le Ferrovie dello Stato s.p.a. per il potenziamento del sistema ferroviario milanese . . . . . 3120

5.3.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Cave e torbiere  
5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento  
5.1.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio  
2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma  
1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine  
2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità  
2.3.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Strumenti finanziari

<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 OTTOBRE 2008 - N. 8/8209</b> (1.8.0)	
Designazione del componente, con funzioni di vice-presidente, della Sezione Regionale della Lombardia nell'Albo nazionale gestori ambientali . . . . .	3121
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 17 OTTOBRE 2008 - N. 8/8211</b> (2.2.1)	
Adesione della Regione Lombardia alla proposta di Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e della l.r. n. 2/2003, per la trasformazione urbanistica delle aree prescelte per ospitare l'Expo 2015. . . . .	3121

## D) ATTI DIRIGENZIALI

### GIUNTA REGIONALE

#### Presidenza

<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 20 OTTOBRE 2008 - N. 11577</b> (2.2.1)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo – Approvazione bando «Progetti ed interventi innovativi sulle tematiche sicurezza sul lavoro ed energia e ambiente» . . . . .	3122

#### D.G. Agricoltura

<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 OTTOBRE 2008 - N. 10757</b> (4.3.2)	
Revoca del decreto n. 68257/1998 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 6 – c.f. 01151830195 – Legge n. 119 del 30 maggio 2003 – Regime quote latte . . . . .	3129
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 OTTOBRE 2008 - N. 10760</b> (4.3.2)	
Revoca del decreto n. 9538/2006 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta San Sebastiano Trading – c.f. 02089510206 – Legge n. 119 del 30 maggio 2003 – Regime quote latte . . . . .	3130
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 OTTOBRE 2008 - N. 10763</b> (4.3.2)	
Revoca del decreto n. 3234/1994 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Tomasoni Fratelli s.n.c. di Tomasoni Ottorino e C. – c.f. 00209310192 – Legge n. 119 del 30 maggio 2003 – Regime quote latte . . . . .	3131
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 OTTOBRE 2008 - N. 10765</b> (4.3.2)	
Revoca del decreto n. 5563/1994 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Casearia Sarega – c.f. 01596280204 – Legge n. 119 del 30 maggio 2003 – Regime quote latte . . . . .	3131
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 OTTOBRE 2008 - N. 10766</b> (4.3.2)	
Revoca del decreto n. 38985/1999 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Cooperativa Ticino Latte – c.f. 01502170127 – Legge n. 119 del 30 maggio 2003 – Regime quote latte. . . . .	3132
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 OTTOBRE 2008 - N. 10768</b> (4.3.2)	
Revoca del decreto n. 5563/1994 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale primo acquirente latte della ditta Fratelli Belloli s.n.c. – c.f. 00947390167 – Legge n. 119 del 30 maggio 2003 – Regime quote latte . . . . .	3133
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 OTTOBRE 2008 - N. 10769</b> (4.3.2)	
Revoca del decreto n. 31303/1999 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Moiola C. s.r.l. – c.f. 00848630158 – Legge n. 119 del 30 maggio 2003 – Regime quote latte . . . . .	3134
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 OTTOBRE 2008 - N. 10770</b> (4.3.2)	
Revoca del decreto n. 3230/1994 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Centro Latte Bonizzi s.r.l. – c.f. 00833090194 – Legge n. 119 del 30 maggio 2003 – Regime quote latte . . . . .	3134
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 OTTOBRE 2008 - N. 10773</b> (4.3.2)	
Revoca del decreto n. 53895/1998 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Cooperativa Produttori latte della Pianura Padana 5 – c.f. 01146370190 – Legge n. 119 del 30 maggio 2003 – Regime quote latte . . . . .	3135
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 OTTOBRE 2008 - N. 10774</b> (4.3.2)	
Revoca del decreto n. 3827/1994 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Bustaffa Emilio e Figli s.p.a. – c.f. 00466940202 – Legge n. 119 del 30 maggio 2003 – Regime quote latte . . . . .	3136
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 OTTOBRE 2008 - N. 10775</b> (4.3.2)	
Revoca del decreto n. 5244/1994 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale primo acquirente latte della ditta Ciresa s.n.c. di Ciresa Vittorio e Alfredo – c.f. 00206690133 – Legge n. 119 del 30 maggio 2008 – Regime quote latte . . . . .	3137

#### D.G. Giovani, sport, turismo e sicurezza

<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 22 SETTEMBRE 2008 - N. 10159</b> (4.6.4)	
Iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, abilitati all'esercizio della professione – Legge regionale del 16 luglio 2007 n. 15 – 97° elenco . . . . .	3138
<b>COMUNICATO REGIONALE 22 OTTOBRE 2008 - N. 191</b> (4.6.4)	
Elenco candidati idonei Accompagnatore turistico – Bandi 2007 espletati dall'Amministrazione Provinciale di Cremona . . . . .	3138
<b>COMUNICATO REGIONALE 22 OTTOBRE 2008 - N. 192</b> (4.6.4)	
Elenco candidati idonei Guida turistica – Bandi 2007 espletati dall'Amministrazione Provinciale di Cremona . . . . .	3139
<b>COMUNICATO REGIONALE 22 OTTOBRE 2008 - N. 193</b> (4.6.4)	
Elenco candidati idonei Guida turistica – Abilitati dall'Amministrazione Provinciale – L. 40/2007 sessione 2007 – Cremona . . . . .	3139

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 17 OTTOBRE 2008 - N. 11519</b> (5.3.5)	
Aggiornamento dell'elenco degli impianti assoggettati al pagamento del tributo in misura ridotta del deposito in discarica di scarti e sovralli di cui alla d.g.r. 19 dicembre 2007 n. 8/6235 . . . . .	3139
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 OTTOBRE 2008 - N. 10750</b> (5.3.4)	
Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006) – Secondo bando della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» – Intervento n. 18 «Interventi di miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio delle scuole elementari ubicato in piazza Tiraboschi 1», proposto dal Comune di Valgoglio – Autorizzazione all'erogazione della somma di € 13.706,72 quale saldo del finanziamento concesso . . . . .	3140
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 OTTOBRE 2008 - N. 10751</b> (5.3.4)	
Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia 2000-2006 – Secondo bando della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia»; presa d'atto della rinuncia all'attuazione dell'intervento n. 11 «Realizzazione impianto idroelettrico acquedotto comunale» del Comune di Fusine, ammesso al finanziamento con il decreto n. 19338 del 16 dicembre 2005 . . . . .	3141
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 OTTOBRE 2008 - N. 10752</b> (5.3.4)	
Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006) – Misura 2.4 «Sviluppo della società dell'informazione» – Intervento n. 1, «Progetto per la predisposizione di infrastrutture destinate ad ospitare servizi di pubblica utilità nella città di Legnano», del Comune di Legnano – Autorizzazione all'erogazione della somma di € 600.110,80 quale saldo del finanziamento concesso . . . . .	3142
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 OTTOBRE 2008 - N. 10754</b> (5.3.4)	
Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006) – Secondo bando della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» – Intervento n. 6 «Impianto fotovoltaico da 4,2 kWp presso la scuola G. Rodari», proposto dal Comune di Legnano – Autorizzazione all'erogazione della somma di € 5.296,35 quale saldo del finanziamento concesso . . . . .	3144

D.G. Qualità dell'ambiente

<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 9 LUGLIO 2008 - N. 7489</b> (5.3.5)	
Approvazione del Piano di caratterizzazione del sito di interesse regionale denominato SVR, nei comuni di Opera (MI) e Locate di Triulzi (MI), presentato dalla società Systema Valorizzazione Rifiuti s.r.l., con sede in Comune di Brescia e contestuale autorizzazione alla società medesima per la realizzazione delle operazioni in esso previsto	3145

D.G. Territorio e urbanistica

<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 24 SETTEMBRE 2008 - N. 10389</b> (5.0.0)	
Realizzazione del comparto produttivo «Canal Bianco» nel Comune di Ostiglia (MN) – Proponente: Società Eusider s.p.a. – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 31 e seguenti del d.lgs. 152/06, così come modificati dal d.lgs. 4/08. . . . .	3146
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 29 SETTEMBRE 2008 - N. 10566</b> (5.0.0)	
Attività di recupero (R5, R13) di rifiuti speciali non pericolosi (R5, R13), nell'impianto in esercizio in località Biancinella, nel Comune di Calcinatè (BG) – Committente: Impresa Locatelli geom. Gabriele s.p.a. – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità all'art. 4.1 del d.lgs. 4/2008, e all'art. 35.2-ter del d.lgs. 152/2006, così come sostituito dal d.lgs. 4/2008 . . . . .	3146
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 30 SETTEMBRE 2008 - N. 10636</b> (5.0.0)	
Progetto di ampliamento di un allevamento suinicolo, per una potenzialità complessiva di 8.640 capi da ingrasso, nel Comune di Fontanella (BG) – Committente: Società Immobiliare Pascolotto s.r.l. - Milano – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità all'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/2008, e all'art. 35, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, così come sostituito dal d.lgs. 4/2008 . . . . .	3147

## A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2008011)

(5.3.2)

**D.c.r. 30 settembre 2008 - n. VIII/697****Ordine del giorno concernente il nuovo Piano cave della Provincia di Varese: localizzazione dei nuovi impianti nelle Province di Varese e Como**

Presidenza del Presidente De Capitani

### IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1694 presentato in data 23 settembre 2008, collegato alla PDA/97 «Nuovo Piano cave della Provincia di Varese - l.r. 14/1998»;

a norma dell'art. 74 del regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

#### Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1694 concernente la localizzazione dei nuovi impianti nelle Province di Varese e Como, nel testo che così recita:

#### «Il Consiglio Regionale della Lombardia

Considerato che il territorio interessato in parte dalla Provincia di Varese (Comuni di Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Cislago) e in parte dalla contigua Provincia di Como (Comuni di Mozzate, Carbonate e Locate Varesino) è già pesantemente compromesso dal punto di vista ambientale da:

- una grande discarica (6 lotti) a Gorla Maggiore (VA) quasi esaurita ma ancora da bonificare e una discarica attiva e tre ancora da bonificare a Mozzate (CO), dove da oltre 35 anni vengono conferiti i rifiuti di diverse Province della Lombardia con i conseguenti inquinamenti;
- tracciato della nuova autostrada Pedemontana che, con l'area di servizio prevista, va ad intaccare quella che dovrebbe essere la fascia di rispetto intorno alle discariche con elevato consumo del territorio e impatto negativo delle opere connesse (vedi Varesina bis);
- un numero enorme di attività di escavazione di sabbia e ghiaia;
- numerose industrie insalubri e a Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR);
- corsi d'acqua a rischio esondazione e inquinati: Olona e fontanili;

Richiamate le principali iniziative politico-istituzionali intraprese negli ultimi dieci anni allo scopo di porre un freno al degrado ambientale e gettare le basi per un percorso di riqualificazione di questo territorio e precisamente:

- l'Accordo di Programma tra le Province di Varese e Como ed il Comune di Mozzate (CO) del 1° giugno 1998, con il quale agli artt. 8 e 9 le due Province "in considerazione del carico ambientale a cui sono stati sottoposti i territori di Gorla Maggiore (VA) e Comuni limitrofi e del Mozzatese inteso come Mozzate (CO) e Comuni limitrofi, si impegnano ad escludere ampliamenti e nuove aperture di poli estrattivi";
- la risoluzione del Consiglio regionale approvata all'unanimità (d.c.r. n. VI/1536 del 29 febbraio 2000) che chiedeva alla Giunta regionale una serie di adempimenti volti ad attuare una politica di rilancio, valorizzazione e riqualificazione ambientale dell'intera zona;
- l'Accordo Quadro di bonifica siglato dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Ambiente (approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 6/17017 del 6 aprile 2004);
- il Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Varese e i Comuni di Cislago, Gerenzano, Gorla Minore, Marnate ed Uboldo, sottoscritto il 16 novembre 2005, per scongiurare il rischio di localizzazioni di discariche nelle cave della Provincia di Varese;
- le numerose delibere e osservazioni presentate dai suddetti Comuni alle rispettive Province e/o alla Regione, in occasione dell'approvazione di Piani settoriali (cave e rifiuti) e altri interventi urbanistici, sempre con lo scopo di richiedere la riduzione del carico ambientale complessivo;

Considerato che:

- il Piano cave della Provincia di Varese in approvazione, pur stralciando possibili giacimenti futuri, prevede per questo territorio il proseguimento delle attività delle cave esistenti con aumenti di volumetrie;
- una recente delibera del Consiglio Provinciale di Como

(n. 54 del 14 luglio 2008) impegna la Giunta "ad attivare immediatamente la nuova proposta di Piano cave", e l'apertura di 3 nuovi ATE a Mozzate (CO) per complessivi 5.850.000 mc su un totale fabbisogno provinciale di 14.850.000 mc;

impegna la Giunta regionale

nello spirito degli accordi siglati esistenti e citati in premessa, ad affrontare complessivamente la situazione di questo territorio facendosi garante e promotrice di un tavolo permanente interistituzionale che veda la partecipazione delle Province e dei Comuni interessati allo scopo di:

- dare attuazione a quanto previsto nella risoluzione del 29 febbraio 2000: "assumere come vincolo per le province di Como e Varese una misura di salvaguardia, escludendo la localizzazione di nuovi impianti in un raggio di almeno 5 km da ognuno degli impianti esistenti, sia attualmente in esercizio che dismessi";
- far rispettare gli impegni sottoscritti tra Province di Varese e Como e Comune di Mozzate riguardo allo stralcio dal Piano di cave della zona del Mozzatese;
- pianificare e attuare specifici interventi per il recupero ambientale, quali ad esempio il potenziamento dei parchi sovracomunali, la riqualificazione delle aree verdi, le opere di mitigazione ambientale ecc., al fine di gestire insieme uno sviluppo sostenibile della zona».

Il presidente: Giulio De Capitani

I consiglieri segretari:

Carlo Maccari - Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2008012)

(5.3.4)

**D.c.r. 30 settembre 2008 - n. VIII/700****Ordine del giorno concernente il Piano Regionale di bonifica delle aree contaminate: trasmissione alla Commissione competente di documentazione in merito ai siti individuati**

Presidenza del Presidente De Capitani

### IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1696 presentato in data 30 settembre 2008, collegato alla PDA/153 «Piano regionale di bonifica delle aree contaminate indicante le priorità di intervento, a seguito di valutazione ambientale, sui siti contaminati presenti sul territorio regionale (art. 245, comma 3, d.lgs. n. 152/2006)»;

a norma dell'art. 74 del regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

#### Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 1696 concernente la trasmissione di documentazione alla commissione competente in merito ai siti individuati, nel testo che così recita:

#### «Il Consiglio Regionale della Lombardia

Premesso che:

- nella PDA 153 vengono individuati i siti per i quali l'intervento di bonifica risulta prioritario nonché il relativo ordine di priorità;
- in base al d.m. del 16 maggio 1989 i piani di bonifica e le priorità d'intervento devono essere stabiliti basandosi anche su dati relativi alle sostanze pericolose presenti nell'area e alla destinazione d'uso dell'area stessa;
- il d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 prevede che nei Piani di bonifica venga fatta una stima sia degli oneri finanziari necessari che della modalità di smaltimento dei materiali da asportare;

Visto che:

- nel Piano di bonifica risultano anche numerosi alti classificati come D per i quali mancano le informazioni indispensabili per la valutazione del rischio;
- nello studio originario di Lombardia Risorse risultano anche numerosi siti classificati come R (riutilizzati) di cui non viene specificato se prima del riutilizzo siano stati o meno bonificati;

Rilevato che:

- molti dei siti inseriti nel programma a breve termine non hanno ottenuto alcun finanziamento, mentre, al contrario, l'hanno ricevuto siti inseriti nelle priorità a medio termine, con evidentemente una priorità di intervento molto inferiore;
- la legge regionale assegna ai comuni il deposito delle garan-



zie finanziarie che i soggetti interessati hanno l'obbligo di prestare per la corretta esecuzione delle operazioni di bonifica;

- per la bonifica delle aree contaminate sono già state e dovranno essere ancora stanziati ingenti somme di denaro pubblico;

Ritenuto che:

- in base al principio internazionale del “chi inquina paga” i costi delle bonifiche debbano essere addebitati ai responsabili dell'inquinamento e che tale principio possa già essere fatto valere con forza di legge grazie alle procedure previste nel dettaglio dal d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22;
- una programmazione trasparente ed efficiente dello smaltimento dei rifiuti industriali sia fondamentale per scongiurare il ripetersi di nuovi episodi di inquinamento ambientale;
- oltre alla rapidità degli interventi di bonifica, occorra garantirne anche la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia;

invita la Giunta regionale

a trasmettere alla commissione competente la seguente documentazione su supporto informatico: scheda di sintesi, per ogni area, comprendente:

- indicazione della proprietà;
- informazioni di natura urbanistica relative alla destinazione d'uso finale;
- presentazione del sito e degli inquinamenti presenti con il grado di contaminazione terreno e acque sottostanti;
- stima degli oneri necessari per la bonifica;
- finanziamenti concessi;
- interventi realizzati e tempi di realizzazione bonifica;
- elenco delle società alle quali sono stati affidati i lavori di bonifica;
- azioni intraprese volte a recuperare i costi della messa in sicurezza e della bonifica delle aree contaminate;
- elenco delle destinazioni finali dei rifiuti smaltiti;
- elenco delle garanzie fidejussorie – ove esistano – prestate dalle aziende che hanno operato in passato nelle aree contaminate e di quelle prestate da coloro che hanno realizzato o stanno realizzando la bonifica;
- elenco delle aree bonificate o in via di bonifica dal 1992 ad oggi con relativi costi, classi di suddivisione (A, B, C, D) come da d.g.r. n. 66818 dell'11 aprile 1995;
- elenco dei siti appartenenti alla classe D con relativa motivazione per la mancata possibilità di reperire informazioni sufficienti per la valutazione del rischio;
- elenco dei siti R riutilizzati con le relative informazioni su riutilizzo ed eventuali bonifiche realizzate;
- le ragioni per le quali alcune aree a maggior rischio, classificate come alto rischio, non hanno ricevuto contributi e quindi siano tutt'ora ancora pericolose, mentre altre a medio termine o neppure inserite nel Piano abbiano ricevuto contributi;
- stato di attuazione e realizzazione del Piano regionale dello smaltimento dei rifiuti industriali.».

Il presidente: Giulio De Capitani

I consiglieri segretari:

Carlo Maccari – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2008013)

(5.1.0)

**D.c.r. 30 settembre 2008 - n. VIII/703**

**Costituzione dell'Osservatorio permanente della programmazione territoriale, articolo 5 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)**

Presidenza del vice presidente Cipriano

## IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);

Visto in particolare l'articolo 5 della predetta legge, così come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della l.r. 14 marzo 2008, n. 4 (Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio») che prevede la costituzione, con deliberazione consiliare, dell'Osservatorio permanente della programmazione territoriale presso la competente Direzione Generale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7895 del 30 luglio 2008 contenente la proposta per la costituzione dell'Osservatorio permanente della programmazione territoriale;

Ritenuto che debbano essere attribuiti all'Osservatorio permanente della programmazione territoriale i seguenti compiti:

- monitoraggio delle dinamiche territoriali;
- valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione degli strumenti di pianificazione;
- monitoraggio dell'applicazione delle norme in materia di governo del territorio;
- redazione della relazione annuale;
- diffusione dei risultati degli approfondimenti condotti attraverso il sito web istituzionale;

Ritenuto altresì che:

- a) all'attività dell'Osservatorio sia preposta la responsabilità istituzionale dell'assessore regionale competente in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- b) sia assicurata la partecipazione degli enti locali all'attività dell'Osservatorio, prevedendo in merito la realizzazione di periodici incontri con loro rappresentanti;
- c) l'Osservatorio debba operare presso la competente Direzione Generale della Giunta regionale in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, che promuoverà il necessario raccordo con tutte le Direzioni Generali regionali interessate;
- d) il costituendo Osservatorio si avvalga anche dei contributi di enti, società e fondazioni regionali, delle associazioni e delle rappresentanze professionali operanti in Lombardia nelle materie oggetto di sua attività, nonché degli eventuali apporti di altre organizzazioni operanti presso la Regione Lombardia con finalità di riscontro delle dinamiche economico-sociali e territoriali;
- e) sia assicurato idoneo raccordo con il Sistema Informativo Territoriale regionale nonché con le attività di rilevazione delle tematiche paesaggistiche poste in capo all'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, di cui all'articolo 132 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Territorio e urbanistica della Giunta regionale la definizione delle modalità operative e delle altre misure organizzative necessarie per l'avvio dell'attività dell'Osservatorio;

Dato atto che il Consiglio regionale, tramite la competente Commissione consiliare, potrà manifestare, contestualmente all'esame della relazione annuale dell'Osservatorio, esigenze circa tematiche da approfondire nel corso del successivo anno;

Udita la relazione della V Commissione «Territorio»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1) di costituire, presso la Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Giunta regionale, l'Osservatorio permanente della programmazione territoriale, nei termini e con i requisiti richiamati in premessa;

2) di demandare alla Direzione Generale Territorio e Urbanistica gli adempimenti conseguenti e relativi alla definizione delle modalità operative dell'Osservatorio permanente della programmazione territoriale.

Il vice presidente:

Marco Luigi Cipriano

I consiglieri segretari:

Carlo Maccari – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

## B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR2008014)

(2.2.1)

**D.p.g.r. 25 luglio 2008 - n. 8324**

**Delega all'assessore alle infrastrutture e mobilità, signor Raffaele Cattaneo, allo svolgimento delle attività e all'adozione degli atti conseguenti relativi all'atto integrativo per l'estensione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia (approvato con d.p.g.r. n. 5129 del 18 mag-**

## **gio 2007) alla realizzazione della linea ferroviaria AV/AC tratta Milano-Verona – lotto funzionale Treviglio-Brescia**

### **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA**

Richiamato il proprio decreto del 7 luglio 2006, n. 7872, «Nomina del signor Raffaele Cattaneo quale Assessore alle Infrastrutture e Mobilità – Definizione ambito e modalità di svolgimento dell'incarico»;

Dato atto che il citato decreto, al punto 5 del dispositivo, stabilisce che all'Assessore possa essere delegata, con apposito decreto e qualora le disposizioni di legge e di regolamento lo consentano, l'adozione di atti specifici tra quelli di competenza del Presidente;

Preso atto che con il d.p.g.r. 5 dicembre 2006, n. 14033, sono stati delegati all'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Sig. Raffaele Cattaneo, lo svolgimento delle attività e l'adozione degli atti conseguenti relativi all'Accordo di Programma per la realizzazione del Collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia;

Considerato che con la d.g.r. 24 aprile 2008, n. 7171, è stato promosso l'atto integrativo per l'estensione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia (approvato con d.p.g.r. n. 5129 del 18 maggio 2007) alla realizzazione della Linea ferroviaria AV/AC tratta Milano-Verona – lotto funzionale Treviglio-Brescia;

Ritenuto opportuno delegare all'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, signor Raffaele Cattaneo, lo svolgimento delle attività e l'adozione degli atti conseguenti relativi al sopra menzionato atto integrativo di Accordo di Programma;

Visto lo Statuto della Regione Lombardia, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 339, e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamate:

- la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale»;
- il regolamento regionale 12 agosto 2003, n. 18 «Regolamento attuativo della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale»;
- la legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 «Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale»;

Visti i provvedimenti organizzativi adottati dalla Giunta regionale dall'inizio dell'VIII legislatura;

### **Decreta**

1. di delegare l'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità, signor Raffaele Cattaneo, nell'ambito delle materie oggetto dell'incarico conferitogli con decreto del 7 luglio 2006, n. 7872, con riferimento all'atto integrativo per l'estensione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia (approvato con d.p.g.r. n. 5129 del 18 maggio 2007) alla realizzazione della Linea ferroviaria AV/AC tratta Milano-Verona – lotto funzionale Treviglio-Brescia;

- all'avvio delle procedure dell'Accordo di Programma e ad ogni ulteriore attività finalizzata all'approvazione dello stesso;
- alla presidenza del Comitato per l'Accordo di Programma e del Collegio di Vigilanza;
- all'adozione degli atti conseguenti relativi all'Accordo di Programma;

2. che i provvedimenti adottati dall'Assessore delegato siano trasmessi, in copia, al Presidente della Giunta, presso l'Unità Organizzativa Programmazione e Sviluppo del territorio;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

(BUR2008015)

(1.8.0)

## **D.p.g.r. 25 settembre 2008 - n. 10466**

**Designazione di un componente effettivo, in rappresentanza della Regione Lombardia, nel collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Como**

### **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA**

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 «Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura», e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 17;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le no-

mine e designazioni di competenza della Regione» e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamato lo Statuto della CCIAA di Como, in particolare l'art. 25, che prevede che un componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti sia designato dal Presidente della Regione Lombardia;

Visto il d.p.g.r. del 26 marzo 2007, n. 2916 con il quale il signor Giovanni Fontana era stato nominato componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della CCIAA di Como, in rappresentanza della Regione Lombardia, in sostituzione del signor Filippo Arcioni, dimissionario;

Preso atto della nota del Segretario Generale della CCIAA di Como con la quale si richiede la designazione del nuovo rappresentante regionale nel Collegio dei Revisori dei Conti considerata la scadenza del mandato quadriennale dell'organo medesimo;

Ritenuto di confermare il signor Giovanni Fontana quale componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della CCIAA di Como;

Verificato che il signor Fontana è revisore contabile, iscritto all'albo dei revisori contabili;

### **Decreta**

1) di designare il signor Giovanni Fontana quale componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della CCIAA di Como, in rappresentanza della Regione Lombardia;

2) di notificare il presente decreto ai soggetti interessati e di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

(BUR2008016)

(1.8.0)

## **D.p.g.r. 15 ottobre 2008 - n. 11448**

**Integrazione della composizione del Collegio dei Sindaci dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – ALER – di Milano, di cui al d.p.g.r. del 30 luglio 2008 n. 8478**

### **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA**

Viste:

– la legge regionale 6 aprile 1995 n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione» e successive modifiche ed integrazioni;

– la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)» e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato l'art. 12 della legge regionale 13/1996 sopra citata ove si prevede che il Collegio dei Sindaci delle ALER sia composto da tre membri effettivi e due supplenti, dei quali:

- due effettivi e uno supplente nominati dal Consiglio regionale;
- uno effettivo e uno supplente nominati dalla provincia in cui ha sede l'ALER;

Richiamato il d.p.g.r. del 30 luglio 2008, n. 8478 con il quale è stato costituito il Collegio dei Sindaci dell'ALER di Milano, con la seguente composizione:

<b>Membri effettivi</b>	
Lo Presti Beniamino, <i>presidente</i>	in rappresentanza della Regione Lombardia
Sacchi Stefano	in rappresentanza della Regione Lombardia
Princiotta Antonino	in rappresentanza della Provincia di Milano
<b>Membri supplenti</b>	
Piscopo Giuseppe	in rappresentanza della Regione Lombardia
da designare	in rappresentanza della Provincia di Milano

Dato atto che nel citato decreto si dava atto che la composizione del Collegio dei Sindaci medesimo sarebbe stata integrata, con successivo atto, a seguito della designazione del membro supplente in rappresentanza della Provincia di Milano;

Preso atto del decreto del Presidente della Provincia di Milano con il quale viene nominato membro supplente in rappresentanza della Provincia medesima nel Collegio dei Sindaci il signor Giuseppe Scarfone;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'integrazione del Collegio dei Sindaci dell'ALER di Milano:

Decreta

- 1) di integrare la composizione del Collegio dei Sindaci dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – ALER – di Milano, di cui al d.p.g.r. del 30 luglio 2008, n. 8478, a seguito della nomina del signor Giuseppe Scarfone quale membro supplente in rappresentanza della Provincia di Milano;
- 2) di dare atto che il Collegio dei Sindaci dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – ALER – di Milano risulta, pertanto, così composto:

Membri effettivi	
Lo Presti Beniamino, <i>presidente</i>	in rappresentanza della Regione Lombardia
Sacchi Stefano	in rappresentanza della Regione Lombardia
Princiotta Antonino	in rappresentanza della Provincia di Milano
Membri supplenti	
Piscopo Giuseppe	in rappresentanza della Regione Lombardia
Scarfone Giuseppe	in rappresentanza della Provincia di Milano

- 3) di notificare il presente decreto ai soggetti interessati e di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008017) (2.1.0)  
D.g.r. 13 ottobre 2008 - n. 8/8144  
Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010 relative alle DD.CC.: Programmazione Integrata; Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione e alle DD.GG.: Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile; Sanità; Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale; Casa e Opere Pubbliche; Istruzione Formazione e Lavoro; Territorio e Urbanistica; Commercio, Fiere e Mercati; Famiglia e Solidarietà Sociale (L.r. 34/78, art. 49, commi 3, 7, l.r. 35/97, art. 27, comma 12) – 11° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

- Visto l'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali;
- Visto l'art. 27 comma 12 della l.r. 35/97 che autorizza la Giunta regionale a provvedere con deliberazione alle variazioni di bilancio per prelevare somme dai capitoli 7.4.0.3.253.4478 «Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive dell'Unione Europea» e 7.4.0.2.249.4845 «Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive dell'Unione Europea» per la partecipazione finanziaria della Regione agli interventi previsti da programmi o progetti cofinanziati dall'Unione Europea;
- Visto l'art. 49, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima UPB, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;
- Vista la d.c.r. del 26 luglio 2007 n. VIII/425 «Risoluzione concernente il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2008-2010», con la struttura aggiornata degli ambiti e degli assi d'intervento, ed altresì il decreto della Presidenza del 31 gennaio 2008, n. 727 che formalizza gli obiettivi operativi per l'anno 2008 ed in particolare gli obiettivi operativi:

Codice operativo	Titolo Obiettivo Operativo
2.1.1.1	La programmazione dell'offerta educativa secondo criteri di qualità e attraverso un processo di concertazione

Codice operativo	Titolo Obiettivo Operativo
2.1.1.3	Sostegno alla domanda di servizi educativi
3.8.1.1	Sviluppo e consolidamento della competitività delle imprese commerciali
4.3.1.1	Consolidamento del sistema regionale di Protezione civile e della risposta locale all'emergenza
5.1.5.1	Partecipazione a bandi di ricerca UE per iniziative sanitarie nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013
6.3.2.3	Sperimentazione, promozione e realizzazione di interventi per:miglioramento dell'efficienza energetica, qualità dell'aria, uso delle fonti rinnovabili, impiego di combustibili a ridotto impatto ambientale e di vettori energetici puliti; veicoli ecologici
6.4.6.2	Regolarizzazione delle concessioni di derivazione, aggiornamento del catasto utenze idriche e introito canoni demaniali
6.5.1.2	Governance e devoluzione in materia di opere pubbliche ed espropri
6.5.2.3	Piano Territoriale Regionale e Piani Territoriali Regionali d'Area
6.5.6.1	Programmazione integrata degli interventi per la montagna

- Vista la l.r. 29 dicembre 2007, n. 36 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico»;
- Vista la d.g.r. n. 8/6260 del 21 dicembre 2007 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico»;
- **Trasferimenti statali per la gestione del demanio idrico**  
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione;  
Visto il d.p.c.m. 12 ottobre 2000, concernente «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico»;

Visto il d.p.c.m. 13 novembre 2000 concernente «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di demanio idrico» e in particolare l'art. 3, comma 1 che rispetto al contingente di personale da trasferire fissa i criteri per la quantificazione delle risorse da trasferire alle regioni;

Considerato che sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del territorio alle regioni risultano trasferite n. 66 unità di personale con un onere annuale complessivo di € 2.194.169,78;

Visto il decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 0156738 del 4 dicembre 2007, con il quale viene autorizzato l'impegno e il pagamento di complessivi € 2.194.169,78 annui, per le annualità 2005, 2006 e 2007, in riferimento al trattamento economico del personale trasferito alle Regioni in relazione all'esercizio delle funzioni conferite in materia di demanio idrico;

Considerato che come rilevabile dal prospetto di ripartizione allegato al soprarichiamato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2007 alla Regione Lombardia vengono erogati € 392.189,34 per ciascuna delle tre annualità per un complessivo di € 1.176.568,02;

Vista la contabile della Banca d'Italia del 13 dicembre 2007 di € 1.176.568,02;

Vista la nota dell'8 luglio 2008, Q1.2008.0015764, da parte della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, con la quale si richiede l'incremento dello stanziamento del capitolo d'entrata 2.1.183.7041 «Assegnazioni statali relative alla gestione del demanio idrico» e del relativo capitolo di spesa 6.4.6.2.146.7042 «Spese per la gestione del demanio idrico» per un importo di €. 1.176.568,02;

    - **Interventi per il risparmio energetico su utenze pubbliche**  
Visto che con d.m. 20 luglio 2004 sono stati indicati gli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi



finali, ai sensi del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164;

Visto che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2006 è stato approvato un programma per l'effettuazione di interventi di diagnosi energetica e per la progettazione esecutiva delle misure di riqualificazione, specificando le modalità e le condizioni per l'effettuazione di diverse tipologie di intervento;

Visto che, come previsto all'art. 2 del suddetto decreto, le risorse destinate alla realizzazione del sopracitato programma sono pari a € 8.507.015,37, di cui 1.120.233,69 a favore della Regione Lombardia;

Vista la d.g.r. n. 8/5073 del 10 luglio 2007, con la quale si sono individuati gli edifici rispetto ai quali attivare le procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla diagnosi e alla progettazione di interventi di riqualificazione energetica, come previsto dal sopracitato decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2006;

Vista la comunicazione della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico del 23 maggio 2008, prot. 1137, con la quale, in base all'art. 8 del suddetto decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2006, viene disposta l'erogazione a favore di Regione Lombardia della somma di € 560.116,85, corrispondente al 50% del totale delle risorse complessivamente attribuite a Regione Lombardia in base al suddetto decreto;

Rilevato come il trasferimento delle somme residue avverrà, come stabilito all'art. 3 del suddetto decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2006, al termine dell'esecuzione del programma a seguito della presentazione alle varie Autorità competenti della documentazione prevista all'art. 7 del decreto stesso;

Vista la nota dell'8 luglio 2008, Q1.2008.0015762, da parte della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, con la quale si richiede l'istituzione del capitolo di entrata e del corrispondente capitolo di spesa all'UPB 6.3.2.3.138 – obiettivo operativo 6.3.2.3, per un importo di € 1.120.233,69;

• **Progetti di ricerca finalizzata ex art. 12 comma 2 lett. b) d.lgs. 502/92**

Visto l'art. 12 comma 2 lett. b) del d.lgs. 502/92, successive modifiche ed integrazioni, che dispone di riservare una quota pari all'1% del Fondo Sanitario Nazionale per il finanziamento, tra l'altro, di «iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo»;

Viste le sottoelencate convenzioni, per un totale di € 2.560.000,00 sottoscritte tra il Ministero della Salute – Direzione Generale della ricerca scientifica e tecnologica – e la Regione Lombardia:

• Convenzione n. 17 – Data di sottoscrizione: 11 luglio 2007 – Progetto «Margherita 4: sviluppo e diffusione di una cartella clinica elettronica condivisa per la Rianimazione» – Finanziamento € 300.000,00;

• Convenzione n. 18 – Data di sottoscrizione: 11 luglio 2007 – Progetto: «Predittività e prevenzione della morte improvvisa pediatrica: markers elettrocardiografici, diagnosi molecolare, impatto economico e psicologico» – Finanziamento: € 300.000,00;

• Convenzione n. 19 – Data di sottoscrizione: 11 luglio 2007 – Progetto: «Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva: approccio integrato multidisciplinare allo studio della eterogeneità patogenetica, fenotipica ed evolutiva della malattia» – Finanziamento: € 1.100.000,00;

• Convenzione: Onc\_ord9/07 – Data di sottoscrizione: 3 ottobre 2007 – Progetto: «Humanization of cancer care in Italy: implementation of evidencebased recommendations» – Finanziamento: € 544.000,00;

• Convenzione: Onc\_ord10/07 – Data di sottoscrizione: 3 ottobre 2007 – Progetto: «Use of integrated PET/CT as a first line restaging technique in oncological patients» – Finanziamento: € 316.000,00;

Vista la d.g.r. 8/5876 del 21 novembre 2007 «Progetti di ricerca finalizzata e programmi strategici – Bando ministeriale anno 2006 (ex art. 12 d.lgs. n. 502/1992). Approvazione dei piani esecutivi»;

Viste le quietanze n. 3709, 3710, 3712 dell'11 marzo 2008, n. 4397 del 27 marzo 2008 e n. 4961 del 9 aprile 2008, per un totale di € 1.450.000,00 inerenti i progetti di cui sopra, che assommano a € 2.560.000,00;

Vista la d.g.r. 8/6928 del 2 aprile 2008 «Progetto di ricerca finalizzata «Il percorso assistenziale integrato nei pazienti con grave cerebrolusione acquisita in fase acuta e post acuta» (art. 12, d.lgs. n. 502/92). Schema di convenzione con la Regione Emilia Romagna e l'A.O. di Garbagnate»;

Vista la convenzione sottoscritta in data 14 novembre 2007 dalla Regione Emilia Romagna e in data 8 aprile 2008 dalla Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità avente ad oggetto il progetto di ricerca finalizzata «Il percorso assistenziale integrato nei pazienti con grave cerebrolusione acquisita (traumatica e non traumatica) fase acuta e post acuta» ed in particolare l'art. 3 in cui la Regione Emilia Romagna si impegna a corrispondere a Regione Lombardia la somma di € 9.300,00 quale quota di finanziamento statale di sua spettanza a titolo di rimborso spese;

Vista la d.g.r. 8/7086 del 18 aprile 2008 «Progetto di ricerca finalizzata (bando ministeriale 2006): «Valutazione delle procedure mediche messe in atto nei confronti di malati con malattie neurodegenerative che si rivolgono a strutture del SSN»;

Visto il Protocollo d'Intesa per la realizzazione del programma di ricerca finalizzato strategico – anno finanziario 2006 – «Conoscenze sui meccanismi patogenetici e comportamenti medici in grado di migliorare il livello di salute delle persone con demenza, malattia di Parkinson e malattie del motoneurone» siglato in data 10 ottobre 2007 dall'IRCCS Fondazione Santa Lucia di Roma «Istituto Coordinatore» e sottoscritto in data 10 giugno 2008 da Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, che all'allegata tabella A assegna a Regione Lombardia la somma di € 180.000,00 per il programma di cui in oggetto;

Vista la d.g.r. 8/7087 del 18 aprile 2008 «Progetto di ricerca finalizzata ex art. 12 d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. – Bando ministeriale anno 2006 – «Regional cancer networks' models comparative assessment and study of their integration»;

Vista la convenzione n. 7 Regione Lombardia, progetto «Regional cancer networks' models comparative assessment and study of their integration», sottoscritta in data 9 maggio 2008 tra Regione Liguria («Regione Capofila») e Regione Lombardia («Regione Partecipante») ed in particolare l'art. 6 in cui viene definito che la Regione Capofila assegnerà alla Regione Partecipante l'importo onnicomprensivo di € 177.000,00;

Vista la nota della Direzione Generale Sanità prot. H1.2008.0024864 del 27 giugno 2008, punto 2, con la quale si richiede l'apposita variazione per l'iscrizione a bilancio della somma complessiva di € 2.926.300,00 di cui ai progetti sopra elencati;

• **Fondo nazionale per la montagna – Riparto anni 2006 e 2007**

Vista la legge n. 97 del 31 gennaio 1994 «Nuove disposizioni per le zone montane», ed in particolare l'art. 2 che istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ripartiti tra le regioni e le province autonome;

Vista la delibera CIPE del 9 novembre 2007, n. 116 con la quale sono stati approvati i criteri di riparto e ripartizione tra le regioni e le province autonome del Fondo nazionale per la montagna per gli anni 2006 e 2007 per una somma complessiva di € 20.000.000,00 per il 2006 e di € 25.000.000,00 per il 2007, di cui a favore della regione Lombardia una quota pari a € 1.369.032,00 per il 2006 ed € 1.711.290,00 per il 2007;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esplicitato, di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2008 la necessaria variazione al capitolo di entrata 4352 e al relativo capitolo di spesa connesso 4353, per un importo complessivo pari a € 3.080.322,00;

Vista la quietanza della Banca d'Italia del 23 luglio 2008 di € 3.080.322,00 avente ad oggetto «Delibera Cipe n. 116 del 2007»;

Vista la nota prot. n. A1.2008.0113251 della D.C. Programmazione Integrata, Struttura Sviluppo Rete STER e Aree Montane con la quale si chiede la variazione di bilancio;

• **Assegnazioni statali per trasferimento uffici compartimentali del SIMN**

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti loca-



li, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 92, comma 4, il quale dispone che gli uffici periferici del Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali sono trasferiti alle regioni ed incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia;

Visto il decreto n. 28324 del 25 febbraio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale viene determinata, per l'anno finanziario 2008, una somma di € 1.896.277,90 da destinare alle regioni a statuto ordinario ai sensi del d.lgs. 112/1998 e previste dal d.p.c.m. 24 luglio 2002 (prospetto n. 1) per il finanziamento delle spese di funzionamento degli uffici periferici compartimentali, delle sezioni staccate e dell'Officina Strà del servizio idrografico e mareografico nazionale (SIM) ed in particolare viene assegnata a Regione Lombardia la somma di € 185.139,47;

Visto il medesimo decreto con il quale viene determinata, per l'anno finanziario 2008, una somma di € 365.877,69 da destinare alle regioni a statuto ordinario ai sensi del d.lgs. 112/1998 e previste dal d.p.c.m. 24 luglio 2002 (prospetto n. 1) per il finanziamento delle spese di investimento degli uffici periferici compartimentali, delle sezioni staccate e dell'Officina Strà del servizio idrografico e mareografico nazionale (SIM) ed in particolare viene assegnata a Regione Lombardia la somma di € 44.431,82;

Visti i decreti n. 28324 del 25 febbraio 2008 e n. 62190 del 10 giugno 2008 (prospetti n. 2) che autorizzano rispettivamente, per il primo e secondo trimestre 2008, il pagamento della somma di € 91.469,00 per ciascun trimestre a favore delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento delle spese di investimento degli uffici periferici compartimentali, delle sezioni staccate e dell'Officina Strà del servizio idrografico e mareografico nazionale (SIM) ed in particolare a Regione Lombardia € 11.108,00 per ciascun trimestre;

Visti i decreti n. 28323 del 22 febbraio 2008 e n. 62117 del 17 giugno 2008 (prospetti n. 2) che autorizzano rispettivamente, per il primo e secondo trimestre 2008, il pagamento della somma di € 474.070,00 per ciascun trimestre a favore delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento delle spese di funzionamento degli uffici periferici compartimentali, delle sezioni staccate e dell'Officina Strà del servizio idrografico e mareografico nazionale (SIM) ed in particolare a Regione Lombardia € 46.285,00 per ciascun trimestre;

Viste le quietanze della Banca d'Italia relative ai tre trimestri del 2008 per un totale di € 33.324,00 per le spese di investimento ed € 138.855,00 per le spese di funzionamento con causale «finanziamento in materia di SIM d.lgs. 112/98»;

Vista la nota della Direzione Generale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale prot. n. Y1.2008.0007407 del 30 luglio 2008 con la quale si chiede l'iscrizione delle suddette somme in bilancio;

#### • Osservatorio lavori pubblici

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 4 che istituisce l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che si avvale dell'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici, e l'art. 5, comma 7-bis nel quale si prevede che l'Autorità provvede alla definizione delle risorse necessarie per le sezioni regionali dell'Osservatorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio;

Vista la d.g.r. n. 6/43774 del 18 giugno 1999 istitutiva della sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici;

Visto l'art. 3 del Protocollo d'Intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e la Regione Lombardia per la definizione dell'articolazione dell'Osservatorio dei lavori pubblici in una sezione Centrale e in sezioni territorialmente decentrate aventi sede presso le Regioni e Province Autonome di Trento Bolzano, firmato il 10 febbraio 2000, con cui si stabilisce che «La Regione Lombardia provvede alle spese di funzionamento della sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici. L'Autorità concorre a dette spese, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 2 del Protocollo Generale e secondo le modalità definite alla luce delle valutazioni espresse dalla commissione di cui all'art. 3 Protocollo Generale»;

Vista la nota prot. n. 43504/08/OSAM/URVD del 22 luglio 2008 dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che comunica l'avvenuta erogazione dei contributi a titolo di saldo per gli anni 2005 e 2006 per le spese di funzionamento dell'Osservatorio regionale per i lavori pubblici;

Visto l'ordinativo n. 1735 del 7 luglio 2008 che trasferisce la somma di € 139.908,31 sul c/c della Regione Lombardia relativi all'Osservatorio regionale per i lavori pubblici;

Vista la nota prot. n. U1.2008.0012140 del 23 luglio 2008 della Direzione Generale Casa e Opere pubbliche che richiede la variazione di bilancio relativa all'assegnazione di cui sopra;

#### • Assegnazione statale ex art. 27, legge 23 dicembre 1998, n. 448 (libri di testo)

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in particolare l'art. 27 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti, rispettivamente delle scuole dell'obbligo o secondarie superiori;

Visto il d.p.c.m. 5 agosto 1999, n. 320, come modificato ed integrato dal successivo d.p.c.m. 4 luglio 2000, n. 226, recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 della suindicata l. 448/98;

Viste le leggi 10 marzo 2000, n. 62 e 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto dipartimentale del 29 luglio 2008 del Dipartimento per l'Istruzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che ripartisce tra le Regioni e le Province Autonome di Bolzano e Trento per l'anno scolastico 2008/2009 la somma complessiva di € 103.291.000,00 e specificatamente assegna alla Regione Lombardia la somma di € 6.106.603,00 per la fornitura di libri di testo in favore degli alunni della scuola dell'obbligo, ed € 1.891.982,00 per la fornitura, anche in comodato, dei libri di testo in favore degli alunni della scuola secondaria superiore (Tabelle A e A/1);

Vista la nota della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro prot. n. E1.2008/130776 del 12 settembre 2008 che trasmette al Ministero dell'Interno il decreto del Dirigente della Struttura «Parità e diritto allo studio» n. 9763 dell'11 luglio 2008 con il quale, come previsto dai regolamenti attuativi della l. 448/98, si è provveduto al riparto per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2008-2009;

Vista la nota della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro prot. n. E1.2008.135153 del 17 settembre 2008 con la quale si chiede la variazione di bilancio relativa all'assegnazione statale ex art. 27, legge 23/12/98, n. 448;

#### • Assegnazione statale legge 492/88 (Finanziamento Piano per l'innovazione del sistema informativo della formazione professionale regionale)

Vista la nota contabile della Banca d'Italia del 25 luglio 2008 che accredita la somma di € 2.208.886,16, a favore della Regione Lombardia, quale erogazione da parte dello Stato del saldo per il progetto «Sistema informativo della Formazione professionale regionale (SIF) approvato con D.I. 17/917492/10/OFPL del 31 luglio 1991;

Vista la nota prot. n. E1.2008.130275 del 11 settembre 2008 della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, con la quale si chiede, ai fini dell'introito della suddetta assegnazione statale, di dar seguito alla seguente variazione di bilancio:

1. capitolo d'entrata 2 gennaio 19182.3450 «Assegnazioni statali per il piano per l'innovazione del sistema formativo regionale» con la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, pari a € 2.208.886,16, per l'esercizio finanziario 2008;

2. capitolo di spesa 7.2.0.2.179.3451 «Contributi statali per il piano per l'innovazione del sistema formativo regionale» con la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, pari a € 2.208.886,16 per l'esercizio finanziario 2008;

Verificato che per il progetto finanziato per complessivi € 3.474.722,02 era stata liquidata da parte dello Stato una prima annualità per un importo di € 1.265.835,86 (reversali n. 2887/92 e n. 11725/99) e che l'importo erogato, pari a € 2.208.886,16, corrisponde al relativo saldo;

#### • Assegnazioni comunitarie e statali per il Programma Spazio Alpino - Assistenza tecnica

Visto il Regolamento CE n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante le disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

Visto il Regolamento CE 1080/2006 del 5 luglio 2006, recante disposizioni generali sui fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR, ed in particolare l'art. 14 relativo alla cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 della Commissione europea relativa al Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013;

Visto il QSN, capitolo VI.2.8 «Orientamenti specifici per la governance della cooperazione territoriale»;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2007) 4296 del 20 settembre 2007 che ha approvato il Programma Operativo «Spazio Alpino»;

Considerato che il Programma Operativo «Spazio Alpino» presenta una dotazione finanziaria FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) pari a € 97.792.311,00 e che è a carico dei singoli Stati membri la copertura, attraverso un cofinanziamento nazionale, degli ulteriori importi necessari a coprire la totalità delle risorse del Programma;

Vista la deliberazione CIPE n. 36 del 15 giugno 2007 di definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013 che garantisce la quota di cofinanziamento nazionale a carico del fondo di rotazione (legge 183 del 1987) per tutti i programmi finanziati dai fondi strutturali così come descritti dal QSN;

Richiamata la deliberazione CIPE n. 158 del 21 dicembre 2007 concernente l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea;

Vista la lettera del 4 febbraio 2008 dell'autorità di gestione «Land Salzburg» del Programma Spazio Alpino, che dichiara le risorse FESR e Nazionali per l'attività italiana di assistenza tecnica;

Vista la nota prot. n. 7299 del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 25 marzo 2008 con cui si richiama la quota nazionale pubblica per il Programma «Spazio Alpino», pari ad € 11.898.225,00 e si richiede al MEF l'assegnazione degli importi della copertura nazionale pubblica posta a totale carico del fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 24 giugno 2008 che assicura l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale, nella misura del 2% per l'anno 2007 e del 3% per l'anno 2008, a totale carico del Fondo di rotazione, in corrispondenza dell'erogazione del prefinanziamento comunitario per il predetto Programma «Spazio Alpino»;

Vista la lettera prot. Z1.2008.0006285 con cui la D.G. Territorio e Urbanistica richiede l'istituzione dei capitoli vincolati di entrata e di spesa, con risorse di provenienza comunitaria e statale, per l'assistenza tecnica relativa al Programma Comunitario di cooperazione territoriale Spazio Alpino, coerentemente con quanto previsto dal piano finanziario del Programma stesso;

Considerato che la D.G. competente ha comunicato che i nuovi capitoli di spesa sono da collocare nella UPB 6.5.2.2.109 «Pianificazione territoriale e difesa del suolo», e associati all'obiettivo operativo 6.5.2.10 «Attività relative alla nuova Programmazione comunitaria 2007-2013 dell'Obiettivo 3 Cooperazione Territoriale»;

#### • Programma comunitario Spazio Alpino – Progetto CAPACities

Visto il Regolamento CE n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante le disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

Visto il Regolamento CE 1080/2006 del 5 luglio 2006, recante disposizioni generali sui fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR, ed in particolare l'art. 14 relativo alla cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 della Commissione europea relativa al Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013;

Visto il QSN, capitolo VI.2.8 «Orientamenti specifici per la governance della cooperazione territoriale»;

Vista la Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2007) 4296 del 20 settembre 2007 che ha approvato il Programma Operativo «Spazio Alpino»;

Considerato che il Programma Operativo «Spazio Alpino» presenta una dotazione finanziaria FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) pari a € 97.792.311,00 e che è a carico dei singoli Stati membri la copertura, attraverso un cofinanziamento nazionale, degli ulteriori importi necessari a coprire la totalità delle risorse del Programma;

Vista la deliberazione CIPE n. 36 del 15 giugno 2007 di definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013 che garantisce la quota di cofinanziamento nazionale a carico del fondo di rotazione (legge 183 del 1987) per tutti i programmi finanziati dai fondi strutturali così come descritti dal QSN;

Richiamata la deliberazione CIPE n. 158 del 21 dicembre 2007 concernente l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea;

Vista la nota prot. n. 7299 del Ministero dello Sviluppo Econo-

mico (MISE) del 25 marzo 2008 con cui si richiama la quota nazionale pubblica per il Programma «Spazio Alpino», pari ad € 11.898.225,00 e si richiede al MEF l'assegnazione degli importi della copertura nazionale pubblica posta a totale carico del fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 24 giugno 2008 che assicura l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale, nella misura del 2% per l'anno 2007 e del 3% per l'anno 2008, a totale carico del Fondo di rotazione, in corrispondenza dell'erogazione del prefinanziamento comunitario per il predetto Programma «Spazio Alpino»;

Considerato altresì che in data 3 dicembre 2007 è stato pubblicato il primo bando per la presentazione delle proposte di progettuali, che ha visto la presentazione di manifestazioni di interesse per un totale di 136 proposte, di cui 22 selezionate per il passaggio alla seconda fase;

Considerato che tra le 22 espressioni di interesse 3 sono a partecipazione delle Direzioni Generali di Regione Lombardia;

Vista la l.r. 8 settembre 1997, n. 35 che all'art. 27, comma 10 istituisce il «Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti dai regolamenti o direttive dell'Unione Europea» ed in particolare il comma 11 del suddetto art. 27 che prevede, per l'utilizzo dei finanziamenti disponibili sul capitolo corrispondente, la presentazione e l'approvazione da parte della Giunta regionale dei progetti da presentare all'Unione Europea;

Dato atto che tale quota di finanziamento aggiuntivo rientra tra i cofinanziamenti dei progetti approvati in favore della Regione nell'ambito Programma Spazio Alpino, ai sensi della l.r. 27 dicembre 2001, n. 29, art. 1, comma 32 e che la quota medesima sarà finanziata dal «Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive dell'Unione Europea»;

Dato atto che tale quota di finanziamento aggiuntivo rientra tra i cofinanziamenti dei progetti approvati in favore della Regione nell'ambito Programma Spazio Alpino, ai sensi della l.r. 27 dicembre 2001, n. 29, art. 1, comma 32 e che la quota medesima sarà finanziata dal «Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive dell'Unione Europea»;

Dato atto altresì che la disciplina per l'accesso al suddetto finanziamento è stata determinata dalla Giunta Regionale con d.g.r. 5990 del 5 dicembre 2007 «Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive dell'Unione Europea. Procedure per la presentazione di progetti e modalità di accesso. Integrazioni e rettifiche alla d.g.r. n. 9633/2002 «Unione Europea»»;

Vista la partecipazione della Regione Lombardia al Programma Spazio Alpino, interamente finanziata dalla Commissione Europea e dagli Stati membri, con una quota di cofinanziamento regionale aggiuntivo solo per i progetti in cui Regione Lombardia riveste il ruolo di capofila pari al 10% della quota regionale del progetto;

Vista la d.g.r. n. 7028 del 9 aprile 2008 di approvazione, da parte della Giunta regionale, delle proposte progettuali per l'obiettivo «Cooperazione Territoriale» – Programma Spazio Alpino 2007-2013 – primo bando, tra cui rientra anche il progetto CAPACities, con ruolo di capofila di Regione Lombardia, la cui gestione è di competenza della Direzione Generale Territorio e Urbanistica;

Considerato che la predetta d.g.r. n. 7028 del 9 aprile 2008 autorizza, solo per i progetti in cui Regione Lombardia è capofila, il finanziamento aggiuntivo pari al 10% della quota regionale del progetto, qualora questi siano ammessi al finanziamento comunitario, a carico del «Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o programmi dell'Unione Europea» (UPB 7.4.0.2.249.4845 e 7.4.0.3.253.4478), che presenta la necessaria disponibilità;

Vista la lettera del 27 giugno 2008 dell'autorità di gestione «Land Salzburg» che dichiara l'approvazione del Programma Spazio Alpino;

Viste la convenzione interpartenariale e la convenzione tra Autorità di Gestione e Capofila relativamente al progetto CAPACities;

Vista la lettera prot. Z1.2008.0016378 con cui la D.G. Territorio e Urbanistica richiede l'istituzione dei capitoli di entrata e di spesa relativi al progetto CAPACities nell'ambito del Programma Comunitario Interreg IV B – Spazio Alpino, con l'iscrizione degli stanziamenti coerenti con quanto previsto dal budget per le fonti di finanziamento comunitaria, statale e regionale;

Considerato che la D.G. competente ha comunicato che i nuovi capitoli di spesa sono da collocare nella UPB 6.5.2.2.109 «Pianificazione territoriale e difesa del suolo», e associati all'obiettivo operativo 6.5.2.3 «Piano Territoriale Regionale e Piani Territoriali Regionali d'Area»;

#### • Programma comunitario Spazio Alpino – Progetto InnoCité

Visto il Regolamento CE n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante le disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

Visto il Regolamento CE 1080/2006 del 5 luglio 2006, recante disposizioni generali sui fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR, ed in particolare l'art. 14 relativo alla cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 della Commissione europea relativa al Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013;

Visto il QSN, capitolo VI.2.8 «Orientamenti specifici per la governance della cooperazione territoriale»;

Vista la Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2007) 4296 del 20 settembre 2007 che ha approvato il Programma Operativo «Spazio Alpino»;

Considerato che il Programma Operativo «Spazio Alpino» presenta una dotazione finanziaria FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) pari a € 97.792.311,00 e che è a carico dei singoli Stati membri la copertura, attraverso un cofinanziamento nazionale, degli ulteriori importi necessari a coprire la totalità delle risorse del Programma;

Vista la deliberazione CIPE n. 36 del 15 giugno 2007 di definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013 che garantisce la quota di cofinanziamento nazionale a carico del fondo di rotazione (legge 183 del 1987) per tutti i programmi finanziati dai fondi strutturali così come descritti dal QSN;

Richiamata la deliberazione CIPE n. 158 del 21 dicembre 2007 concernente l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea;

Vista la nota prot. n. 7299 del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 25 marzo 2008 con cui si richiama la quota nazionale pubblica per il Programma «Spazio Alpino», pari ad € 11.898.225,00 e si richiede al MEF l'assegnazione degli importi della copertura nazionale pubblica posta a totale carico del fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 24 giugno 2008 che assicura l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale, nella misura del 2% per l'anno 2007 e del 3% per l'anno 2008, a totale carico del Fondo di rotazione, in corrispondenza dell'erogazione del prefinanziamento comunitario per il predetto Programma «Spazio Alpino»;

Considerato altresì che in data 3 dicembre 2007 è stato pubblicato il primo bando per la presentazione delle proposte di progettuali, che ha visto la presentazione di manifestazioni di interesse per un totale di 136 proposte, di cui 22 selezionate per il passaggio alla seconda fase;

Considerato che tra le 22 espressioni di interesse 3 sono a partecipazione delle Direzioni Generali di Regione Lombardia;

Vista la d.g.r. n. 7028 del 9 aprile 2008 di approvazione, da parte della Giunta regionale, delle proposte progettuali per l'obiettivo «Cooperazione Territoriale» – Programma Spazio Alpino 2007-2013 – primo bando, tra cui rientra anche il progetto InnoCité, con ruolo di partner di Regione Lombardia, la cui gestione è di competenza della Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati;

Vista la lettera del 27 giugno 2008 dell'autorità di gestione «Land Salzburg» che dichiara l'approvazione del Programma Spazio Alpino;

Viste la convenzione interpartenariale e la convenzione tra Autorità di Gestione e Capofila relativamente al progetto InnoCité;

Vista la lettera prot. O1.2008.0007463 con cui la D.G. Commercio, Fiere e Mercati richiede l'istituzione dei capitoli di entrata e di spesa vincolati, con risorse provenienti dalla UE e dallo Stato, relativi al progetto InnoCité nell'ambito del Programma Comunitario Interreg IV B – Spazio Alpino, con l'iscrizione degli stanziamenti coerenti con quanto previsto dal piano finanziario approvato per il progetto stesso;

Considerato che la D.G. competente ha comunicato che i nuovi capitoli di spesa sono da collocare nella UPB 3.8.1.2.332 «Svilup-

po e ammodernamento delle reti distributive», e associati all'obiettivo operativo 3.8.1.1 «Sviluppo e consolidamento della competitività delle imprese commerciali»;

#### • Variazioni compensative

Considerato che la Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione ha richiesto, con nota n. A1.2008.0109892 dell'11 settembre 2008, di disporre, per l'anno 2008, all'UPB 1.1.2.2.1 «Relazioni internazionali», la seguente variazione compensativa:

Capitolo	Oggetto	Variazione Competenza	Variazione Cassa
5168	Spese per la partecipazione della regione ad associazioni ed organizzazioni costituite tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali dei Paesi membri dell'Unione Europea	- € 33.591,07	- € 33.591,07
1345	Spese per le attività di rappresentanza e per programmi di promozione all'estero, per le iniziative ed altre attività di rilievo internazionale	€ 33.591,07	€ 33.591,07

Considerato che la Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione ha richiesto, con nota n. A1.2008.0110774 del 12 settembre 2008, di disporre, per l'anno 2008, all'UPB 7.2.0.1.182 «Risorse strumentali» e all'UPB 7.1.0.1.170 «Funzionamento della Giunta regionale» le seguenti variazioni compensative:

Capitolo	Oggetto	Variazione Competenza	Variazione Cassa
5363	Spese per la gestione del parco automezzi	- € 100.000,00	- € 100.000,00
2756	Noleggio mezzi di trasporto	€ 100.000,00	€ 100.000,00

Capitolo	Oggetto	Variazione Competenza	Variazione Cassa
296	Indennità di funzione al Presidente della Giunta regionale ed agli assessori	- € 50.000,00	- € 50.000,00
297	Indennità di missione e rimborso per spese di trasporto ai componenti della Giunta o altri soggetti incaricati dal Presidente della Giunta	€ 50.000,00	€ 50.000,00

Verificata da parte del Dirigente della U.O. gestore dei capitoli di cui sopra, la disponibilità di fondi in relazione alle obbligazioni assunte sugli stessi, che consente di operare le variazioni compensative fra i capitoli appartenenti alla medesima UPB;

Considerato che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ha richiesto, con nota n. G1.2008.0011513 del 23 luglio 2008, di disporre, per l'anno 2008, all'UPB 5.2.3.2.97 «Tutela della fragilità: anziani e disabili», la seguente variazione compensativa:

Capitolo	Oggetto	Variazione Competenza	Variazione Cassa
4789	Provvidenze a favore dei tubercolotici non assistiti dall'INPS	- € 6.653,70	- € 6.653,70
4239	Contributi per la modifica agli strumenti di guida a favore di titolari di patente di guida A, B, o C speciali	€ 6.653,70	€ 6.653,70

Considerato che la Direzione Generale Reti e Servizi di pubblica utilità e Sviluppo sostenibile ha richiesto, con nota n. Q1.2008.0020935 del 22 settembre 2008, di disporre, per l'an-



no 2008, all'UPB 6.4.6.3.149 «Risorse idriche», la seguente variazione compensativa:

Capitolo	Oggetto	Variazione Competenza	Variazione Cassa
4864	Spese per il finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico	- € 2.000.072,00	- € 1.400.050,40
1784	Contributi in capitale agli ato per la progettazione e la relativa realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al servizio idrico integrato	€ 2.000.072,00	€ 1.400.050,40

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Autonomia Finanziaria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008/2010 e al Documento tecnico di accompagnamento le variazioni indicate all'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di approvare le modifiche di attribuzione dei capitoli assegnati alle Direzioni Generali indicati nell'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Pilloni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO A

**TRASFERIMENTI STATALI  
PER LA GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO**

*Stato di previsione delle entrate:*

**2.1.183 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico**

**7041 Assegnazioni statali relative alla gestione del demanio idrico**

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 1.176.568,02	€ 1.176.568,02		

*Stato di previsione delle spese:*

**6.4.6.2.146 Risorse idriche**

7042 Spese per la gestione del demanio idrico

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 1.176.568,02	€ 1.176.568,02		

**INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO  
SU UTENZE PUBBLICHE**

*Stato di previsione delle entrate:*

**4.3.193 Assegnazioni statali per programmi**

7262 Assegnazioni statali finalizzate alla diagnosi e alla progettazione di interventi di riqualificazione energetica

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 1.120.233,69	€ 1.120.233,69		

*Stato di previsione delle spese:*

**6.3.2.3.138 Fonti energetiche**

7263 Contributi statali finalizzati alla diagnosi e alla progettazione di interventi di riqualificazione energetica

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 1.120.233,69	€ 1.120.233,69		

**PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA  
EX ART. 12 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 502/92**

*Stato di previsione delle entrate:*

**2.1.180 Assegnazioni statali per programmi**

4621 Quota del Fondo Sanitario Nazionale per l'attuazione di programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 2.926.300,00	€ 2.926.300,00		

*Stato di previsione delle spese:*

**5.1.5.2.258 Ricerca, innovazione e risorse umane**

4622 Impiego di quota del F.S.N. per la realizzazione dei programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 2.926.300,00	€ 2.926.300,00		

**FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA  
RIPARTO ANNI 2006 E 2007**

*Stato di previsione delle entrate:*

**4.3.195 Trasferimenti statali con vincolo di destinazione settoriale**

4352 Assegnazioni dello Stato del Fondo nazionale per la montagna

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 3.080.322,00	€ 3.080.322,00		

*Stato di previsione delle spese:*

**6.5.6.3.114 Territorio montano e piccoli Comuni**

4353 Fondo regionale per la montagna – Finanziamento con risorse dello Stato

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 3.080.322,00	€ 3.080.322,00		

**ASSEGNAZIONI STATALI PER TRASFERIMENTO  
UFFICI COMPARTIMENTALI DEL SIMN**

*Stato di previsione delle entrate:*

**2.1.182 Trasferimenti statali con vincolo di destinazione settoriale**

6098 Assegnazioni statali per le spese di funzionamento ed interventi del servizio idrografico e mareografico

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 185.139,47	€ 185.139,47		

4.3.195 Trasferimenti statali con vincolo di destinazione settoriale

6099 Assegnazioni statali per le spese di investimento del servizio idrografico e mareografico

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 44.431,82	€ 44.431,82		

Stato di previsione delle spese:

4.3.1.2.11 Sistema regionale di Protezione Civile

6100 Contributo statale per il funzionamento e gli interventi del servizio idrografico e mareografico

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 185.139,47	€ 185.139,47		

4.3.1.3.12 Sistema regionale di Protezione Civile

6101 Contributo statale per le spese d'investimento del servizio idrografico e mareografico

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 44.431,82	€ 44.431,82		

OSSERVATORIO LAVORI PUBBLICI

Stato di previsione delle entrate:

2.1.183 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico

6114 Assegnazioni statali per le spese di gestione della sezione regionale dell'osservatorio dei lavori pubblici

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 139.908,31	€ 139.908,31		

Stato di previsione delle spese:

6.5.1.2.396 Lo sviluppo dell'azione di riforma legislativa

6115 Contributo statale per le spese di gestione della sezione regionale dell'osservatorio dei lavori pubblici

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 139.908,31	€ 139.908,31		

ASSEGNAZIONE STATALE  
EX ART. 27, L. 23/12/98, n. 448 (LIBRI DI TESTO)

Stato di previsione delle entrate:

4.3.196 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico

6529 Assegnazione per la fornitura anche in comodato dei libri di testo in favore degli alunni della scuola secondaria superiore

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 1.891.982,00	€ 1.891.892,00		

6527 Assegnazioni per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 6.106.603,00	€ 6.106.603,00		

Stato di previsione delle spese:

2.1.1.3.278 Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità

6528 Contributi per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 6.106.603,00	€ 6.106.603,00		

6530 Contributi per la fornitura anche in comodato dei libri di testo in favore degli alunni della scuola secondaria superiore

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 1.891.982,00	€ 1.891.982,00		

ASSEGNAZIONE STATALE L. 492/88  
(FINANZIAMENTO PIANO PER L'INNOVAZIONE  
DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FORMAZIONE  
PROFESSIONALE REGIONALE)

Stato di previsione delle entrate:

2.1.182 Trasferimenti statali con vincolo di destinazione settoriale

3450 Assegnazioni statali per il piano per l'innovazione del sistema formativo regionale

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 2.208.886,16	€ 2.208.886,16		

Stato di previsione delle spese:

7.2.0.2.179 Funzionamento del sistema informativo regionale

3451 Contributi statali per il piano per l'innovazione del sistema formativo regionale

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 2.208.886,16	€ 2.208.886,16		

ASSEGNAZIONI COMUNITARIE E STATALI  
PER IL PROGRAMMA SPAZIO ALPINO  
ASSISTENZA TECNICA

Stato di previsione delle entrate:

2.1.180 Assegnazioni statali per programmi

7271 Assegnazioni statali per il Programma Spazio Alpino. Assistenza tecnica all'attività di Contact Point

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 98.371,00	€ 98.371,00	€ 49.555,00	€ 51.415,00

2.2.187 Assegnazioni della CE per programmi

7269 Assegnazioni della UE per il Programma Spazio Alpino. Assistenza tecnica all'attività di Contact Point

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 182.689,00	€ 182.689,00	€ 92.031,00	€ 95.485,00

Stato di previsione delle spese:

6.5.2.2.109 Pianificazione territoriale e difesa suolo

7270 Contributi della UE per il Programma Spazio Alpino. Assistenza tecnica all'attività di Contact Point

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 182.689,00	€ 182.689,00	€ 92.031,00	€ 95.485,00

7272 Contributi statali per il Programma Spazio Alpino. Assistenza tecnica all'attività di Contact Point.

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 98.371,00	€ 98.371,00	€ 49.555,00	€ 51.415,00

**PROGRAMMA COMUNITARIO SPAZIO ALPINO  
PROGETTO CAPACities**

*Stato di previsione delle entrate:*

**2.1.181 Assegnazioni statali per progetti**

7266 Assegnazioni statali per il Programma Interreg IVB – Spazio Alpino. Progetto CAPACities

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 720,00	€ 720,00	€ 40.800,00	€ 40.800,00

**2.2.188 Assegnazioni della CE per progetti**

7264 Assegnazioni della UE per il Programma Interreg IVB – Spazio Alpino. Progetto CAPACities

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 2.280,00	€ 2.280,00	€ 129.200,00	€ 152.000,00

*Stato di previsione delle spese:*

**6.5.2.2.109 Pianificazione territoriale e difesa suolo**

7265 Contributi della UE per il Programma Interreg IVB – Spazio Alpino. Progetto CAPACities

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 2.280,00	€ 2.280,00	€ 129.200,00	€ 152.000,00

7267 Contributi statali per il Programma Interreg IVB – Spazio Alpino. Progetto CAPACities

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 720.000,00	€ 720.000,00	€ 40.800,00	€ 40.800,00

7268 Contributo regionale per il Programma Interreg IVB – Spazio Alpino. Progetto CAPACities

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
		€ 10.000,00	€ 20.000,00

**7.4.0.2.249 Fondi regionali per programmi comunitari**

4845 Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive dell'Unione Europea

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
		- € 10.000,00	- € 20.000,00

**PROGRAMMA COMUNITARIO SPAZIO ALPINO  
PROGETTO INNOCITè**

*Stato di previsione delle entrate:*

**2.1.181 Assegnazioni statali per progetti**

7275 Assegnazioni statali per il Programma Interreg IVB – Spazio Alpino. Progetto InnoCITè

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 16.800,00	€ 16.800,00	€ 16.800,00	€ 16.800,00

**2.2.188 Assegnazioni della CE per progetti**

7273 Assegnazioni della UE per il Programma Interreg IVB – Spazio Alpino. Progetto InnoCITè

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 53.200,00	€ 53.200,00	€ 53.200,00	€ 53.200,00

*Stato di previsione delle spese:*

**3.8.1.2.332 Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive**

7274 Contributi della UE per il Programma Interreg IVB – Spazio Alpino. Progetto InnoCITè

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 53.200,00	€ 53.200,00	€ 53.200,00	€ 53.200,00

7276 Contributi statali per il Programma Interreg IVB – Spazio Alpino. Progetto InnoCITè

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 16.800,00	€ 16.800,00	€ 16.800,00	€ 16.800,00

**VARIAZIONI COMPENSATIVE**

*Stato di previsione delle spese:*

**1.1.2.2.1 Relazioni internazionali**

5168 Spese per la partecipazione della regione ad associazioni ed organizzazioni costituite tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali dei Paesi membri dell'Unione Europea

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 33.591,07	- € 33.591,07		

1345 Spese per le attività di rappresentanza e per programmi di promozione all'estero, per le iniziative ed altre attività di rilievo internazionale

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 33.591,07	€ 33.591,07		

**7.2.0.1.182 Risorse strumentali**

5363 Spese per la gestione del parco automezzi

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 100.000,00	- € 100.000,00		

2756 Noleggio mezzi di trasporto

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 100.000,00	€ 100.000,00		

**5.2.3.2.97 Tutela delle fragilità: anziani e disabili**

4789 Provvidenze a favore dei tubercolotici non assistiti dall'INPS

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 6.653,70	- € 6.653,70		

4239 Contributi per la modifica agli strumenti di guida a favore di titolari di patente di guida A, B, o C speciali

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 6.653,70	€ 6.653,70		



6.4.6.3.149 Risorse idriche

4864 Spese per il finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 2.000.072,00	- € 1.400.050,40		

1784 Contributi in capitale agli ATO per la progettazione e la relativa realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al servizio idrico integrato

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 2.000.072,00	€ 1.400.050,40		

7.1.0.1.170 Funzionamento della Giunta regionale

296 Indennità di funzione al presidente della Giunta regionale ed agli assessori

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 50.000,00	- € 50.000,00		

297 Indennità di missione e rimborso per spese di trasporto ai componenti della Giunta o altri soggetti incaricati dal Presidente della Giunta

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 50.000,00	€ 50.000,00		

ALLEGATO B

UPB	CAP. SPESA	DESCRIZIONE CAP.	D.G. INIZIALE	D.G. NUOVA ATTRIBUZIONE
7.1.0.1.170	296	INDENNITÀ DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ED AGLI ASSESSORI	Presidenza Segretariato	Presidenza Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione
7.1.0.1.170	297	INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO PER SPESE DI TRASPORTO AI COMPONENTI DELLA GIUNTA O ALTRI SOGGETTI INCARICATI DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	Presidenza Segretariato	Presidenza Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione
7.2.0.1.174	306	SPESE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELLE SEGRETERIE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA	Presidenza Segretariato	Presidenza Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione
7.1.0.1.170	4203	SPESE DI OSPITALITÀ, RICEVIMENTI, RAPPRESENTANZA E SIMILI PER ESIGENZA DELLA GIUNTA REGIONALE E PER LE INIZIATIVE PROGRAMMATE SUL TERRITORIO	Presidenza Segretariato	Presidenza Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione
4.1.1.2.386	6854	INIZIATIVE DI SICUREZZA STRADALE E SVILUPPO DELL'OSSERVATORIO SUL TRAFFICO	Polizia Locale, Prevenzione e Protezione Civile	Giovani, Sport e Promozione Attività Turistica
4.1.1.3.387	5376	SPESE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	Polizia Locale, Prevenzione e Protezione Civile	Giovani, Sport e Promozione Attività Turistica
4.1.1.2.386	6780	INIZIATIVE DI SICUREZZA STRADALE E SVILUPPO DELL'OSSERVATORIO SUL TRAFFICO	Polizia Locale, Prevenzione e Protezione Civile	Giovani, Sport e Promozione Attività Turistica

UPB	CAP. ENTRATA	DESCRIZIONE CAP.	D.G. INIZIALE	D.G. NUOVA ATTRIBUZIONE
4.3.193	6779	ASSEGNAZIONE STATALE RIGUARDANTE IL BANDO REGIONALE 2003 ATTUATIVO DEL 1° PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE	Polizia Locale, Prevenzione e Protezione Civile	Giovani, Sport e Promozione Attività Turistica

(BUR2008018) (2.3.0)  
D.g.r. 13 ottobre 2008 - n. 8/8177  
Modalità per la restituzione delle somme e calcolo degli interessi in caso di decadenza dal beneficio finanziario (art. 27, l.r. 34/78, come modificato dall'art. 7, c. 20, l.r. 18/2007)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 31 luglio 2007, n. 18 la quale, all'art. 7 comma 20, modifica i commi 3 e 4 dell'art. 27 della l.r. 34/78, nel senso di stabilire che gli interventi legati alla concessione di un beneficio finanziario devono essere realizzati nei tempi stabiliti dai singoli atti di concessione del beneficio stesso, pena la decadenza di diritto;

Dato atto che i singoli atti di concessione di un beneficio finanziario, comunque denominato, devono stabilire i termini per l'avvio, l'avanzamento e la realizzazione dell'intervento oggetto del contributo e che il mancato rispetto dei termini stabiliti comporta, ai sensi della norma suddetta, la decadenza di diritto dal beneficio stesso;

Rilevato che può essere disposta, entro i termini fissati per l'attuazione dell'intervento, una proroga, da concedersi su richiesta del beneficiario, per motivi non dipendenti dalla sua volontà e per un periodo non superiore complessivamente a centottanta giorni;

Evidenziato che, ai sensi dei comma 3 dell'art. 27 l.r. 34/78, come modificato dalla l.r. 18/2007, è data facoltà al beneficiario di un contributo finanziario regionale di richiedere un'ulteriore

proroga, la quale può essere adottata solo previo conforme parere del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 1 della l.r. del 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2007);

Vista la d.g.r. n. 7531 del 27 giugno 2008 (II Provvedimento Organizzativo 2008) e, in particolare, l'allegato C4 «Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici», che integra le competenze e le modalità di funzionamento del Nucleo, in applicazione delle disposizioni introdotte dalla l.r. 18/2007, con riferimento alla possibilità di un'ulteriore concessione di proroga dei termini di realizzazione di interventi legati alla concessione di un beneficio finanziario;

Dato atto che, ai sensi di legge, il mancato rispetto dei termini suddetti e la mancata richiesta negli stessi termini di una proroga, o il suo diniego da parte delle strutture competenti, comporta la pronuncia di decadenza dal beneficio finanziario concesso e, fatta salva ogni altra responsabilità, l'obbligo di restituzione delle somme erogate corrispondenti agli interventi o alle parti di interventi non ancora realizzati;

Rilevato che tutti gli atti relativi alla proroga, alla pronuncia di decadenza, al recupero delle somme e al conseguente accertamento delle economie di spesa sono adottati dal dirigente competente della direzione incaricata o, in caso di attribuzione della funzione o di esternalizzazione dell'attività a enti, aziende, società regionali ovvero ad autonomie funzionali, dal funzionario competente secondo i rispettivi ordinamenti;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 27, comma IV, l.r. 34/78 «alle somme restituite è applicato il tasso d'interesse legale, calcolato sugli importi non utilizzati a partire dalla data dell'erogazione e secondo le modalità di carattere generale stabilite con provvedimento della Giunta regionale»;

Evidenziata, pertanto, la necessità di procedere, col presente provvedimento, a fissare le modalità di carattere generale con le quali i beneficiari, per i quali sia stata pronunciata la decadenza dal contributo, dovranno restituire gli importi non utilizzati, cui andrà applicato il tasso di interesse legale, calcolato a partire dalla data dell'erogazione del beneficio finanziario revocato;

Dato atto che ai sensi dell'art. 7, comma 21 della l.r. 18/2007, le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 27 della l.r. 34/1978, come sostituiti dal comma 20, si applicano agli interventi finanziati a partire dalla data di entrata in vigore della legge;

Ritenuto che la «data dell'erogazione» di cui all'art. 27, comma 4 della l.r. 34/1978, coincida con la data del mandato di pagamento con cui viene effettivamente liquidato il beneficio finanziario assegnato;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura

Ad unanimità dei voti espressi in forme di legge,

#### Delibera

1) le modalità di revoca ai sensi della l.r. 34/1978, art. 27, commi 3 e 4, stabilite nell'Allegato A, che si approva e forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di disporre la comunicazione del presente provvedimento agli enti, alle aziende, alle società ed alle autonomie funzionali del sistema regionale;

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

#### ALLEGATO A

##### **MODALITÀ DI REVOCA AI SENSI DELLA L.R. 34/1978, ART. 27, COMMI 3 E 4**

1. La decadenza del beneficiario dal diritto al contributo finanziario erogato, pronunciata ai sensi dell'art. 27, comma 3, della l.r. 34/78, comporta la restituzione delle somme erogate corrispondenti agli interventi o alle parti di intervento non ancora realizzate, intendendosi quale parte di intervento realizzato, quella che abbia una sua autonomia funzionale: tale valutazione va operata dal responsabile della struttura competente alla liquidazione del contributo finanziario.

2. Alle somme restituite in base al punto precedente, va applicato il tasso di interesse legale, calcolato sugli importi non utilizzati, intendendosi per tali le somme calcolate dal responsabile di cui al punto precedente, a partire dalla data dell'erogazione del beneficio finanziario, che coincide con la data del mandato di pagamento con cui viene effettivamente liquidato il beneficio finanziario assegnato.

3. L'atto relativo al recupero delle somme, adottato ai sensi dell'IV comma dell'art. 27 l.r. 34/78, individua il termine entro il quale il beneficiario, nei confronti del quale sia stata dichiarata la decadenza dal beneficio finanziario concesso, deve provvedere alla restituzione.

(BUR2008019)

(2.2.1)

**D.g.r. 13 ottobre 2008 - n. 8/8181**

**Adesione alle modifiche ed integrazioni della proposta di Accordo di Programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse site in Milano in attuazione dell'Accordo Quadro tra il Comune e le Ferrovie dello Stato s.p.a. per il potenziamento del sistema ferroviario milanese**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

– con d.g.r. n. 6198 del 19 dicembre 2007 Regione Lombardia ha deliberato di aderire alla proposta di Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000 e della l.r. 2/2003, per la trasformazione urbanistica, in variante al Piano Regolatore Generale vigente, delle aree ferroviarie dismesse site in Comune di Milano denominate «scalo Farini-Garibaldi, scalo Romana, scalo e stazione di Porta Genova, scalo basso di Lambrate, parte degli scali Certosa e Rogoredo, aree ferroviarie a S. Cristoforo», correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese, in attuazione dell'Accordo Quadro tra Comune di Milano e Ferrovie dello

Stato s.p.a. del 25 luglio 2005, successivamente integrato con ulteriore Accordo del 20 marzo 2007;

– in data 17 aprile 2008 si è riunita la Conferenza dei rappresentanti dell'AdP che, nell'avviare i lavori propedeutici all'ipotesi di Accordo, ha nominato la Segreteria Tecnica ed ha concordato sulla possibilità di coinvolgere altri soggetti e/o istituzioni nell'AdP al fine di garantirne la sua piena attuazione;

– con nota del 23 giugno 2008 Ferrovie dello Stato ha chiesto al comune di Milano di stralciare, a seguito di approfondimenti tecnici, l'area dello scalo Certosa dagli ambiti territoriali oggetto dell'AdP e di inserire quella dello scalo Greco-Breda;

– nella seduta del 30 giugno 2008, in relazione agli obiettivi dell'AdP, la Segreteria Tecnica ha:

– valutato positivamente la richiesta di FS in merito alla variazione delle aree;

– espresso la necessità di un adeguamento dell'atto di promozione dell'AdP;

– precisato che le aree oggetto dell'AdP, che verranno puntualmente delimitate dall'Accordo (circa 1.400.000 mq), potranno ricomprendere aree strumentali strettamente correlate o aree adiacenti al fine di facilitare la trasformazione urbanistica ed adeguare la struttura viaria;

Vista la comunicazione del Sindaco del comune di Milano, del 21 luglio 2008, prot. n. 592511/2008 del 22 luglio 2008, pervenuta in data 6 agosto 2008, prot. n. 97126, con la quale sono state trasmesse le modifiche ed integrazioni dell'atto di Promozione dell'Accordo di Programma in oggetto;

Considerato che le modifiche ed integrazioni proposte concordano e rafforzano gli obiettivi:

• dell'AdP che si intende promuovere, sintetizzabili nel:

– favorire la riqualificazione ambientale ed urbanistica delle aree ferroviarie di Milano dismesse o non più funzionali all'esercizio;

– assicurare il necessario coordinamento della programmazione degli investimenti derivati dalla valorizzazione delle aree con le previsioni delle opere infrastrutturali necessarie per il potenziamento delle linee dedicate al servizio ferroviario regionale nell'intera area suburbana milanese (nuove linee S);

– promuovere la trasformazione urbana di tali aree quale importante occasione per contribuire alla realizzazione di interventi di interesse pubblico;

– riqualificare il territorio ed in particolare le aree dismesse attraverso il loro recupero nell'obiettivo di una migliore utilizzazione delle aree già urbanizzate e per contenere il consumo di suolo libero in attuazione della legge regionale n. 12/2005;

• della programmazione regionale in materia, che prevede in particolare:

– il potenziamento delle infrastrutture per la mobilità, con interventi sulle infrastrutture ferroviarie necessarie a razionalizzare e migliorare l'accessibilità al nodo di Milano;

– la riqualificazione e lo sviluppo urbano, con interventi strategici di ristrutturazione urbanistica sulle aree già compromesse;

Confermato che, come già affermato nella d.g.r. n. 6198 del 19 dicembre 2007:

– le scelte di indirizzo infrastrutturali, condivise tra Comune di Milano e il Gruppo FS nei sopraccitati Accordi Quadro del 25 luglio 2005 e del 20 marzo 2007, non debbano essere considerate vincolanti, ma una base di lavoro indicativa ai fini della conclusione del procedimento dell'Accordo di Programma;

– l'attuazione degli interventi previsti richieda una valutazione condivisa tra gli Enti pubblici interessati in ordine alla sussistenza delle condizioni di compatibilità e coerenza rispetto all'attuale assetto e gestione del servizio ferroviario regionale nonché rispetto agli scenari di sviluppo del sistema ferroviario milanese per gli aspetti infrastrutturali e di servizio, secondo quanto previsto dagli strumenti della programmazione regionale;

– nella predisposizione dell'Accordo di Programma sia necessario prevedere idonee forme di rapporto e di collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati interessati all'attuazione dell'iniziativa, al fine di una più precisa e condivisa definizione degli elementi che costituiscono l'oggetto dell'Accordo di Programma, onde ottenere risultati ampi e significativi;

Ritenuto di confermare la propria adesione alla proposta di Accordo di Programma a seguito delle modifiche ed integrazioni

apportate dal comune di Milano all'atto di promozione su richieste di FS;

Visti il Programma Regionale di Sviluppo della VIII legislatura, approvato con d.c.r. n. 25 del 26 ottobre 2005, e i successivi aggiornamenti annuali mediante i Documenti di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale, ed in particolare:

- l'ambito 6.1 «Infrastrutture prioritarie» e il relativo asse di intervento 6.1.4 «Nodo milanese», che conferma l'esigenza di intervenire sulle infrastrutture necessarie a razionalizzare e migliorare l'accessibilità al nodo di Milano e il ruolo strategico del passante (la conclusione del primo e l'avanzamento degli studi per il secondo);
- l'ambito 6.5 «Valorizzazione del territorio» e il relativo asse di intervento 6.5.5 «La riqualificazione e lo sviluppo urbano» che considera prioritario il recupero degli spazi urbani sottoutilizzati o degradati e la valorizzazione del patrimonio pubblico con iniziative per la qualificazione complessiva delle aree urbane interessate;

Visto il d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, art. 34, recante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma finalizzati alla definizione ed all'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;

Vista la l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 «Programmazione negoziata regionale», ed in particolare quanto disposto dall'art. 6, comma 12, in ordine alle modalità di partecipazione della Regione ad Accordi di Programma promossi da altri enti;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

#### Delibera

1. di prendere atto delle modifiche ed integrazioni all'atto di promozione dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000, per la trasformazione urbanistica, in variante al Piano Regolatore Generale vigente, approvato con d.g.r. n. 29471 del 26 febbraio 1980, delle aree ferroviarie dismesse site in Comune di Milano denominate «scalo Farini-Garibaldi, scalo Romana, scalo e stazione di Porta Genova, scalo basso di Lambrate, parte degli scali Certosa e Rogoredo, aree ferroviarie a S. Cristoforo» correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese, in attuazione dell'Accordo Quadro tra Comune di Milano e Ferrovie dello Stato s.p.a. del 25 luglio 2005, successivamente integrato con ulteriore Accordo del 20 marzo 2007, comunicate dal comune di Milano con nota del 21 luglio 2008, prot. n. 592511/2008 del 22 luglio 2008, pervenuta in data 6 agosto 2008, prot. n. 97126, e relative a:

- stralcio dell'area dello scalo Certosa dagli ambiti territoriali oggetto dell'AdP ed inserimento di quella dello scalo Greco-Breda;
- possibilità di coinvolgere altri soggetti e/o istituzioni nell'AdP al fine di garantirne la sua piena attuazione;
- al nuovo termine entro il quale deve essere definito l'AdP, ora fissato in 270 gg. dalla data della nuova adesione regionale;

2. di confermare per i motivi citati in premessa, ai sensi della l.r. 2/2003, la propria adesione alla proposta di Accordo di Programma di cui al punto precedente;

3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. n. 2/2003;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 3, della l.r. n. 2/2003.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080110)

**D.g.r. 13 ottobre 2008 - n. 8/8209**

**Designazione del componente, con funzioni di vice-presidente, della Sezione Regionale della Lombardia nell'Albo nazionale gestori ambientali**

(1.8.0)

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.m. Ambiente 28 aprile 1998, n. 406 «Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti» e s.m.i.;

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;

Richiamato in particolare l'art. 212, comma 3, lettera b), del d.lgs. 152/06, che prevede che un componente della Sezione regionale e provinciale dell'Albo sia «un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla regione...»;

Atteso che lo svolgimento di tale incarico non comporta spese per la Regione Lombardia;

Vista la candidatura del dott. Roberto Cerretti attualmente in servizio presso la D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, con la funzione di Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Certificazioni;

Ritenuto necessario procedere alla nomina, in seno al suddetto organo, del dott. Roberto Cerretti, Dirigente della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, in quanto professionalmente idoneo, come risulta dal curriculum vitae depositato agli atti della stessa Direzione Generale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1. di designare quale componente, in rappresentanza della Regione Lombardia, della Sezione Regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali il dott. Roberto Cerretti;

2. di notificare il presente atto ai soggetti interessati e di pubblicare lo stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080111)

**D.g.r. 17 ottobre 2008 - n. 8/8211**

**Adesione della Regione Lombardia alla proposta di Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e della l.r. n. 2/2003, per la trasformazione urbanistica delle aree prescelte per ospitare l'Expo 2015**

(2.2.1)

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la comunicazione del Sindaco del Comune di Milano, prot. n. 811941/2008 del 17 ottobre 2008 con la quale è stata promossa la procedura per la definizione di un Accordo di Programma tra Comune di Milano, Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Rho e la Società Poste Italiane s.p.a. al fine di consentire la realizzazione dell'Expo 2015, anche attraverso la definizione della idonea disciplina urbanistica, e per la riqualificazione dell'area successivamente allo svolgimento dell'evento;

Premesso che:

- il Comune di Milano, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano e l'ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano hanno costituito in data 16 ottobre 2006 il «Comitato di candidatura Expo-Milano 2015» (di seguito Comitato) al fine di promuovere la candidatura della città;

- il Comitato ha individuato l'area idonea ad ospitare l'Expo 2015 nel settore a nord-ovest della Città di Milano, comprendente anche parte del territorio della Città di Rho (di seguito sito);

- il consiglio comunale di Milano, con atto n. 59/2007 del 19 ottobre 2007, ha deliberato di acquisire, nel caso di assegnazione della manifestazione alla città, la disponibilità delle aree fissando le condizioni dell'accordo con le proprietà private, nonché subordinando l'acquisizione delle stesse alla successiva approvazione di una variante urbanistica finalizzata a consentire la riqualificazione del sito;

- il 31 marzo 2008 il Bureau International des Exposition ha designato la Città di Milano quale sede dell'Expo 2015;

Considerato che:

- la realizzazione dell'Expo 2015 richiederà l'attuazione di opere e di interventi di elevato valore urbanistico, architettonico ed ambientale, nonché il potenziamento e la razionalizzazione del sistema infrastrutturale esistente;

- il sito è allo stato attuale prevalentemente ineditato: i principali manufatti presenti (in particolare un parcheggio pubblico, una centrale elettrica, tralicci ad alta tensione ed un impianto di smistamento di Poste Italiane s.p.a.) andranno in parte demoliti e in parte ricollocati, sia sullo stesso sito, sia su aree esterne;

- la futura destinazione del sito è un tema di particolare importanza in quanto l'Expo 2015 si pone anche come l'occasione per poter restituire alla vita un ambito, oggi senza particolari qualità urbane, avendo perso la vocazione agricola che lo caratterizzava;

Preso atto che gli obiettivi generali dell'Accordo di Programma sono:

- l'attribuzione all'area della disciplina urbanistica idonea alla



realizzazione dell'Expo 2015 e la successiva riqualificazione dell'area in linea con i processi di sviluppo e trasformazione della città di Milano;

- la dotazione di una grande superficie a parco nonché di attrezzature pubbliche al servizio dell'Expo 2015 e della Città;
- il miglioramento e la razionalizzazione del sistema infrastrutturale della mobilità gravitante sull'area;

Rilevato che:

- Regione Lombardia ha da sempre promosso una forte azione di sostegno e promozione integrata a livello internazionale finalizzata a ottenere la designazione della città di Milano quale sede di Expo 2015 e che tale assegnazione si configura come una priorità di orientamento delle policy istituzionali e internazionali;

- L'Expo 2015 si presenta come occasione di valorizzazione del territorio lombardo e delle sue eccellenze, nonché come opportunità unica di accelerazione delle trasformazioni socio-economiche regionali che richiedono una forte azione di governance;

- L'Accordo di Programma garantisce l'azione integrata e coordinata di soggetti pubblici e privati interessati per l'esecuzione degli interventi pubblici e di interesse pubblico necessari alla realizzazione dell'Expo 2015;

Preso atto che il regime urbanistico vigente destina le aree comprese nel sito a «VA verde agricolo compreso nei parchi pubblici urbani e territoriali», «aree di salvaguardia ambientale», quanto alle aree in Comune di Milano, nonché a «Verde agricolo», quanto alle aree in Comune di Rho, e che, pertanto, è necessario variare gli strumenti urbanistici generali vigenti, rendendo le aree suddette urbanisticamente compatibili all'intervento che si intende realizzare;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della VIII legislatura, approvato con d.c.r. n. 25 del 26 ottobre 2005, e i successivi aggiornamenti annuali mediante i Documenti di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale;

Visto il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale 2009-2011 approvato con d.c.r. n. 685 del 29 luglio 2008;

Visto il d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», ed in particolare l'art. 34 recante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma finalizzati alla definizione ed all'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;

Vista la l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, «Programmazione negoziale regionale», ed in particolare quanto disposto dall'art. 6, comma 12, in ordine alle modalità di partecipazione della Regione ad Accordi di Programma promossi da altri Enti;

Vista la l.r. n. 12 dell'11 marzo 2005 «Legge per il governo del territorio», ed in particolare quanto disposto all'art. 25 in relazione alle variazioni del PRG mediante atti di programmazione negoziata;

Visto il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», ed in particolare l'art. 14 relativo a Expo Milano 2015;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

#### Delibera

1. di aderire alla proposta di Accordo di Programma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6, comma 12, della l.r. n. 2/2003, promosso dal Comune di Milano e finalizzato a consentire la realizzazione dell'Expo 2015, anche attraverso la definizione della idonea disciplina urbanistica, e per la riqualificazione dell'area successivamente allo svolgimento dell'evento;

2. di stabilire la partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000, dando atto che l'Accordo deve essere definito entro il termine di 300 giorni dalla data del presente provvedimento;

3. di prendere atto che i soggetti interessati all'Accordo di Programma sono:

- Regione Lombardia;
- Provincia di Milano;
- Comune di Milano;
- Comune di Rho;
- Poste Italiane s.p.a.;

4. di prevedere nella predisposizione dell'Accordo di Programma idonee forme di rapporto e di collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati interessati all'attuazione dell'iniziativa, al fine di una più precisa e condivisa definizione degli elementi che costituiscono l'oggetto dell'Accordo di Programma, onde ottenere risultati ampi e significativi;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. n. 2/2003;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 3, della l.r. n. 2/2003.

Il segretario: Pilloni

## D) ATTI DIRIGENZIALI

### GIUNTA REGIONALE Presidenza

(BUR20080112)

(2.2.1)

**D.d.s. 20 ottobre 2008 - n. 11577**

**Direzione Centrale Programmazione Integrata - Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo - Approvazione bando «Progetti ed interventi innovativi sulle tematiche sicurezza sul lavoro ed energia e ambiente»**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RICERCA E INNOVAZIONE

Vista la d.g.r. n. 2210 del 29 marzo 2006 con oggetto: «Schema di Accordo di Programma con il Sistema Camerale Lombardo per lo Sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo» divenuto operativo con la sottoscrizione dell'accordo che sancisce l'alleanza strategica tra la Regione Lombardia e il Sistema Camerale, disegnando un quadro di collaborazione dove si individuano le priorità e su di esse si concentrano gli sforzi;

Visto:

- l'Accordo di Programma sottoscritto in data 16 giugno 2006 da Regione Lombardia e dal Sistema Camerale Lombardo ed inserito nella Raccolta Convenzione e Contratti in data 20 giugno 2006 n. 8970/RCC, che prevede tra le azioni da realizzare nell'ambito dell'Asse 1 Innovazione azioni di supporto alle singole imprese per la realizzazione di processi di innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale, rafforzare le competenze e le capacità del proprio capitale umano e, nel contempo, attivare adeguate strumenti finanziari nella gestione dei processi innovativi;

- che Regione Lombardia e Camere di Commercio lombarde, nell'ambito degli impegni assunti con l'Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, intendono favorire i processi di innovazione per la competitività delle imprese lombarde in particolare nei settori della sicurezza sul lavoro e dell'energia e sviluppo ambientale, finanziando le iniziative sulla base del principio di addizionalità;

Dato atto che la Segreteria Tecnica di cui all'art. 8 del sopra citato Accordo di Programma, nella riunione del 6 novembre 2007, richiamate le decisioni assunte dal Comitato Attuativo Asse 1 del 29 ottobre 2007, ha approvato le linee-guida del Bando Innovazione, dando priorità al rapporto fra innovazione ed energia-sostenibilità-sicurezza sul lavoro, con un approccio trasversale rispetto a settori, filiere e dimensioni d'impresa;

Ritenuto, in attuazione di quanto previsto dall'accordo di Programma Regione Lombardia/Sistema Camerale Lombardo e stabilito in sede di Segreteria tecnica, di approvare il bando «Progetti ed interventi innovativi sulle tematiche sicurezza sul lavoro ed energia e ambiente» (individuato nell'allegato «A» che forma parte integrante e sostanziale del presente atto) per l'assegnazione di contributi secondo le seguenti misure:

- Misura 1 «Progetti di ricerca, sperimentazione e prototipizzazione per l'innovazione di prodotto e processo nel campo della sicurezza sul lavoro;

- Misura 2 «Progetti di innovazione per la ricerca, sperimentazione e prototipizzazione nel campo dell'energia e dell'ambiente»;

Dato atto che il bando «Progetti ed interventi innovativi sulle tematiche sicurezza sul lavoro ed energia e ambiente» prevede le seguenti coperture finanziarie da parte degli Enti coinvolti:

– € 9.000.000,00 da parte di Regione Lombardia, così ripartiti e suddivisi in relazione alle disponibilità di bilancio e ai capitoli:

– € 2.000.000,00 – Presidenza, DCPI, Struttura Ricerca e Innovazione, bilancio 2009, capitolo 3.2.2.3.51.5427 «Fondo unico per iniziative a favore dello sviluppo dell'alta formazione, ricerca e innovazione»;

– € 1.200.000,00 – D.G. Artigianato e Servizi, Presidenza DCPI, Struttura Ricerca e Innovazione, bilancio 2009, capitolo 3.2.2.3.51.5427 «Fondo unico per iniziative a favore dello sviluppo dell'alta formazione, ricerca e innovazione» (derivanti da risorse non utilizzate per il settore artigiano, ma per altri settori, in precedenti bandi e riferiti ad azioni realizzate nell'ambito dell'Asse 1 Innovazione);

– € 4.800.000,00 – D.G. Industria, PMI e Cooperazione, bilancio 2009, capitolo 3.3.2.3.381.6906 «Fondo unico delle politiche regionali per la competitività dell'industria, per le PMI e per la cooperazione»;

– € 1.000.000,00 – D.G. Ambiente, bilancio 2009, capitolo 6.4.3.2.161.5787 «Trasferimenti statali per le funzioni conferite alla regione in materia ambientale»;

– € 6.000.000,00 da parte del sistema Camerale  
per un totale complessivo pari a € 15.000.000,00;

Considerato che:

- il processo di gestione e attuazione delle attività connesse al bando «Progetti ed interventi innovativi sulle tematiche sicurezza sul lavoro ed energia e ambiente» rappresenta, nel suo insieme, un'attività complessa, che implica il coinvolgimento di diversi soggetti e il ricorso a molteplici risorse professionali e finanziarie, e che necessita, di un costante e attento monitoraggio al fine di garantire il corretto impiego delle risorse messe a disposizione per il bando;

- che Cestec s.p.a. svolge consolidata attività di assistenza e supporto alle politiche regionali di sostegno e sviluppo della competitività delle imprese lombarde;

Ritenuto quindi di identificare, concordemente con le altre DD.GG. che cofinanziano l'attuazione del bando, Cestec s.p.a. quale ente che fornirà assistenza tecnica per la definizione dei criteri, l'istruttoria formale e valutazione di merito, il supporto alla verifica formale delle rendicontazioni delle domande con le modalità che saranno convenute in apposita lettera di incarico, formulata ai sensi della Convenzione quadro tra Regione Lombardia e Cestec s.p.a. sottoscritta in data 2 febbraio 2007;

Dato atto che si procederà all'impegno ed alla liquidazione delle somme poste in carico a Regione Lombardia per l'attuazione del bando con successivo atto;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i conseguenti provvedimenti attuativi;

Decreta

Per i motivi esposti nelle premesse:

1. di approvare il bando «Progetti ed interventi innovativi sulle tematiche sicurezza sul lavoro ed energia e ambiente» (individuato nell'allegato «A» che forma parte integrante e sostanziale del presente atto) per assegnazione di contributi, secondo le seguenti misure:

- Misura 1 «Progetti di ricerca, sperimentazione e prototipizzazione per l'innovazione di prodotto e processo nel campo della sicurezza sul lavoro»;
- Misura 2 «Progetti di innovazione per la ricerca, sperimentazione e prototipizzazione nel campo dell'energia e dell'ambiente»;

2. di demandare a Cestec s.p.a. la gestione delle attività collegate all'assistenza tecnica con le modalità che saranno convenute in apposita lettera di incarico;

3. di dare atto che si procederà all'impegno ed alla liquidazione delle somme poste in carico a Regione Lombardia per l'attuazione del bando con successivo atto;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia.

Il dirigente: Ferruccio Ceccarelli

ALLEGATO «A»

## Regione Lombardia – Camere di Commercio Lombarde

### BANDO PROGETTI ED INTERVENTI INNOVATIVI SULLE TEMATICHE SICUREZZA SUL LAVORO ED ENERGIA E AMBIENTE

#### INDICE

1. Finalità e risorse
2. Soggetti beneficiari
  - 2.1. Soggetti beneficiari
  - 2.2. Regime di aiuto
3. Descrizione delle misure
  - 3.1. Misura 1.1 «Progetti di innovazione di prodotto e di processo per la sicurezza sul lavoro»
    - 3.1.1. Obiettivo
    - 3.1.2. Risorse Finanziarie
    - 3.1.3. Valore del contributo
      - 3.1.3.1. Micro Imprese
      - 3.1.3.2. Piccole e Medie imprese
      - 3.1.3.3. Associazione Temporanea di Imprese o Accordo di Cooperazione
    - 3.1.4. Progetti e interventi ammessi al contributo
    - 3.1.5. Tempistica
    - 3.1.6. Spese ammissibili
    - 3.1.7. Criteri di Valutazione e di Premialità
  - 3.2. Misura 1.2 «Interventi e progetti di innovazione per l'energia e l'ambiente»
    - 3.2.1. Obiettivo
    - 3.2.2. Risorse Finanziarie
    - 3.2.3. Valore del contributo
      - 3.2.3.1. Micro Imprese
      - 3.2.3.2. Piccole e Medie imprese
      - 3.2.3.3. Associazione Temporanea di Imprese o Accordo di Cooperazione
    - 3.2.4. Progetti e interventi ammessi al contributo
    - 3.2.5. Tempistica
    - 3.2.6. Spese ammissibili
    - 3.2.7. Criteri di Valutazione e di Premialità
4. Modalità di Presentazione delle domande
5. Istruttoria delle domande
6. Nucleo Tecnico di Valutazione
7. Approvazione delle graduatorie
8. Modalità di rendicontazione
9. Erogazione del contributo
10. Ispezioni, controlli, revocche e rinunce
11. Informativa sul trattamento dei dati personali
12. Responsabile del procedimento e informazioni

#### 1. Finalità e Risorse Finanziarie

Regione Lombardia e Camere di Commercio lombarde, nell'ambito degli impegni assunti con l'Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, intendono favorire i processi di innovazione per la competitività delle imprese lombarde in particolare nei settori della sicurezza sul lavoro e dell'energia e sviluppo ambientale, finanziando le iniziative sulla base del principio di addizionalità.

La politica regionale in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro si propone infatti di intensificare gli sforzi per migliorare le condizioni in cui si svolge l'attività lavorativa, anche promuovendo iniziative tese all'individuazione di soluzioni innovative mediante il rafforzamento della ricerca, lo scambio di conoscenze e l'applicazione pratica dei risultati, così come previsto dal Piano Regionale 2008-2010 approvato con d.g.r. 6918 del 2 aprile 2008.

La politica regionale in materia di energia ed ambiente prevede ampie linee di azione ed una programmazione che tende a minimizzare i costi energetici ed i relativi impatti sull'ambiente, allo scopo di promuovere la crescita dell'industria energetica, tenendo conto dello sviluppo socio-economico e socio-sanitario della popolazione.

Con il presente bando s'intende favorire in via sperimentale la ricerca, sperimentazione e prototipizzazione di prodotti, componenti, materiali o impianti sia nell'ambito della sicurezza sul lavoro sia nell'ambito energetico ed ambientale.

#### PROGETTI E INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

Sono ammessi al contributo progetti e interventi relativi ad entrambe le tematiche settoriali previste dal Bando (sicurezza, energia e sostenibilità ambientale) mirati all'introduzione sul

mercato e all'utilizzo innovativo di prodotti/tecnologie con caratteristiche innovative rispetto a quelli esistenti:

- progetti finalizzati allo sviluppo pre-competitivo o all'utilizzo innovativo di prodotti/tecnologie finalizzati al risparmio energetico, sia inteso come riduzione dei consumi che come utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- progetti finalizzati allo sviluppo pre-competitivo o all'utilizzo innovativo di prodotti/tecnologie che comportino una riduzione dell'impatto ambientale e degli effetti inquinanti derivanti dai cicli di produzione, sia in termini di emissioni sia di rifiuti;
- progetti finalizzati allo sviluppo pre-competitivo o all'utilizzo innovativo di prodotti/tecnologie finalizzati ad incrementare il livello di sicurezza sul lavoro e negli ambienti di lavoro.

Sono ammessi progetti e interventi/attività ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Decreto Ministero Sviluppo Economico n. 87 del 27 marzo 2008 riferiti a:

- ricerca fondamentale (lavori sperimentali svolti per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni, senza che siano previste applicazioni dirette);
- ricerca industriale (ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi, per migliorare i prodotti);
- sviluppo sperimentale (acquisizione e combinazione di capacità esistenti per produrre piani, progetti per prodotti e processi nuovi e di prototipi);
- studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale;
- spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI;
- messa a disposizione di personale altamente qualificato.

Non sono ammessi al contributo interventi finalizzati alla messa a norma degli impianti e delle strutture per rispetto dei limiti di legge e delle norme esistenti. Gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti.

Le risorse finanziarie messe a disposizione di Regione Lombardia e del Sistema Camerale sono complessivamente le seguenti:

Misure	Sistema camerale	Regione Lombardia	Totale
1. Progetti di innovazione di prodotto e di processo per la sicurezza sul lavoro	2 milioni	3 milioni	5 milioni
2. Progetti di innovazione per l'energia e l'ambiente	4 milioni	6 milioni	10 milioni
<b>TOTALE</b>	<b>6 milioni</b>	<b>9 milioni</b>	<b>15 milioni</b>

Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo con atti approvati di comune accordo si riservano la possibilità di:

- riaprire i termini di scadenza in caso di non esaurimento delle risorse disponibili;
- effettuare eventuali compensazioni, in caso di risorse non utilizzate, fra la due misure, fra le Micro imprese e le PMI o nella ripartizione provinciale delle risorse finanziarie; le risorse stanziata da parte di Regione Lombardia - D.G. Artigianato e Servizi sono destinate a finanziare esclusivamente la Misura 1;
- rifinanziare una o entrambe le misure con ulteriori stanziamenti.

## 2. Soggetti beneficiari

### 2.1 Soggetti beneficiari

Possono accedere al presente Bando le micro, piccole e medie imprese, singole o aggregate (ATI o Accordi di cooperazione), aventi Sede/Unità Locale iscritta presso il Registro Imprese/R.E.A. di una delle Camere di Commercio della Lombardia, e, nel caso di imprese artigiane, all'Albo degli artigiani, attive ed in regola con il pagamento del Diritto Annuale.

Ogni impresa, singola o associata, può presentare un solo progetto e su una sola delle due Misure previste nel presente bando.

La definizione di micro, piccola e media impresa è quella di cui all'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), in GUCE L 214 del 9 agosto 2008.

### 2.2 Regime di aiuto

Il contributo è soggetto ai limiti di cui al Regolamento Comunitario n. 1998 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*) (1).

L'impresa in sede di presentazione della domanda dovrà autocertificare i contributi già ottenuti o richiesti che incidano sul massimale (€ 200.000,00) di cui al Regolamento Comunitario «*de minimis*».

Sono dunque escluse le aziende dei settori non ammessi dal Regolamento Comunitario e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di Associazione Temporanea di imprese e di Accordo di Cooperazione il regolamento *de minimis* si applica alla singola impresa.

## 3. Descrizione delle misure

### 3.1 Misura 1 - «Progetti di ricerca, sperimentazione e prototipizzazione per l'innovazione di prodotto e processo nel campo della sicurezza sul lavoro»

#### 3.1.1 Obiettivo

La misura intende rappresentare una prima sperimentazione e applicazione finalizzata a dare risposta ai fabbisogni legati al tema complessivo e articolato della sicurezza negli ambienti di lavoro, e costituire un utile momento di ricognizione delle esigenze presenti nell'ambito del tessuto produttivo lombardo, percorso necessario per perfezionare e orientare gli interventi incentivanti messi in campo dall'amministrazione regionale e dal sistema camerale.

Il presente bando intende favorire la ricerca, sperimentazione, e prototipizzazione di prodotti, componenti, materiali o impianti innovativi nell'ambito di:

- strumenti e sistemi per la sicurezza negli ambienti di lavoro;
- strumenti e sistemi per la prevenzione degli infortuni e degli incidenti sul lavoro;
- impianti e complementi d'arredo ergonomici.

#### 3.1.2 Risorse

Le risorse complessivamente stanziata ammontano a € 5.000.000,00 di cui:

- € 2.000.000,00, da parte del Sistema camerale lombardo;
- € 3.000.000,00 da parte di Regione Lombardia.

Le risorse di Regione Lombardia sono così suddivise:

- € 1.800.000, da parte di Regione Lombardia - D.G. Industria, PMI e Cooperazione;
- € 1.200.000, da parte di Regione Lombardia - D.G. Artigianato e Servizi.

### Ripartizione delle risorse su base provinciale (in euro)

Provincia	Risorse del sistema camerale (€)	Regione Lombardia (€)	Risorse totali Misura 3.1 (€)	Di cui, risorse riservate alle Micro Imprese (€)
BERGAMO	180.000	270.000	450.000	135.000
BRESCIA	70.000	105.000	175.000	52.500
COMO	70.000	105.000	175.000	52.500
CREMONA	50.000	75.000	125.000	37.500
LECCO	50.000	75.000	125.000	37.500
LODI	10.000	15.000	25.000	7.500
MANTOVA	80.000	120.000	200.000	60.000
MILANO	1.140.000	1.710.000	2.850.000	855.000
MONZA e BRIANZA	120.000	180.000	300.000	90.000
PAVIA	100.000	150.000	250.000	75.000
SONDRIO	30.000	45.000	75.000	22.500
VARESE	100.000	150.000	250.000	75.000
<b>TOTALE</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.500.000</b>

#### 3.1.3 Valore del contributo

Il contributo sarà concesso in conto capitale a fondo perduto e sarà pari al 50% delle spese indicate nella domanda e ritenute

(1) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 - pubblicato sul sito <http://eur-lex.europa.eu> e sulla GUCE L 379 del 28 dicembre 2006.



ammissibili fino ad un importo massimo indicato ai successivi punti 3.1.3.1 e 3.1.3.2.

Il contributo è assegnato direttamente all'impresa singola o alla capofila/mandataria in caso di Associazione Temporanea di Impresa o di Accordo di Cooperazione.

Ogni impresa potrà presentare una sola domanda di contributo per tipologia di progetto di cui al successivo punto 3.1.4.

### 3.1.3.1 Micro imprese

Alle Micro imprese anche iscritte all'albo delle imprese artigiane, sono riservate complessivamente risorse pari al 30% delle risorse complessive messe a disposizione in ogni territorio provinciale.

Le Micro imprese devono presentare progetti con investimento complessivo pari ad almeno € 20.000,00 (al netto di IVA).

Il contributo è pari al 50% delle spese ammissibili e per un importo in valore assoluto entro il limite massimo del *de minimis* (€ 200.000,00 per le imprese che non hanno usufruito di contributi nel triennio).

### 3.1.3.2 Piccole e Medie Imprese

Le Piccole e Medie Imprese, anche iscritte all'albo delle imprese artigiane, devono presentare progetti con investimento complessivo pari ad almeno € 100.000,00 (al netto di IVA).

Il contributo è pari al 50% delle spese ammissibili ed in valore assoluto entro il limite massimo del *de minimis* (€ 200.000,00 per le imprese che non hanno usufruito di contributi nel triennio).

### 3.1.3.3 Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Accordo di Cooperazione

Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese o Accordo di Cooperazione il contributo è assegnato all'impresa capofila/mandataria nei limiti del «*de minimis*» conteggiato in capo alle singole imprese aggregate.

### 3.1.4 Progetti ed interventi ammessi al contributo

Sono ammesse al contributo le seguenti tipologie di progetti:

- Progetti di innovazione tecnologica diretti ad ideare, sperimentare soluzioni innovative idonee a rendere più sicure le attività lavorative che si avvalgono di macchinari e attrezzature comprese le macchine per lo spostamento di materiali ed il movimento terra;

- Progetti di innovazione tecnologica diretti ad ideare e sperimentare soluzioni innovative a prodotti, strumenti e sistemi, anche incentrati sull'utilizzo delle tecnologie ICT, specificamente rivolti alla salvaguardia della sicurezza e della salute degli addetti alle attività aziendali, quali a titolo esemplificativo e non limitativo:

- protezioni antinfortunistiche per macchine utensili e automatismi industriali;
- dispositivi di monitoraggio dello stato dell'ambiente di lavoro al fine di controllare l'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici;
- impianti di rilevazione incendio e gas;
- apparecchi finalizzati alla eliminazione o riduzione dell'impiego di sostanze pericolose dal ciclo produttivo;
- protezioni perimetrali di segregazione per la sicurezza di aree pericolose;
- protezioni da applicare a bordo macchina per la protezione degli operatori;
- impianti per il controllo e la riduzione del rumore industriale prodotto dal funzionamento dei macchinari;
- tappeti elettrosensibili di sicurezza, tappeti antiscivolo e antifatica;
- serramenti marcati CE che rispondano a requisiti di isolamento acustico;
- docce e lava occhi d'emergenza;
- armadi e contenitori di sicurezza;
- dispositivi di protezione individuale;

- Progetti di innovazione tecnologica diretti ad ideare e sperimentare soluzioni innovative idonee ad accrescere le caratteristiche di ergonomia, funzionalità, sicurezza nei prodotti e negli impianti, arredi e complementi di arredo per uffici e luoghi di lavoro.

### 3.1.5 Tempistica

Sono ammessi i progetti iniziati in data successiva alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

I progetti ammessi dovranno essere ultimati entro 12 mesi dalla data di concessione del contributo, e comunque non essere ultimati prima di 6 mesi dalla data di concessione del contributo; è possibile richiedere proroga motivata per il mancato rispetto dei tempi di ultimazione del progetto, per un periodo massimo di ulteriori 3 mesi.

### 3.1.6 Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- 1) spese per l'acquisto dei materiali funzionali alla realizzazione di prototipi ed impianti pilota nei limiti del 25% del costo totale del progetto;

- 2) spese per test e prove operative presso centri già accreditati da organismi competenti/enti di certificazione riconosciuti a livello nazionale;

- 3) spese per trasferimenti di tecnologia mediante acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate;

- 4) contratti con Università, Centri di ricerca registrati QuESTIO ([www.questio.it](http://www.questio.it)), Centri di Eccellenza finalizzati all'acquisizione di competenze in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico in relazione al progetto;

- 5) spese per servizi di consulenza tecnologica e specialistica anche di altri Centri di Ricerca presenti in regione Lombardia ed anche in materia di sicurezza forniti da specialisti esterni, quali lo svolgimento di ricerche a carattere applicativo, lo studio di metodologie riguardanti i processi produttivi;

- 6) spese per acquisto e installazione di attrezzature tecnologiche e strumentazione informatica strettamente connesse alla progettazione, nei limiti del 25% del costo totale del progetto;

- 7) spese per la consulenza del Revisore Contabile relative alla validazione delle spese ammissibili del progetto;

- 8) spese per il personale tecnico interno impiegato nel progetto, nei limiti del 35% del costo totale del progetto;

- 9) spese generali a forfait nei limiti del 10% dei costi relativi ai precedenti punti 7) e 8).

Non sono ammesse a contributo le spese relative a:

- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti ad obblighi di legge;
- materiale di consumo e minuterie;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- costi di manutenzione;
- acquisto e locazione di terreni e fabbricati;
- spese per servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenza per la stesura e la presentazione del progetto;
- spese notarili ed oneri accessori.

### 3.1.7 Criteri di Valutazione e Premialità

Le graduatorie saranno elaborate e proposte dal Nucleo di valutazione, di cui al punto 6, attraverso un insieme di parametri oggettivi volti ad attribuire una valutazione di merito del progetto o intervento, come di seguito meglio precisato:

CRITERI	Punteggio massimo
1. Grado di innovatività dell'iniziativa in relazione alla sicurezza sul lavoro	0-40
2. Fattibilità tecnica del progetto	0-30
3. Progetti relativi a settori o situazioni ad alta incidentalità o che riducano significativamente lo sforzo umano	0-10
4. Risorse umane (interne ed esterne) e strumentali coinvolte (quantità e qualità)	0-10
5. Replicabilità del progetto nel proprio e in altri settori	0-10
<b>Punteggio massimo ottenibile</b>	<b>100</b>

Saranno ritenuti ammissibili a contributo solamente i progetti che avranno totalizzato un punteggio pari almeno a 70 (soglia minima di ammissione al contributo).

Ai progetti che raggiungeranno la soglia minima di ammissione verranno assegnati punteggi addizionali, sulla base dei se-

guenti criteri di premialità dichiarati dall'impresa nella domanda:

CRITERI DI PREMIALITÀ	Punteggio aggiornato (punti)
Progetti che sviluppano anche le modalità di diffusione e comunicazione del prodotto sul territorio e/o con prospettive di sviluppo di filiera sul territorio	1-5
Nuove imprese, iscritte al registro imprese non prima dell'1 gennaio 2007	2
Progetti sviluppati in collaborazione con Università o Centri di Ricerca selezionati tramite il sistema QuESTIO ( <a href="http://www.questio.it">www.questio.it</a> )	1-4
Imprese a prevalente titolarità femminile	2
Imprese a prevalente titolarità giovanile (meno di 35 anni)	2

Per imprese a «prevalente titolarità femminile» si intendono:

- le imprese individuali in cui il titolare sia una donna;
- le società di persone e le società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute;
- le società di capitali in cui almeno i due terzi delle quote siano detenuti da donne e l'organo di amministrazione sia composto per almeno i due terzi da donne.

Le imprese a «prevalente titolarità giovanile» sono individuate con le medesime quote di partecipazione di cui sopra, riferite ai giovani; sono considerati giovani i soggetti con età superiore a 18 anni e fino a 35 compiuti alla data di presentazione della domanda.

### 3.2 Misura 2 «Progetti di innovazione per la ricerca, sperimentazione e prototipizzazione nel campo dell'energia e dell'ambiente»

#### 3.2.1 Obiettivo

La misura intende rappresentare una prima sperimentazione e applicazione finalizzata a dare risposta ai fabbisogni alle tematiche energetiche e di sviluppo ambientale e costituire un utile momento di ricognizione delle esigenze presenti nel tessuto produttivo lombardo, percorso necessario per perfezionare e orientare gli interventi incentivanti messi in campo dall'amministrazione regionale e dal sistema camerale lombardo.

Il presente bando intende favorire la ricerca, sperimentazione, produzione e applicazione di prodotto, materiali e processi innovativi in particolare nei seguenti settori:

**Energetico**, con progetti e interventi volti a ridurre i consumi energetici a parità di prestazioni e/o a sostituire le fonti energetiche tradizionali con quelle rinnovabili ed in particolare:

- innovazioni tecnologiche, di processo o di prodotto, che portino alla sensibile riduzione dei consumi energetici, oppure al ricorso a fonti rinnovabili per quote significative del fabbisogno.

**Ambientale**, con progetti e interventi volti a ridurre l'impatto delle attività produttive sull'ambiente ed a prevenire l'inquinamento ed i rischi ambientali ed in particolare di:

- innovazioni tecnologiche, di processo o di prodotto, che portino alla sensibile riduzione di emissioni inquinanti e/o di residui di produzione non recuperabili e destinati allo smaltimento;
- rete di sensori per l'ambiente (Materiali avanzati): progetti per potenziare l'efficacia e il livello delle prestazioni delle attuali reti territoriali per il monitoraggio ambientale attraverso l'uso di sensori basati su nanotecnologie. Tali sensori consentono di monitorare con elevato grado di selettività il rilascio di inquinanti in tempo reale e in forma distribuita territorialmente.

**Domotica**, con progetti e interventi volti a migliorare ed integrare i sistemi di gestione energetica e/o sicurezza sia in ambito domestico che negli ambienti per le attività produttive o di servizio.

#### 3.2.2 Risorse Finanziarie

Le risorse complessivamente stanziare ammontano a € 10.000.000,00 di cui:

- € 4.000.000,00 da parte del Sistema camerale lombardo;
- € 6.000.000,00 da parte di Regione Lombardia.

Le risorse di Regione Lombardia sono così suddivise:

- € 3.000.000,00 Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione;
- € 1.000.000,00 Direzione Ambiente;
- € 2.000.000,00 Direzione Centrale Programmazione Integrata Presidenza.

### Ripartizione delle risorse su base Provinciale (in euro)

Provincia	Sistema camerale lombardo (€)	Regione Lombardia (€)	Risorse totali Misura 3.2 (€)	Di cui, risorse riservate alle Micro Imprese (€)
BERGAMO	320.000	480.000	800.000	240.000
BRESCIA	180.000	270.000	450.000	135.000
COMO	130.000	195.000	325.000	97.500
CREMONA	100.000	150.000	250.000	75.000
LECCO	100.000	150.000	250.000	75.000
LODI	20.000	30.000	50.000	15.000
MANTOVA	170.000	255.000	425.000	127.500
MILANO	2.280.000	3.420.000	5.700.000	1.710.000
MONZA e BRIANZA	230.000	345.000	575.000	172.500
PAVIA	200.000	300.000	500.000	150.000
SONDRIO	70.000	105.000	175.000	52.500
VARESE	200.000	300.000	500.000	150.000
<b>TOTALE</b>	<b>4.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>3.000.000</b>

#### 3.2.3 Valore del contributo

Il contributo sarà concesso in conto capitale a fondo perduto e sarà pari al 50% delle spese indicate nella domanda e ritenute ammissibili fino ad un importo massimo indicato ai successivi punti 3.2.3.1 e 3.2.3.2.

Il contributo è assegnato direttamente all'impresa singola o alla capofila/mandataria in caso di Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o di Accordo di Cooperazione.

Ogni impresa potrà presentare una sola domanda di contributo per tipologia di progetto di cui al punto 3.2.4.

##### 3.2.3.1 Micro imprese

Alle Micro imprese anche artigiane di cui al Regolamento CE n. 361/2003 (2) sono riservate complessivamente risorse pari al 30% delle risorse totali disponibili per ogni territorio provinciale.

Le imprese devono presentare progetti con investimento complessivo pari ad almeno € 20.000,00 (al netto di IVA).

Il contributo è pari al 50% delle spese ammissibili.

##### 3.2.3.2 Piccole e Medie Imprese

Le piccole e medie imprese devono presentare progetti con investimento complessivo pari ad almeno € 100.000 (al netto di IVA).

Il contributo è pari al 50% delle spese ammissibili ed in valore assoluto entro il limite massimo del *de minimis* (€ 200.000,00 per le imprese che non hanno usufruito di contributi nel triennio).

##### 3.2.3.3 Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Accordo di Cooperazione

Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese o Accordo di Cooperazione il contributo è assegnato all'impresa capofila/mandataria nei limiti del *de minimis* conteggiato in capo alle singole imprese aggregate.

#### 3.2.4 Progetti e interventi ammessi al contributo

Sono ammessi al contributo le seguenti tipologie di progetto:

##### ENERGIA

In generale, processi innovativi e applicazioni che determinino a parità di prestazioni una sensibile riduzione dei consumi energetici o il passaggio all'utilizzo di quote significative di energia rinnovabile, o a significativi miglioramenti nell'efficienza di sistemi e apparecchi per la produzione di energie rinnovabili. A titolo esemplificativo, e non limitativo:

- materiali e dispositivi innovativi per la riduzione delle emissioni inquinanti nel settore dell'automotive al fine di favorire una mobilità ecocompatibile a basso impatto ambientale, ivi incluso l'idrogeno;
- materiali da costruzioni a risparmio energetico (vernici, tetti, vetri, rivestimenti, isolanti, ecc.);
- macchine rotanti (esempio tg) ad altissima velocità senza riduttore per utilizzo in impianti piccola potenza (0,5 – 3 MW) con alto rendimento;

(2) Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001.

- abbattimento componenti pericolosi nei fumi di un termovalorizzatore di piccole dimensioni e di biomasse non RSU;
- caldaie a letto fluido per biomasse a multi combustibile fino a 30 MWt;
- gassificatori o biodiesel da biomasse non selezionate: soluzione dei problemi di gestione, affidabilità e durata per impianti fino a 3 MWt;
- scambiatori gas/gas per impianti da combustione con ciclo turbogas (mini impianti di 5 MWt);
- fotovoltaico: inverter e sistemi di connessione alla rete con maggior efficienza e minor costo complessivo (montaggio incluso);
- inceneritori ad alta temperatura per rifiuti pericolosi fino a 3 MWt;
- componenti industriali per l'edilizia che generano risparmio energetico.

SENSORISTICA AMBIENTALE E PREVENZIONE DISASTRI

In generale, innovazioni e applicazioni innovative in tema di sensoristica ambientale e di prevenzione disastri. A titolo esemplificativo, e non limitativo:

Rischi ambientali

- Rilievo analisi gas disciolti nelle acque sotterranee per previsione terremoti;
- sviluppo SW per gestire, integrare e interpretare i dati geofisici e geochimici rilevati da sensori distribuiti sul territorio al fine di prevedere e prevenire rischi (ES: frane, alluvioni, terremoti, cedimento dighe e ponti, ...);
- rivelatori dispersi, network di sensori: rivelatore d'incendio a perdere, battery-less a basso costo, basato su cristalli piroelettrici;
- rivelatori a perdere, battery-less a basso costo, per monitoraggio movimenti franosi basati su cristalli piroelettrici.

Inquinamento ambientale

- Gas nocivi in atmosfera;
- analizzatori di componenti organici in atmosfera, terreni, acqua;
- sensori presenza media di inquinanti predeterminati in un'area definita, senza prelievo campioni (metodi spettrofotometrici o equivalenti).

Radioattività

- Rilevazione automatico e/o mobile della ricaduta radioattiva;
- sistema di monitoraggio realtime per la rilevazione di beta-emettitori e/o gamma-emettitori in acqua;
- sistema completamente automatico di campionamento a filtro per la rilevazione di inquinanti radiologici e non in aria;
- monitoraggio e il campionamento remoto (aereo o veicoli teleguidati o altro) per il livello d'inquinamento dell'aria in situazione di altissimo rischio.

DOMOTICA

In generale, prodotti, processi e applicazioni innovative nel campo della domotica. A titolo esemplificativo, e non limitativo:

- sistemi di gestione energetica e luminosa di ambienti residenziali e/o commerciali che integrano moduli di ombreggiatura e schermanti, sistemi a tenuta variabile per il ricambio aria;
- integrazione di sistemi fotovoltaici negli involucri dell'edificio per gli attuatori dei sistemi di gestione energetica;
- automazione dei serramenti e in generale nei componenti dell'involucro dell'edificio finalizzata a comfort e/o efficienza energetica e/o sicurezza.

3.2.5 Tempistica

Sono ammessi i progetti iniziati in data successiva alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

I progetti ammessi dovranno essere ultimati entro 12 mesi dalla data di concessione del contributo, e comunque non essere ultimati prima di 6 mesi dalla data di concessione del contributo; è possibile richiedere proroga motivata per il mancato rispetto dei tempi di ultimazione del progetto, per un periodo massimo di ulteriori 3 mesi.

3.2.6 Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- 1. spese per l'acquisto dei materiali funzionali alla realizzazione

di prototipi ed impianti pilota nei limiti del 25% del costo totale del progetto;

2. spese per test e prove operative presso centri già accreditati da organismi competenti/enti di certificazione riconosciuti a livello nazionale;

3. spese per trasferimenti di tecnologia mediante acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate;

4. contratti con Università, Centri di ricerca registrati QuESTIO ([www.questio.it](http://www.questio.it)), Centri di Eccellenza finalizzati all'acquisizione di competenze in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico in relazione al progetto;

5. spese per servizi di consulenza tecnologica, specialistica anche di altri Centri di Ricerca presenti in regione Lombardia ed anche in materia di sicurezza forniti da specialisti esterni, quali lo svolgimento di ricerche a carattere applicativo, lo studio di metodologie riguardanti i processi produttivi;

6. spese per acquisto e installazione di attrezzature tecnologiche e strumentazione informatica strettamente connesse alla progettazione nei limiti del 25% del costo totale del progetto;

7. spese per la consulenza del Revisore Contabile relative alla valutazione delle spese ammissibili del progetto;

8. spese per il personale tecnico interno impiegato nel progetto, nei limiti del 35% del costo totale del progetto;

9. spese generali a forfait nei limiti del 10% dei costi relativi ai precedenti punti 7) e 8).

Non sono ammesse a contributo le spese relative a:

- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti ad obblighi di legge;
- materiale di consumo e minuterie;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- costi di manutenzione;
- acquisto e locazione di terreni e fabbricati;
- spese per servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenza per la stesura e la presentazione del progetto;
- spese notarili ed oneri accessori.

3.2.7 Criteri di Valutazione e Premialità

Le graduatorie saranno elaborate e proposte dal Nucleo di Valutazione, di cui al punto 6, attraverso un insieme di parametri oggettivi volti ad attribuire una valutazione di merito del progetto o intervento, come di seguito meglio precisato:

CRITERI	Punteggio massimo
1. Grado di innovatività dell'iniziativa in relazione alla tematica energetica o ambientale	0-30
2. Fattibilità tecnica del progetto	0-30
3. Grado di efficienza specifica in relazione alla riduzione dei consumi, o all'utilizzo di energie rinnovabili o alla riduzione di residui da smaltire	0-20
4. Risorse umane (interne ed esterne) e strumentali coinvolte (quantità e qualità)	0-10
5. Replicabilità del progetto nel proprio o in altri settori	0-10
<b>Punteggio massimo ottenibile</b>	<b>100</b>

Il punteggio per ognuno dei criteri sarà determinato dalla valutazione attribuita a parametri e indicatori richiesti all'impresa in sede di presentazione della domanda. Saranno ritenuti ammissibili a contributo solamente i progetti che avranno totalizzato un punteggio pari almeno a 70 (soglia minima di ammissione al contributo).

Ai progetti che raggiungeranno la soglia minima di ammissione verranno assegnati punteggi addizionali, sulla base dei seguenti criteri di priorità dichiarati dall'impresa nella domanda:

CRITERI DI PREMIALITÀ	Punteggio addizionale (punti)
Progetti che portano alla riduzione dei consumi energetici o al passaggio ad energie rinnovabili per oltre il 20% rispetto alla situazione preesistente	0-10



<b>CRITERI DI PREMIALITÀ</b>	<b>Punteggio aggiuntivo (punti)</b>
Progetti che portano alla riduzione dei residui di lavorazione destinati allo smaltimento come rifiuti per oltre il 20% rispetto alla situazione preesistente	0-10
Progetti che sviluppano anche le modalità di diffusione e comunicazione del prodotto sul territorio e/o con prospettive di sviluppo di filiera sul territorio	1-5
Nuove imprese, iscritte al registro imprese non prima dell'1 gennaio 2007	2
Progetti sviluppati in collaborazione con Università o Centri di Ricerca selezionati tramite il sistema QuESTIO ( <a href="http://www.questio.it">www.questio.it</a> )	1-4
Imprese a prevalente titolarità femminile	2
Imprese a prevalente titolarità giovanile (meno di 35 anni)	2

#### 4. Presentazione delle domande

Le imprese devono presentare direttamente la domanda di ammissione al bando obbligatoriamente in forma telematica utilizzando esclusivamente lo «schema on-line» disponibile sui siti internet [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it), [www.unioncamerelombardia.it](http://www.unioncamerelombardia.it) e sui siti delle Camere di Commercio lombarde nel seguente periodo:

- dalle ore 9.30 del 27 novembre 2008
- alle ore 12.00 del 27 gennaio 2009.

Per assistenza tecnica alla compilazione on line è possibile contattare Lombardia Informatica – tel. 800131151 – dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, festivi esclusi.

La domanda di ammissione al bando, inoltrata telematicamente, può essere firmata attraverso firma digitale. In mancanza della firma digitale deve essere stampato il modulo di adesione (così come rilasciato dalla procedura informatica) e consegnato alla Camera di Commercio di competenza entro e non oltre 10 giorni di calendario dall'invio telematico.

La mancata o ritardata presentazione del modulo di adesione su carta costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

La domanda firmata digitalmente o il modulo di adesione su carta consegnato entro e non oltre 10 giorni di calendario dalla data di invio telematico, avranno valore di dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, vigente.

#### 5. Istruttoria delle domande

Regione Lombardia e Camere di Commercio della Lombardia, anche avvalendosi di soggetti incaricati, effettueranno l'istruttoria delle domande di candidatura presentate con le seguenti modalità:

a) istruttoria amministrativa, per verificare la regolarità della domanda di candidatura (termini di presentazione, sottoscrizione, ecc.) sulla base di quanto indicato al punto 4 e nei punti precedenti;

b) istruttoria di merito del progetto.

Regione Lombardia e Camere di Commercio della Lombardia, anche per tramite di soggetti incaricati, si riservano, in ogni caso, di chiedere tutte le informazioni aggiuntive che si rendessero necessarie per la corretta valutazione delle domande.

I documenti richiesti dovranno essere trasmessi, nei termini perentori di 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento – anche via e-mail o fax – della specifica richiesta, all'indirizzo indicato nella richiesta stessa.

Decorsi i termini stabiliti per la trasmissione dei documenti, la domanda verrà considerata decaduta.

#### 6. Nucleo Tecnico di Valutazione

La valutazione di merito dei progetti e interventi è affidata al Nucleo Tecnico di Valutazione composto da sei membri, designati pariteticamente da Regione Lombardia e Camere di Commercio. Il Nucleo tecnico, al fine della formulazione delle graduatorie di cui al punto 7), per l'ammissione alle agevolazioni e per gli adempimenti di natura tecnica e gestionale, può individuare società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici cui affidare la pre-valutazione progettuale di merito.

La rappresentanza del sistema camerale in seno al Nucleo Tecnico sarà articolata in funzione dei territori, per consentire una diretta valutazione locale dei progetti e potrà essere condivisa con la rappresentanza delle Province che hanno integrato il finanziamento a livello locale.

#### 7. Approvazione delle graduatorie

Sulla base degli esiti dell'istruttoria di cui al precedente punto 5 e della formulazione delle graduatorie approvate dal nucleo di valutazione di cui al punto 6, Regione Lombardia prende atto, con provvedimento amministrativo, delle seguenti graduatorie, articolate su base provinciale:

- *Misura 1 «Progetti di innovazione di prodotto e di processo per la sicurezza sul lavoro»:* graduatoria unica regionale articolata per territorio provinciale e che terrà conto della riserva del 30% delle risorse da destinare alle Micro imprese.

- *Misura 2 «Progetti di innovazione per l'energia e l'ambiente»:* graduatoria unica regionale articolata per territorio provinciale e che terrà conto della riserva del 30% delle risorse da destinare alle Micro imprese.

Le graduatorie saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e verranno inviate alle imprese assegnatarie apposite comunicazioni di avvenuta ammissione al contributo.

#### 8. Modalità di rendicontazione

Le imprese ai fini della rendicontazione devono entro 60 gg. di calendario dalla data di conclusione del progetto, predisporre un rendiconto finale con procedura telematica prevista negli stessi siti web indicati al punto 4.

Nella procedura sarà prevista, fra l'altro, la autocertificazione del legale rappresentante o di altro soggetto con potere di firma attestante la validità dei costi sostenuti e la loro coerenza con il progetto presentato.

Ai fini dell'erogazione del contributo il progetto deve essere realizzato raggiungendo gli obiettivi dichiarati e con spese effettive pari almeno al 70% delle spese ammesse. In caso di spese rendicontate fra il 70% e il 99,99% di quanto ammesso, il contributo effettivamente erogato sarà riproporzionato (50% delle spese ammesse effettivamente rendicontate).

Potranno essere autorizzati eventuali scostamenti, rispetto al preventivo, che emergano in fase rendicontazione nel limite del 10%, tra le singole voci di spesa, esclusivamente nell'ambito delle specifiche e singole macroaree indicate ai punti 3.1.6 e 3.2.6.

Le imprese si impegnano a conservare tutti i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati per una durata di cinque anni.

#### 9. Erogazione del contributo

Il contributo in conto capitale a fondo perduto di cui al precedente punto 3, per entrambe le misure, verrà erogato in un'unica soluzione da Regione Lombardia e dalle Camere di Commercio lombarde a seguito di presentazione da parte dell'impresa beneficiaria della documentazione di cui al precedente punto 8, entro 90 gg. di calendario dalla data di rendicontazione del progetto effettuata tramite procedura telematica.

#### 10. Ispezioni, Controlli, Revoche, Rinunce

Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo, anche avvalendosi di soggetti incaricati, potranno effettuare ispezioni su base provinciale, anche a campione, presso almeno il 10% delle imprese beneficiarie nelle singole province del contributo, allo scopo di verificare il rispetto dei requisiti previsti e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.

A tal fine l'impresa si impegna a tenere a disposizione, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa ai progetti ed interventi realizzati, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di assegnazione.

Con propri rispettivi atti Regione Lombardia e Sistema Camerale possono revocare parzialmente o totalmente l'agevolazione qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli previsti dal presente bando o definiti in sede di concessione, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme nel contenuto e nei risultati conseguiti al progetto ed alle dichiarazioni rese.

Il diritto al beneficio viene meno anche in caso di apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa o cancellazione della stessa dal Registro Imprese in data anteriore alla liquidazione del contributo, nonché in caso di realizzazione del progetto con spese effettive inferiori al 70% delle spese ammesse.

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare all'agevolazione concessa, devono darne immediata comunicazione al responsabile del procedimento della Camera di Commercio di competenza, mediante lettera raccomandata a/r.

In caso di revoca e di rinuncia, eventuali somme già erogate dovranno essere restituite con la maggiorazione di interessi pari all'interesse legale maggiorato del 5% da calcolarsi dalla data di erogazione fino a quella della restituzione.

## 11. Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia e dei soggetti incaricati della raccolta e dell'istruttoria delle candidature, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando e nel rispetto dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003.

Il titolare dei dati forniti è la Regione Lombardia con sede in Milano, via Fabio Filzi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per l'erogazione dei contributi/agevolazioni previsti nel presente bando. L'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio.

I dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti, e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.

## 12. Responsabile del procedimento e informazioni

I responsabili del procedimento per quanto di competenza della Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma sono i responsabili dell'Asse 1, Innovazione:

- per Regione Lombardia: dr. Ferruccio Ceccarelli,
- per il Sistema Camerale Lombardo: dr. Enzo Rodeschini.

I responsabili del procedimento per l'istruttoria amministrativa sono individuati in ogni Camera di Commercio:

Camera di Commercio	Nominativo	E-mail	Telefono	Fax
BERGAMO	Andrea Locati	locati@bg.camcom.it	035-4225263	035-270419
BRESCIA	Virginia Anna Buriani	buriani@bs.camcom.it	030-3725335	030-3725364
COMO	Marinella Cappelletti	innova@co.camcom.it	031-256309	031-256306
CREMONA	Maria Grazia Cappelli	cappelli@cr.camcom.it	0372-4901	0372-213996
LECCO	Mara Kessler	servizialeimprese@lc.camcom.it	0341-292232 -12	0341-292263
LODI	Federica Melis	melis@lo.camcom.it	0371 4505234	0371-431604
MANTOVA	Marco Zanini	zanini@mn.camcom.it	0376-234428	0376-234429
MILANO	Sonia Basso	contributialeimprese@mi.camcom.it	02-85155075/4526	02-85154205
MONZA BRIANZA	Monica Mauri	mauri.monica@mb.camcom.it	039-2807483	039-2807472
PAVIA	Paola Gandolfi	gandolfi@pv.camcom.it	0382-393229	0382-393213
SONDRIO	Angelita Pierro	promozione@so.camcom.it	0342-527203	0342-512866
VARESE	Andrea Vendramin	cie@va.camcom.it	0332-295329	0332-286038

## D.G. Agricoltura

(BUR20080113)

(4.3.2)

**D.d.s. 2 ottobre 2008 - n. 10757**

**Revoca del decreto n. 68257/1998 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 6 - c.f. 01151830195 - Legge n. 119 del 30 maggio 2003 - Regime quote latte**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI

Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 che sostituisce, dall'1 aprile 2008, il Reg. (CE) n. 1788/2003;

Visto il Reg. (CE) n. 595/2004, recante modalità d'applicazione del Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni;

Visto il d.l. 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari» così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007;

Visto il decreto 68257/1998 con il quale alla ditta Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 6 - c.f. 01151830195 è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con con-

seguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 361;

Considerato che con nota prot. 14501 del 2 luglio 2008 è stato comunicato alla ditta Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 6 - c.f. 01151830195 l'avvio del procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento di Primo Acquirente in applicazione dei disposti di cui al d.m. 31 luglio 2003 così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007 che, all'art. 2-bis, prevede che: «il soggetto riconosciuto deve iniziare l'attività di "Primo Acquirente" entro sei mesi dalla data del riconoscimento. Tale obbligo si applica anche nei confronti dei "Primi Acquirenti" già riconosciuti con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2007 ndr). I soggetti riconosciuti non devono interrompere l'attività di "Primo Acquirente" per periodi superiori a sei mesi. Qualora i sopraindicati termini non siano rispettati le amministrazioni regionali competenti provvedono alla revoca del riconoscimento fatte salve motivate esigenze verificate dalle stesse amministrazioni regionali in relazione a particolari sistemi produttivi territoriali»;

Dato atto che con la sopra citata nota di apertura del procedimento si è evidenziato che per un periodo superiore a sei mesi, specificatamente da settembre 2007 a aprile 2008 compresi, la ditta in questione non ha ritirato latte da produttori (come desumibile dalle dichiarazioni mensili sottoscritte dal legale rappresentante in applicazione dei disposti di cui all'articolo 5 della legge 119/03);

Considerato che a seguito dell'invio della nota di apertura del procedimento il legale rappresentante della ditta non ha inviato memorie né ha chiesto di essere ascoltato;

Svolte le seguenti considerazioni:

- il ruolo dei Primi Acquirenti è fondamentale nell'ambito dell'applicazione del regime delle quote latte;
- la pubblicazione dell'Albo dei Primi Acquirenti riconosciuti (da parte delle amministrazioni competenti) ha la finalità di dare conoscenza, a tutte le aziende agricole operanti sul territorio nazionale, dei soggetti cui poter vendere il latte prodotto;
- il mantenimento del riconoscimento di primo acquirente è giustificato laddove un soggetto operi effettivamente e concretamente in qualità di Primo Acquirente (cioè acquistando latte dai produttori) e non solo in qualità di secondo acquirente (attività per la quale non è richiesto nessuno specifico riconoscimento);
- il d.m. 31 luglio 2003, così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007, prevede una deroga al principio di cui al punto precedente, solo in caso di mancata attività determinata da particolari situazioni territoriali (quali per esempio la stagionalità produttive e l'alpeggio);

Ritenuto pertanto sussistere, sulla base delle considerazioni in precedenza esposte, le condizioni per procedere alla revoca del riconoscimento di Primo Acquirente alla ditta Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 6 – c.f. 01151830195;

Considerato:

- che l'art. 4 comma 3 della legge 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»;
- che l'art. 4 comma 3 della legge 119/03 stabilisce che «l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;
- che l'art. 4 comma 4 della legge 119/03 stabilisce che «l'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

#### Decreta

1. di revocare, sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra esposte, il riconoscimento regionale di Primo Acquirente rilasciato con decreto n. 68257/1998 (e successive modifiche) alla ditta Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 6 – c.f. 01151830195, a chiusura del procedimento aperto con nota prot. 14501 del 2 luglio 2008, specificando che la revoca decorre dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;
2. di procedere alla cancellazione della ditta Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 6 – c.f. 01151830195 dall'Albo regionale dei Primi Acquirenti riconosciuti, sempre con decorrenza dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;
3. di notificare, mediante raccomandata a/r, il presente decreto alla ditta Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 6 – c.f. 01151830195 e al legale rappresentate della stessa;
4. di prevedere, al fine di darne la massima diffusione, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
5. di dichiarare che il presente provvedimento può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Il dirigente della struttura  
organizzazioni comuni di mercato, qualità  
interventi nelle filiere agroindustriali:  
Giorgio Bleyнат

(BUR20080114)

**D.d.s. 2 ottobre 2008 - n. 10760**

**Revoca del decreto n. 9538/2006 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta San Sebastiano Trading – c.f. 02089510206 – Legge n. 119 del 30 maggio 2003 – Regime quote latte**

(4.3.2)

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI

Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 che sostituisce, dall'1 aprile 2008, il Reg. (CE) n. 1788/2003;

Visto il Reg. (CE) n. 595/2004, recante modalità d'applicazione

del Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni;

Visto il d.l. 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari» così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007;

Visto il decreto 9538/2006 con il quale alla ditta San Sebastiano Trading – c.f. 02089510206 è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 427;

Considerato che con nota prot. 14511 del 2 luglio 2008 è stato comunicato alla ditta San Sebastiano Trading – c.f. 02089510206 l'avvio del procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento di Primo Acquirente in applicazione dei disposti di cui al Decreto ministeriale 31 luglio 2003 così come modificato dal Decreto ministeriale 5 luglio 2007 che, all'articolo 2-bis, prevede che: «il soggetto riconosciuto deve iniziare l'attività di "Primo Acquirente" entro sei mesi dalla data del riconoscimento. Tale obbligo si applica anche nei confronti dei "Primi Acquirenti" già riconosciuti con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2007 ndr). I soggetti riconosciuti non devono interrompere l'attività di "Primo Acquirente" per periodi superiori a sei mesi. Qualora i sopraindicati termini non siano rispettati le amministrazioni regionali competenti provvedono alla revoca del riconoscimento fatte salve motivate esigenze verificate dalle stesse amministrazioni regionali in relazione a particolari sistemi produttivi territoriali»;

Dato atto che con la sopra citata nota di apertura del procedimento si è evidenziato che per un periodo superiore a sei mesi, specificamente da settembre 2007 a aprile 2008 compresi, la ditta in questione non ha ritirato latte da produttori (come desumibile dalle dichiarazioni mensili sottoscritte dal legale rappresentante in applicazione dei disposti di cui all'art. 5 della legge 119/03);

Considerato che a seguito dell'invio della nota di apertura del procedimento il legale rappresentante della ditta non ha inviato memorie né ha chiesto di essere ascoltato;

Svolte le seguenti considerazioni:

- il ruolo dei Primi Acquirenti è fondamentale nell'ambito dell'applicazione del regime delle quote latte;
- la pubblicazione dell'Albo dei Primi Acquirenti riconosciuti (da parte delle amministrazioni competenti) ha la finalità di dare conoscenza, a tutte le aziende agricole operanti sul territorio nazionale, dei soggetti cui poter vendere il latte prodotto;
- il mantenimento del riconoscimento di primo acquirente è giustificato laddove un soggetto operi effettivamente e concretamente in qualità di Primo Acquirente (cioè acquistando latte dai produttori) e non solo in qualità di secondo acquirente (attività per la quale non è richiesto nessuno specifico riconoscimento);
- il d.m. 31 luglio 2003, così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007, prevede una deroga al principio di cui al punto precedente, solo in caso di mancata attività determinata da particolari situazioni territoriali (quali per esempio la stagionalità produttive e l'alpeggio);

Ritenuto pertanto sussistere, sulla base delle considerazioni in precedenza esposte, le condizioni per procedere alla revoca del riconoscimento di Primo Acquirente alla ditta San Sebastiano Trading – c.f. 02089510206;

Considerato:

- che l'art. 4 comma 3 della legge 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»;
- che l'art. 4 comma 3 della legge 119/03 stabilisce che «l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;
- che l'art. 4 comma 4 della legge 119/03 stabilisce che «l'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;



Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

#### Decreta

1. di revocare, sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra esposte, il riconoscimento regionale di Primo Acquirente rilasciato con decreto n. 9538/2006 (e successive modifiche) alla ditta San Sebastiano Trading – c.f. 02089510206, a chiusura del procedimento aperto con nota prot. 14511 del 2 luglio 2008, specificando che la revoca decorre dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;

2. di procedere alla cancellazione della ditta San Sebastiano Trading – c.f. 02089510206 dall'Albo regionale dei Primi Acquirenti riconosciuti, sempre con decorrenza dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;

3 di notificare, mediante raccomandata a/r, il presente decreto alla ditta San Sebastiano Trading – c.f. 02089510206 e al legale rappresentate della stessa;

4. di prevedere, al fine di darne la massima diffusione, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dichiarare che il presente provvedimento può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Il dirigente della struttura  
organizzazioni comuni di mercato, qualità  
interventi nelle filiere agroindustriali:  
Giorgio Bleynt

(BUR20080115)

**D.d.s. 2 ottobre 2008 - n. 10763**

**Revoca del decreto n. 3234/1994 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Tomasoni Fratelli s.n.c. di Tomasoni Ottorino e C. – c.f. 00209310192 – Legge n. 119 del 30 maggio 2003 – Regime quote latte**

(4.3.2)

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI

Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 che sostituisce, dall'1 aprile 2008, il Reg. (CE) n. 1788/2003;

Visto il Reg. (CE) n. 595/2004, recante modalità d'applicazione del Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni;

Visto il d.l. 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari» così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007;

Visto il decreto 3234/1994 con il quale alla ditta Tomasoni Fratelli s.n.c. di Tomasoni Ottorino e C. – c.f. 00209310192 è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 61;

Considerato che con nota prot. 14470 del 2 luglio 2008 è stato comunicato alla ditta Tomasoni Ottorino e C. – c.f. 00209310192 l'avvio del procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento di Primo Acquirente in applicazione dei disposti di cui al d.m. 31 luglio 2003 così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007 che, all'art. 2-bis, prevede che: «il soggetto riconosciuto deve iniziare l'attività di "Primo Acquirente" entro sei mesi dalla data del riconoscimento. Tale obbligo si applica anche nei confronti dei "Primi Acquirenti" già riconosciuti con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2007 ndr). I soggetti riconosciuti non devono interrompere l'attività di "Primo Acquirente" per periodi superiori a sei mesi. Qualora i sopraindicati termini non siano rispettati le amministrazioni regionali competenti provvedono alla revoca del riconoscimento fatte salve motivate esigenze verificate dalle stesse amministrazioni regionali in relazione a particolari sistemi produttivi territoriali»;

Dato atto che con la sopra citata nota di apertura del procedimento si è evidenziato che per un periodo superiore a sei mesi, specificatamente da settembre 2007 a aprile 2008 compresi, la ditta in questione non ha ritirato latte da produttori (come desumibile dalle dichiarazioni mensili sottoscritte dal legale rappresentante in applicazione dei disposti di cui all'art. 5 della legge 119/03);

Considerato che a seguito dell'invio della nota di apertura del procedimento il legale rappresentante della ditta non ha inviato memorie né ha chiesto di essere ascoltato;

Svolte le seguenti considerazioni:

- il ruolo dei Primi Acquirenti è fondamentale nell'ambito dell'applicazione del regime delle quote latte;

- la pubblicazione dell'Albo dei Primi Acquirenti riconosciuti (da parte delle amministrazioni competenti) ha la finalità di dare conoscenza, a tutte le aziende agricole operanti sul territorio nazionale, dei soggetti cui poter vendere il latte prodotto;

- il mantenimento del riconoscimento di primo acquirente è giustificato laddove un soggetto operi effettivamente e concretamente in qualità di Primo Acquirente (cioè acquistando latte dai produttori) e non solo in qualità di secondo acquirente (attività per la quale non è richiesto nessuno specifico riconoscimento);

- il d.m. 31 luglio 2003, così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007, prevede una deroga al principio di cui al punto precedente, solo in caso di mancata attività determinata da particolari situazioni territoriali (quali per esempio la stagionalità produttive e l'alpeggio);

Ritenuto pertanto sussistere, sulla base delle considerazioni in precedenza esposte, le condizioni per procedere alla revoca del riconoscimento di Primo Acquirente alla ditta Tomasoni Ottorino e C. – c.f. 00209310192;

Considerato:

- che l'art. 4 comma 3 della legge 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»;

- che l'art. 4 comma 3 della legge 119/03 stabilisce che «l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;

- che l'art. 4 comma 4 della legge 119/03 stabilisce che «l'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

#### Decreta

1. di revocare, sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra esposte, il riconoscimento regionale di Primo Acquirente rilasciato con decreto n. 3234/1994 (e successive modifiche) alla ditta Tomasoni Ottorino e C. – c.f. 00209310192, a chiusura del procedimento aperto con nota prot. 14470 del 2 luglio 2008, specificando che la revoca decorre dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;

2. di procedere alla cancellazione della ditta Tomasoni Ottorino e C. – c.f. 00209310192 dall'Albo regionale dei Primi Acquirenti riconosciuti, sempre con decorrenza dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;

3. di notificare, mediante raccomandata a/r, il presente decreto alla ditta Tomasoni Ottorino e C. – c.f. 00209310192 e al legale rappresentate della stessa;

4. di prevedere, al fine di darne la massima diffusione la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dichiarare che il presente provvedimento può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Il dirigente della struttura  
organizzazioni comuni di mercato, qualità  
interventi nelle filiere agroindustriali:  
Giorgio Bleynt

(BUR20080116)

**D.d.s. 2 ottobre 2008 - n. 10765**

**Revoca del decreto n. 3835/1994 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Casearia Sarega – c.f. 01596280204 – Legge n. 119 del 30 maggio 2003 – Regime quote latte**

(4.3.2)

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI

Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 che sostituisce, dall'1 aprile 2008, il Reg. (CE) n. 1788/2003;

Visto il Reg. (CE) n. 595/2004, recante modalità d'applicazione del Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni;

Visto il d.l. 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007;

Visto il decreto 3835/1994 con il quale alla ditta Casearia Sarega - c.f. 01596280204 è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 67;

Considerato che con nota prot. 14508 del 2 luglio 2008 è stato comunicato alla ditta Casearia Sarega - c.f. 01596280204 l'avvio del procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento di Primo Acquirente in applicazione dei disposti di cui al d.m. 31 luglio 2003 così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007 che, all'art. 2-bis, prevede che: «il soggetto riconosciuto deve iniziare l'attività di "Primo Acquirente" entro sei mesi dalla data del riconoscimento. Tale obbligo si applica anche nei confronti dei "Primi Acquirenti" già riconosciuti con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2007 ndr). I soggetti riconosciuti non devono interrompere l'attività di "Primo Acquirente" per periodi superiori a sei mesi. Qualora i sopraindicati termini non siano rispettati le amministrazioni regionali competenti provvedono alla revoca del riconoscimento fatte salve motivate esigenze verificate dalle stesse amministrazioni regionali in relazione a particolari sistemi produttivi territoriali»;

Dato atto che con la sopra citata nota di apertura del procedimento si è evidenziato che per un periodo superiore a sei mesi, specificatamente da settembre 2007 a aprile 2008 compresi, la ditta in questione non ha ritirato latte da produttori (come desumibile dalle dichiarazioni mensili sottoscritte dal legale rappresentante in applicazione dei disposti di cui all'art. 5 della legge 119/03);

Considerato che a seguito dell'invio della nota di apertura del procedimento il legale rappresentante della ditta non ha inviato memorie né ha chiesto di essere ascoltato;

Svolte le seguenti considerazioni:

- il ruolo dei Primi Acquirenti è fondamentale nell'ambito dell'applicazione del regime delle quote latte;
- la pubblicazione dell'Albo dei Primi Acquirenti riconosciuti (da parte delle amministrazioni competenti) ha la finalità di dare conoscenza, a tutte le aziende agricole operanti sul territorio nazionale, dei soggetti cui poter vendere il latte prodotto;
- il mantenimento del riconoscimento di primo acquirente è giustificato laddove un soggetto operi effettivamente e concretamente in qualità di Primo Acquirente (cioè acquistando latte dai produttori) e non solo in qualità di secondo acquirente (attività per la quale non è richiesto nessuno specifico riconoscimento);
- il d.m. 31 luglio 2003, così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007, prevede una deroga al principio di cui al punto precedente, solo in caso di mancata attività determinata da particolari situazioni territoriali (quali per esempio la stagionalità produttive e l'alpeggio);

Ritenuto pertanto sussistere, sulla base delle considerazioni in precedenza esposte, le condizioni per procedere alla revoca del riconoscimento di Primo Acquirente alla ditta Casearia Sarega - c.f. 01596280204;

Considerato:

- che l'art. 4 comma 3 della legge 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»;
- che l'art. 4 comma 3 della legge 119/03 stabilisce che «l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;
- che l'art. 4 comma 4 della legge 119/03 stabilisce che «l'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di revocare, sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra esposte, il riconoscimento regionale di Primo Acquirente rilasciato con decreto n. 3835/1994 (e successive modifiche) alla ditta Casearia Sarega - c.f. 01596280204, a chiusura del procedimento aperto con nota prot. 14508 del 2 luglio 2008, specificando che la revoca decorre dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;

2. di procedere alla cancellazione della ditta Casearia Sarega - c.f. 01596280204 dall'Albo regionale dei Primi Acquirenti riconosciuti, sempre con decorrenza dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;

3. di notificare, mediante raccomandata a/r, il presente decreto alla ditta Casearia Sarega - c.f. 01596280204 e al legale rappresentante della stessa;

4. di prevedere, al fine di darne la massima diffusione, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dichiarare che il presente provvedimento può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Il dirigente della struttura  
organizzazioni comuni di mercato, qualità  
interventi nelle filiere agroindustriali:  
Giorgio Bleyнат

(BUR20080117)

**D.d.s. 2 ottobre 2008 - n. 10766**

**Revoca del decreto n. 38985/1999 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Cooperativa Ticino Latte - c.f. 01502170127 - Legge n. 119 del 30 maggio 2003 - Regime quote latte**

(4.3.2)

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI

Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 che sostituisce, dall'1 aprile 2008, il Reg. (CE) n. 1788/2003;

Visto il Reg. (CE) n. 595/2004, recante modalità d'applicazione del Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007;

Visto il decreto 38985/1999 con il quale alla ditta Cooperativa Ticino Latte - c.f. 01502170127 è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 307;

Considerato che con nota prot. 14507 del 2 luglio 2008 è stato comunicato alla ditta Cooperativa Ticino Latte - c.f. 01502170127 l'avvio del procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento di Primo Acquirente in applicazione dei disposti di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003 così come modificato dal decreto ministeriale 5 luglio 2007 che, all'articolo 2-bis, prevede che: «il soggetto riconosciuto deve iniziare l'attività di "Primo Acquirente" entro sei mesi dalla data del riconoscimento. Tale obbligo si applica anche nei confronti dei "Primi Acquirenti" già riconosciuti con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2007 ndr). I soggetti riconosciuti non devono interrompere l'attività di "Primo Acquirente" per periodi superiori a sei mesi. Qualora i sopraindicati termini non siano rispettati le amministrazioni regionali competenti provvedono alla revoca del riconoscimento fatte salve motivate esigenze verificate dalle stesse amministrazioni regionali in relazione a particolari sistemi produttivi territoriali»;

Dato atto che con la sopra citata nota di apertura del procedimento si è evidenziato che per un periodo superiore a sei mesi, specificatamente da settembre 2007 a aprile 2008 compresi, la ditta in questione non ha ritirato latte da produttori (come desumibile dalle dichiarazioni mensili sottoscritte dal legale rappresentante in applicazione dei disposti di cui all'articolo 5 della l. 119/03);

Considerato che a seguito dell'invio della nota di apertura del

procedimento il legale rappresentante della ditta non ha inviato memorie né ha chiesto di essere ascoltato;

Svolte le seguenti considerazioni:

- il ruolo dei Primi Acquirenti è fondamentale nell'ambito dell'applicazione del regime delle quote latte;
- la pubblicazione dell'Albo dei Primi Acquirenti riconosciuti (da parte delle amministrazioni competenti) ha la finalità di dare conoscenza, a tutte le aziende agricole operanti sul territorio nazionale, dei soggetti cui poter vendere il latte prodotto;
- il mantenimento del riconoscimento di primo acquirente è giustificato laddove un soggetto operi effettivamente e concretamente in qualità di Primo Acquirente (cioè acquistando latte dai produttori) e non solo in qualità di secondo acquirente (attività per la quale non è richiesto nessuno specifico riconoscimento);
- il d.m. 31 luglio 2003, così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007, prevede una deroga al principio di cui al punto precedente, solo in caso di mancata attività determinata da particolari situazioni territoriali (quali per esempio la stagionalità produttive e l'alpeggio);

Ritenuto pertanto sussistere, sulla base delle considerazioni in precedenza esposte, le condizioni per procedere alla revoca del riconoscimento di Primo Acquirente alla ditta Cooperativa Ticino Latte – c.f. 01502170127;

Considerato:

- che l'articolo 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»;
- che l'articolo 4 comma 3) della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;
- che l'articolo 4 comma 4 della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di revocare, sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra esposte, il riconoscimento regionale di Primo Acquirente rilasciato con decreto n. 38985/1999 (e successive modifiche) alla ditta Cooperativa Ticino Latte – c.f. 01502170127, a chiusura del procedimento aperto con nota prot. 14507 del 2 luglio 2008, specificando che la revoca decorre dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;

2. di procedere alla cancellazione della ditta Cooperativa Ticino Latte – c.f. 01502170127 dall'Albo regionale dei Primi Acquirenti riconosciuti, sempre con decorrenza dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;

3. di notificare, mediante raccomandata a/r, il presente decreto alla ditta Cooperativa Ticino Latte – c.f. 01502170127 e al legale rappresentante della stessa;

4. di prevedere, al fine di darne la massima diffusione, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dichiarare che il presente provvedimento può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Il dirigente della struttura  
organizzazioni comuni di mercato, qualità  
interventi nelle filiere agroindustriali:  
Giorgio Bleynt

(BUR20080118)

(4.3.2)

**D.d.s. 2 ottobre 2008 - n. 10768**

**Revoca del decreto n. 5563/1994 e successive modifiche relative al riconoscimento quale primo acquirente latte della ditta Fratelli Belloli s.n.c. – c.f. 00947390167 – Legge n. 119 del 30 maggio 2003 – Regime quote latte**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ  
E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI

Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 che sostituisce, dall'1 aprile 2008, il Reg. (CE) n. 1788/2003;

Visto il Reg. (CE) n. 595/2004, recante modalità d'applicazione del Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni;

Visto il d.l. 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari» così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007;

Visto il decreto 5563/1994 con il quale alla ditta Fratelli Belloli s.n.c. – c.f. 00947390167 è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 237;

Considerato che con nota prot. 14497 del 2 luglio 2008 è stato comunicato alla ditta Fratelli Belloli s.n.c. – c.f. 00947390167 l'avvio del procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento di Primo Acquirente in applicazione dei disposti di cui al d.m. 31 luglio 2003 così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007 che, all'art. 2-bis, prevede che: «il soggetto riconosciuto deve iniziare l'attività di "Primo Acquirente" entro sei mesi dalla data del riconoscimento. Tale obbligo si applica anche nei confronti dei "Primi Acquirenti" già riconosciuti con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2007 ndr). I soggetti riconosciuti non devono interrompere l'attività di "Primo Acquirente" per periodi superiori a sei mesi. Qualora i sopraindicati termini non siano rispettati le amministrazioni regionali competenti provvedono alla revoca del riconoscimento fatte salve motivate esigenze verificate dalle stesse amministrazioni regionali in relazione a particolari sistemi produttivi territoriali»;

Dato atto che con la sopra citata nota di apertura del procedimento si è evidenziato che per un periodo superiore a sei mesi, specificatamente da settembre 2007 a aprile 2008 compresi, la ditta in questione non ha ritirato latte da produttori (come desumibile dalle dichiarazioni mensili sottoscritte dal legale rappresentante in applicazione dei disposti di cui all'art. 5 della legge 119/03);

Considerato che a seguito dell'invio della nota di apertura del procedimento il legale rappresentante della ditta non ha inviato memorie né ha chiesto di essere ascoltato;

Svolte le seguenti considerazioni:

- il ruolo dei Primi Acquirenti è fondamentale nell'ambito dell'applicazione del regime delle quote latte;
- la pubblicazione dell'Albo dei Primi Acquirenti riconosciuti (da parte delle amministrazioni competenti) ha la finalità di dare conoscenza, a tutte le aziende agricole operanti sul territorio nazionale, dei soggetti cui poter vendere il latte prodotto;
- il mantenimento del riconoscimento di primo acquirente è giustificato laddove un soggetto operi effettivamente e concretamente in qualità di Primo Acquirente (cioè acquistando latte dai produttori) e non solo in qualità di secondo acquirente (attività per la quale non è richiesto nessuno specifico riconoscimento);
- il d.m. 31 luglio 2003, così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007, prevede una deroga al principio di cui al punto precedente, solo in caso di mancata attività determinata da particolari situazioni territoriali (quali per esempio la stagionalità produttive e l'alpeggio);

Ritenuto pertanto sussistere, sulla base delle considerazioni in precedenza esposte, le condizioni per procedere alla revoca del riconoscimento di Primo Acquirente alla ditta Fratelli Belloli s.n.c. – c.f. 00947390167;

Considerato:

- che l'art. 4 comma 3 della legge 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»;
- che l'art. 4 comma 3 della legge 119/03 stabilisce che «l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;
- che l'art. 4 comma 4 della legge 119/03 stabilisce che «l'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;



Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

#### Decreta

1. di revocare, sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra esposte, il riconoscimento regionale di Primo Acquirente rilasciato con decreto n. 5563/1994 (e successive modifiche) alla ditta Fratelli Belloli s.n.c. - c.f. 00947390167, a chiusura del procedimento aperto con nota prot. 14497 del 2 luglio 2008, specificando che la revoca decorre dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;

2. di procedere alla cancellazione della ditta Fratelli Belloli s.n.c. - c.f. 00947390167 dall'Albo regionale dei Primi Acquirenti riconosciuti, sempre con decorrenza dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;

3. di notificare, mediante raccomandata a/r, il presente decreto alla ditta Fratelli Belloli s.n.c. - c.f. 00947390167 e al legale rappresentante della stessa;

4. di prevedere, al fine di dare la massima diffusione, la pubblicazione del presente documento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dichiarare che il presente provvedimento può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Il dirigente della struttura  
organizzazioni comuni di mercato, qualità  
interventi nelle filiere agroindustriali:  
Giorgio Bleyнат

(BUR20080119)

(4.3.2)

**D.d.s. 2 ottobre 2008 - n. 10769**

**Revoca del decreto n. 31303/1999 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Moiola C. s.r.l. - c.f. 00848630158 - Legge n. 119 del 30 maggio 2003 - Regime quote latte**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI

Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 che sostituisce, dall'1 aprile 2008, il Reg. (CE) n. 1788/2003;

Visto il Reg. (CE) n. 595/2004, recante modalità d'applicazione del Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari» così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007;

Visto il decreto 31303/1999 con il quale alla ditta Moiola C. s.r.l. - c.f. 00848630158 è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 369;

Considerato che con nota prot. 14496 del 2 luglio 2008 è stato comunicato alla ditta Moiola C. s.r.l. - c.f. 00848630158 l'avvio del procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento di Primo Acquirente in applicazione dei disposti di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003 così come modificato dal decreto ministeriale 5 luglio 2007 che, all'articolo 2-bis, prevede che: «il soggetto riconosciuto deve iniziare l'attività di "Primo Acquirente" entro sei mesi dalla data del riconoscimento. Tale obbligo si applica anche nei confronti dei "Primi Acquirenti" già riconosciuti con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2007 ndr). I soggetti riconosciuti non devono interrompere l'attività di "Primo Acquirente" per periodi superiori a sei mesi. Qualora i sopraindicati termini non siano rispettati le amministrazioni regionali competenti provvedono alla revoca del riconoscimento fatte salve motivate esigenze verificate dalle stesse amministrazioni regionali in relazione a particolari sistemi produttivi territoriali»;

Dato atto che con la sopra citata nota di apertura del procedimento si è evidenziato che per un periodo superiore a sei mesi, specificatamente da settembre 2007 a aprile 2008 compresi, la ditta in questione non ha ritirato latte da produttori (come desumibile dalle dichiarazioni mensili sottoscritte dal legale rappresentante in applicazione dei disposti di cui all'articolo 5 della l. 119/03);

Considerato che a seguito dell'invio della nota di apertura del procedimento il legale rappresentante della ditta non ha inviato memorie né ha chiesto di essere ascoltato;

Svolte le seguenti considerazioni:

- il ruolo dei Primi Acquirenti è fondamentale nell'ambito dell'applicazione del regime delle quote latte;

- la pubblicazione dell'Albo dei Primi Acquirenti riconosciuti (da parte delle amministrazioni competenti) ha la finalità di dare conoscenza, a tutte le aziende agricole operanti sul territorio nazionale, dei soggetti cui poter vendere il latte prodotto;

- il mantenimento del riconoscimento di primo acquirente è giustificato laddove un soggetto operi effettivamente e concretamente in qualità di Primo Acquirente (cioè acquistando latte dai produttori) e non solo in qualità di secondo acquirente (attività per la quale non è richiesto nessuno specifico riconoscimento);

- il d.m. 31 luglio 2003, così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007, prevede una deroga al principio di cui al punto precedente, solo in caso di mancata attività determinata da particolari situazioni territoriali (quali per esempio la stagionalità produttive e l'alpeggio);

Ritenuto pertanto sussistere, sulla base delle considerazioni in precedenza esposte, le condizioni per procedere alla revoca del riconoscimento di Primo Acquirente alla ditta Moiola C. s.r.l. - c.f. 00848630158;

Considerato:

- che l'articolo 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»;

- che l'articolo 4 comma 3) della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;

- che l'articolo 4 comma 4 della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

#### Decreta

1. di revocare, sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra esposte, il riconoscimento regionale di Primo Acquirente rilasciato con decreto n. 31303/1999 (e successive modifiche) alla ditta Moiola C. s.r.l. - c.f. 00848630158, a chiusura del procedimento aperto con nota prot. 14496 del 2 luglio 2008, la revoca decorre dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;

2. di procedere alla cancellazione della ditta Moiola C. s.r.l. - c.f. 00848630158 dall'Albo regionale dei Primi Acquirenti riconosciuti, sempre con decorrenza dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;

3. di notificare, mediante raccomandata a/r, il presente decreto alla ditta Moiola C. s.r.l. - c.f. 00848630158 e al legale rappresentante della stessa;

4. di prevedere, al fine di dare la massima diffusione, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dichiarare che il presente provvedimento può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Il dirigente della struttura  
organizzazioni comuni di mercato, qualità  
interventi nelle filiere agroindustriali:  
Giorgio Bleyнат

(BUR20080120)

(4.3.2)

**D.d.s. 2 ottobre 2008 - n. 10770**

**Revoca del decreto n. 3230/1994 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Centro Latte Bonizzi s.r.l. - c.f. 00833090194 - Legge n. 119 del 30 maggio 2003 - Regime quote latte**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI

Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 che sostituisce, dall'1 aprile 2008, il Reg. (CE) n. 1788/2003;

Visto il Reg. (CE) n. 595/2004, recante modalità d'applicazione del Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari» così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007;

Visto il decreto 3230/1994 con il quale alla ditta Centro Latte Bonizzi s.r.l. - c.f. 00833090194 è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 55;

Considerato che con nota prot. 14495 del 2 luglio 2008 è stato comunicato alla ditta Centro Latte Bonizzi s.r.l. - c.f. 00833090194 l'avvio del procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento di Primo Acquirente in applicazione dei disposti di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003 così come modificato dal decreto ministeriale 5 luglio 2007 che, all'articolo 2-bis, prevede che: «il soggetto riconosciuto deve iniziare l'attività di "Primo Acquirente" entro sei mesi dalla data del riconoscimento. Tale obbligo si applica anche nei confronti dei "Primi Acquirenti" già riconosciuti con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2007 ndr). I soggetti riconosciuti non devono interrompere l'attività di "Primo Acquirente" per periodi superiori a sei mesi. Qualora i sopraindicati termini non siano rispettati le amministrazioni regionali competenti provvedono alla revoca del riconoscimento fatte salve motivate esigenze verificate dalle stesse amministrazioni regionali in relazione a particolari sistemi produttivi territoriali»;

Dato atto che con la sopra citata nota di apertura del procedimento si è evidenziato che per un periodo superiore a sei mesi, specificatamente da settembre 2007 a aprile 2008 compresi, la ditta in questione non ha ritirato latte da produttori (come desumibile dalle dichiarazioni mensili sottoscritte dal legale rappresentante in applicazione dei disposti di cui all'articolo 5 della l. 119/03);

Considerato che a seguito dell'invio della nota di apertura del procedimento il legale rappresentante della ditta non ha inviato memorie né ha chiesto di essere ascoltato;

Svolte le seguenti considerazioni:

- il ruolo dei Primi Acquirenti è fondamentale nell'ambito dell'applicazione del regime delle quote latte;
- la pubblicazione dell'Albo dei Primi Acquirenti riconosciuti (da parte delle amministrazioni competenti) ha la finalità di dare conoscenza, a tutte le aziende agricole operanti sul territorio nazionale, dei soggetti cui poter vendere il latte prodotto;
- il mantenimento del riconoscimento di primo acquirente è giustificato laddove un soggetto operi effettivamente e concretamente in qualità di Primo Acquirente (cioè acquistando latte dai produttori) e non solo in qualità di secondo acquirente (attività per la quale non è richiesto nessuno specifico riconoscimento);
- il d.m. 31 luglio 2003, così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007, prevede una deroga al principio di cui al punto precedente, solo in caso di mancata attività determinata da particolari situazioni territoriali (quali per esempio la stagionalità produttive e l'alpeggio);

Ritenuto pertanto sussistere, sulla base delle considerazioni in precedenza esposte, le condizioni per procedere alla revoca del riconoscimento di Primo Acquirente alla ditta Centro Latte Bonizzi s.r.l. - c.f. 00833090194;

Considerato:

- che l'articolo 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»;
- che l'articolo 4 comma 3) della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;
- che l'articolo 4 comma 4 della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di revocare, sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra esposte, il riconoscimento regionale di Primo Acquirente rilasciato con decreto n. 3230/1994 (e successive modifiche) alla ditta Centro Latte Bonizzi s.r.l. - c.f. 00833090194, a chiusura del procedimento aperto con nota prot. 14495 del 2 luglio 2008, specificando che la revoca decorre dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;

2. di procedere alla cancellazione della ditta Centro Latte Bonizzi s.r.l. - c.f. 00833090194 dall'Albo regionale dei Primi Acquirenti riconosciuti sempre con decorrenza dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;

3. di notificare, mediante raccomandata a/r, il presente decreto alla ditta Centro Latte Bonizzi s.r.l. - c.f. 00833090194 e al legale rappresentante della stessa;

4. di prevedere, al fine di dare la massima diffusione, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dichiarare che il presente provvedimento può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Il dirigente della struttura  
organizzazioni comuni di mercato, qualità  
interventi nelle filiere agroindustriali:  
Giorgio Bleyнат

(BUR20080121)

**D.d.s. 2 ottobre 2008 - n. 10773**

**Revoca del decreto n. 53895/1998 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Cooperativa Produttori latte della Pianura Padana 5 - c.f. 01146370190 - Legge n. 119 del 30 maggio 2003 - Regime quote latte**

(4.3.2)

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI

Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 che sostituisce, dall'1 aprile 2008, il Reg. (CE) n. 1788/2003;

Visto il Reg. (CE) 595/2004, recante modalità d'applicazione del Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari» così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007;

Visto il decreto 53895/1998 con il quale alla ditta Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 5 - c.f. 01146370190 è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 353;

Considerato che con nota prot. 14500 del 2 luglio 2008 è stato comunicato alla ditta Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 5 - c.f. 01146370190 l'avvio del procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento di Primo Acquirente in applicazione dei disposti di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003 così come modificato dal decreto ministeriale 5 luglio 2007 che, all'articolo 2-bis, prevede che: «il soggetto riconosciuto deve iniziare l'attività di "Primo Acquirente" entro sei mesi dalla data del riconoscimento. Tale obbligo si applica anche nei confronti dei "Primi Acquirenti" già riconosciuti con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2007 ndr). I soggetti riconosciuti non devono interrompere l'attività di "Primo Acquirente" per periodi superiori a sei mesi. Qualora i sopraindicati termini non siano rispettati le amministrazioni regionali competenti provvedono alla revoca del riconoscimento fatte salve motivate esigenze verificate dalle stesse amministrazioni regionali in relazione a particolari sistemi produttivi territoriali»;

Dato atto che con la sopra citata nota di apertura del procedimento si è evidenziato che per un periodo superiore a sei mesi, specificatamente da settembre 2007 a aprile 2008 compresi, la ditta in questione non ha ritirato latte da produttori (come desumibile dalle dichiarazioni mensili sottoscritte dal legale rappre-

sentante in applicazione dei disposti di cui all'articolo 5 della l. 119/03);

Considerato che a seguito dell'invio della nota di apertura del procedimento il legale rappresentante della ditta non ha inviato memorie né ha chiesto di essere ascoltato;

Svolte le seguenti considerazioni:

- il ruolo dei Primi Acquirenti è fondamentale nell'ambito dell'applicazione del regime delle quote latte;

- pubblicazione dell'Albo dei Primi Acquirenti riconosciuti (da parte delle amministrazioni competenti) ha la finalità di dare conoscenza, a tutte le aziende agricole operanti sul territorio nazionale, dei soggetti cui poter vendere il latte prodotto;

- il mantenimento del riconoscimento di primo acquirente è giustificato laddove un soggetto operi effettivamente e concretamente in qualità di Primo Acquirente (cioè acquistando latte dai produttori) e non solo in qualità di secondo acquirente (attività per la quale non è richiesto nessuno specifico riconoscimento);

- il d.m. 31 luglio 2003, così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007, prevede una deroga al principio di cui al punto precedente, solo in caso di mancata attività determinata da particolari situazioni territoriali (quali per esempio la stagionalità produttive e l'alpeggio);

Ritenuto pertanto sussistere, sulla base delle considerazioni in precedenza esposte, le condizioni per procedere alla revoca del riconoscimento di Primo Acquirente alla ditta Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 5 - c.f. 01146370190;

Considerato:

- che l'articolo 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»;

- che l'articolo 4 comma 3) della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;

- che l'articolo 4 comma 4 della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

#### Decreta

1. di revocare, sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra esposte, il riconoscimento regionale di Primo Acquirente rilasciato con decreto n. 53895/1998 (e successive modifiche) alla ditta Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 5 - c.f. 01146370190, a chiusura del procedimento aperto con nota prot. 14500 del 2 luglio 2008, specificando che la revoca decorre dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;

2. di procedere alla cancellazione della ditta cooperativa produttori Latte della Pianura Padana 5 - c.f. 01146370190 dall'Albo regionale dei Primi Acquirenti riconosciuti, sempre con decorrenza dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;

3. di notificare, mediante raccomandata a/r, il presente decreto alla ditta Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 5 - c.f. 01146370190 e al legale rappresentante della stessa;

4. di prevedere, al fine di darne la massima diffusione, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dichiarare che il presente provvedimento può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Il dirigente della struttura  
organizzazioni comuni di mercato, qualità  
interventi nelle filiere agroindustriali:  
Giorgio Bleynt

(BUR20080122)

(4.3.2)

**D.d.s. 2 ottobre 2008 - n. 10774**

**Revoca del decreto n. 3827/1994 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Bustaffa Emilio e Figli s.p.a. - c.f. 00466940202 - Legge n. 119 del 30 maggio 2003 - Regime quote latte**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ  
E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI

Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 che sostituisce, dall'1 aprile 2008, il Reg. (CE) n. 1788/2003;

Visto il Reg. (CE) n. 595/2004, recante modalità d'applicazione del Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari» così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007;

Visto il decreto 3827/1994 con il quale alla ditta Bustaffa Emilio e Figli s.p.a. - c.f. 00466940202 è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 64;

Considerato che con nota prot. 14486 del 2 luglio 2008 è stato comunicato alla ditta Bustaffa Emilio e Figli s.p.a. - c.f. 00466940202 l'avvio del procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento di Primo Acquirente in applicazione dei disposti di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003 così come modificato dal decreto ministeriale 5 luglio 2007 che, all'articolo 2-bis, prevede che: «il soggetto riconosciuto deve iniziare l'attività di "Primo Acquirente" entro sei mesi dalla data del riconoscimento. Tale obbligo si applica anche nei confronti dei "Primi Acquirenti" già riconosciuti con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2007 ndr). I soggetti riconosciuti non devono interrompere l'attività di "Primo Acquirente" per periodi superiori a sei mesi. Qualora i sopraindicati termini non siano rispettati le amministrazioni regionali competenti provvedono alla revoca del riconoscimento fatte salve motivate esigenze verificate dalle stesse amministrazioni regionali in relazione a particolari sistemi produttivi territoriali»;

Dato atto che con la sopra citata nota di apertura del procedimento si è evidenziato che per un periodo superiore a sei mesi, specificatamente da settembre 2007 a aprile 2008 compresi, la ditta in questione non ha ritirato latte da produttori (come desumibile dalle dichiarazioni mensili sottoscritte dal legale rappresentante in applicazione dei disposti di cui all'articolo 5 della l. 119/03);

Considerato che a seguito dell'invio della nota di apertura del procedimento il legale rappresentante della ditta non ha inviato memorie né ha chiesto di essere ascoltato;

Svolte le seguenti considerazioni:

- il ruolo dei Primi Acquirenti è fondamentale nell'ambito dell'applicazione del regime delle quote latte;

- la pubblicazione dell'Albo dei Primi Acquirenti riconosciuti (da parte delle amministrazioni competenti) ha la finalità di dare conoscenza, a tutte le aziende agricole operanti sul territorio nazionale, dei soggetti cui poter vendere il latte prodotto;

- il mantenimento del riconoscimento di primo acquirente è giustificato laddove un soggetto operi effettivamente e concretamente in qualità di Primo Acquirente (cioè acquistando latte dai produttori) e non solo in qualità di secondo acquirente (attività per la quale non è richiesto nessuno specifico riconoscimento);

- il d.m. 31 luglio 2003, così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007, prevede una deroga al principio di cui al punto precedente, solo in caso di mancata attività determinata da particolari situazioni territoriali (quali per esempio la stagionalità produttive e l'alpeggio);

Ritenuto pertanto sussistere, sulla base delle considerazioni in precedenza esposte, le condizioni per procedere alla revoca del riconoscimento di Primo Acquirente alla ditta Bustaffa Emilio e Figli s.p.a. - c.f. 00466940202;

Considerato:

- che l'articolo 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»;

- che l'articolo 4 comma 3) della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;

- che l'articolo 4 comma 4 della l. 119/03 stabilisce che «l'ac-



quirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

#### Decreta

1. di revocare, sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra esposte, il riconoscimento regionale di Primo Acquirente rilasciato con decreto n. 3827/1994 (e successive modifiche) alla ditta Bustaffa Emilio e Figli s.p.a. - c.f. 00466940202, a chiusura del procedimento aperto con nota prot. 14486 del 2 luglio 2008; la revoca decorre dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;

2. di procedere alla cancellazione della ditta Bustaffa Emilio e Figli s.p.a. - c.f. 00466940202 dall'Albo regionale dei primi acquirenti riconosciuti sempre con decorrenza dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;

3. di notificare, mediante raccomandata a/r, il presente decreto alla ditta Bustaffa Emilio e Figli s.p.a. - c.f. 00466940202 e al legale rappresentate della stessa;

4. di prevedere, al fine di dare la massima diffusione, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dichiarare che il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Il dirigente della struttura  
organizzazioni comuni di mercato, qualità  
interventi nelle filiere agroindustriali:  
Giorgio Bleyнат

(BUR20080123)

(4.3.2)

**D.d.s. 2 ottobre 2008 - n. 10775**

**Revoca del decreto n. 5244/1994 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale primo acquirente latte della ditta Ciresa s.n.c. di Ciresa Vittorio e Alfredo - c.f. 00206690133 - Legge n. 119 del 30 maggio 2008 - Regime quote latte**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI

Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 che sostituisce, dall'1 aprile 2008, il Reg. (CE) n. 1788/2003;

Visto il Reg. (CE) n. 595/2004, recante modalità d'applicazione del Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari», così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007;

Visto il decreto 5244/1994 con il quale alla ditta Ciresa s.n.c. di Ciresa Vittorio e Alfredo - c.f. 00206690133 è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 256;

Considerato che con nota prot. 14468 del 2 luglio 2008 è stato comunicato alla ditta Ciresa s.n.c. di Ciresa Vittorio e Alfredo - c.f. 00206690133 l'avvio del procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento di Primo Acquirente in applicazione dei disposti di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003 così come modificato dal decreto ministeriale 5 luglio 2007 che, all'articolo 2-bis, prevede che: «il soggetto riconosciuto deve iniziare l'attività di "Primo Acquirente" entro sei mesi dalla data del riconoscimento. Tale obbligo si applica anche nei confronti dei "Primi Acquirenti" già riconosciuti con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2007 ndr). I soggetti riconosciuti non devono interrompere l'attività di "Primo Acquirente" per periodi superiori a sei mesi. Qualora i sopraindicati termini non siano rispettati le amministrazioni regionali competenti provvedono alla revoca del riconoscimento fatte salve motivate esigenze verificate dalle stesse amministrazioni regionali in relazione a particolari sistemi produttivi territoriali»;

Dato atto che con la sopra citata nota di apertura del procedi-

mento si è evidenziato che per un periodo superiore a sei mesi, specificatamente da settembre 2007 a aprile 2008 compresi, la ditta in questione non ha ritirato latte da produttori (come desumibile dalle dichiarazioni mensili sottoscritte dal legale rappresentante in applicazione dei disposti di cui all'articolo 5 della l. 119/03);

Considerato che, a seguito dell'invio della nota di apertura del procedimento, il legale rappresentante della ditta ha inviato una memoria difensiva, nella quale dichiara di stare definendo contratti di conferimento di latte crudo con alcuni produttori, che attualmente consegnano prodotti già trasformati e di essere disponibile a fornire chiarimenti in proposito;

Considerato che, a seguito alla suddetta memoria, la Struttura Organizzazioni Comuni di Mercato, Qualità e Interventi nelle Filiere Agroindustriali ha convocato la ditta per un'audizione e che nessuno si è presentato alla suddetta convocazione e non è stata fornita alcuna documentazione comprovante l'ipotesi di ritiro del latte da produttori;

Svolte le seguenti considerazioni:

- il ruolo dei Primi Acquirenti è fondamentale nell'ambito dell'applicazione del regime delle quote latte;

- la pubblicazione dell'Albo dei Primi Acquirenti riconosciuti (da parte delle amministrazioni competenti) ha la finalità di dare conoscenza, a tutte le aziende agricole operanti sul territorio nazionale, dei soggetti cui poter vendere il latte prodotto;

- il mantenimento del riconoscimento di primo acquirente è giustificato laddove un soggetto operi effettivamente e concretamente in qualità di Primo Acquirente (cioè acquistando latte dai produttori) e non solo in qualità di secondo acquirente (attività per la quale non è richiesto nessuno specifico riconoscimento);

- il d.m. 31 luglio 2003, così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007, prevede una deroga al principio di cui al punto precedente, solo in caso di mancata attività determinata da particolari situazioni territoriali (quali per esempio la stagionalità produttiva e l'alpeggio);

Ritenuto pertanto sussistere, sulla base delle considerazioni in precedenza esposte, le condizioni per procedere alla revoca del riconoscimento di Primo Acquirente alla ditta Ciresa s.n.c. di Ciresa Vittorio e Alfredo - c.f. 00206690133;

Considerato:

- che l'articolo 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»;

- che l'articolo 4 comma 3) della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;

- che l'articolo 4 comma 4 della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

#### Decreta

1. di revocare, sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra esposte, il riconoscimento regionale di Primo Acquirente rilasciato con decreto n. 5244/1994 (e successive modifiche) alla ditta Ciresa s.n.c. di Ciresa Vittorio e Alfredo - c.f. 00206690133, a chiusura del procedimento aperto con nota prot. 14468 del 2 luglio 2008, specificando che la revoca decorre dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;

2. di procedere alla cancellazione della ditta Ciresa s.n.c. di Ciresa Vittorio e Alfredo - c.f. 00206690133 dall'Albo regionale dei Primi Acquirenti riconosciuti, sempre con decorrenza dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;

3. di notificare, mediante raccomandata a/r, il presente decreto alla ditta Ciresa s.n.c. di Ciresa Vittorio e Alfredo - c.f. 00206690133 e al legale rappresentate della stessa;

4. di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, al fine di darne la massima diffusione;

5. di dichiarare che il presente provvedimento può essere im-

pugnato entro 60 giorni dalla notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Il dirigente della struttura  
organizzazioni comuni di mercato, qualità  
interventi nelle filiere agroindustriali:  
Giorgio Bleyнат

D.G. Giovani, sport, turismo e sicurezza

(BUR20080124) (4,6,4)  
D.c.s. 22 settembre 2008 - n. 10159  
Iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, abilitati all'esercizio della professione – Legge regionale del 16 luglio 2007 n. 15 – 97° elenco

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA

Vista la l.r. 20/08 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Vista la legge regionale del 16 luglio 2007 n. 15 concernente «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 20 dicembre 1996 n. 22713: «Modalità di iscrizione e di cancellazione al registro dei direttori tecnici della Regione Lombardia»;

Viste le richieste di iscrizione al registro dei direttori tecnici di agenzia di viaggio della Regione Lombardia pervenute;

Ritenuto, pertanto, a seguito di regolare istruttoria eseguita dalla Struttura Interventi per la Promozione Turistica e previo accertamento del possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, di iscrivere nel registro regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio, n. 31 persone di cui all'allegato «A», parte integrante del presente provvedimento.

Decreta

1. Di iscrivere nel registro regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio, previsto dalla l.r. del 16 luglio 2007 n. 15, ed a seguito di preventiva istruttoria, n. 31 persone in possesso dei requisiti professionali, di cui all'allegato «A» novantasettesimo elenco dei direttori tecnici di agenzia di viaggio, parte integrante del presente provvedimento;
2. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
3. Di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all'aggiornamento del registro regionale di cui trattasi.

Il dirigente della struttura  
interventi per la promozione turistica:  
Stefania Tamborini

ALLEGATO «A»

97° ELENCO DIRETTORI TECNICI

	COGNOME	NOME	LUOGO NASCITA	IL	INDIRIZZO	CAP E CITTÀ	PROV.
1	AMOIA	IVANA MARIA	MILANO	16/01/1958	VIA GIACOMO BONI, 2	20144 MILANO	MI
2	ANDALI	MARIA	COSENZA	04/04/1977	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 26	87055 SAN GIOVANNI IN FIORE	CS
3	ANTONETTI	ROSSANA	CITTIGLIO	10/08/1971	VIALE TICINO, 46	21016 GAVIRATE	VA
4	AZZOLINA	MARIA ROSA					
5	BIANCHI	ILARIA	ISEO	24/07/1970	VIA CASTELLO, 13	25030 ADRO	BS
6	BRUSCHETTI	MATTEO	VAPRIO D'ADDA	16/08/1981	VIA TRENTO, 57	24042 CAPIRATE S. GERVASIO	BG
7	CALVI	CHIARA	PAVIA	18/07/1973	VIA DORA, 12	27100 PAVIA	PV
8	CAMOSSI	EZIO					
9	CIPOLLONI	BARBARA	ROMA	22/08/1969	VIA COSMO EGIZIANO, 11	00176 ROMA	RM
10	CONZATTI	LUISA	SOLETTA (CH)	31/12/1971	LOC. AONEDIS, 108	33038 SAN DANIELE DEL FRIULI	UD
11	CROTTI	DANIELE	CODOGNO	12/11/1959	VIA BORGONUOVO, 1	26847 MALEO	LO
12	DELI	LUIGI	MONZA	10/03/1966	VIA CARPACCIO, 8	20133 MILANO	MI
13	FERRANTE	MANUELA	REGGIO CALABRIA	01/09/1981	VIA SALE, 93	25064 GUSSAGO	BS
14	GOBETTI	FRANCO	CASTEL D'ARIO	19/02/1949	VIA G. CARAZZA, 5	46033 CASTEL D'ARIO	MN
15	LAURENTI	DANIELE LUIGI	SESTO SAN GIOVANNI	23/12/1967	VIA GIOVANNI PASCOLI, 23	20099 SESTO SAN GIOVANNI	MI
16	LOPEZ GODINO	ERICK JOSE	HUARAL	02/02/1986	VIA MORONA, 6	20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI
17	MANZONI	GIAN CARLO	DALMINE	13/03/1968	VIA FRATELLI CALVI, 8	24044 DALMINE	BG
18	MARCHESIN	DANIELA	MORTARA	02/07/1970	VIA GARIBALDI, 30	27020 CERGNAGO	PV
19	MASCHERPA	RAFFAELLA ELVIRA	MILANO	25/07/1967	VIA MERCADANTE, 17	20124 MILANO	MI
20	MAZZOCCHI	GIOVANNI	MILANO	13/09/1959	VIA MONTE GRAPPA, 16	20020 ARCONATE	MI
21	MOSTOSI	DEBORA	VIMERCATE	01/03/1975	VIA CASATI, 150	20043 ARCORE	MI
22	PADROGGI	MONICA	VOGHERA	18/08/1971	VIA TORINO, 20	27045 CASTEGGIO	PV
23	PARISE	IDA	BARI	25/08/1968	VIA PIETRO CAPRUZZI, 1	70128 BARI PALESE	BA
24	PELI	ROBERTO	GARDONE VAL TROMPIA	07/01/1967	VIA PILATI, 11	25124 BRESCIA	BS
25	PIPOLI	PIERO	CHIERI	05/03/1981	VIA VECCHIA OSPEDALE STR. PRIV. 33	70043 MONOPOLI	BA
26	RAVASIO	ALESSANDRA	PONTE SAN PIETRO	28/08/1978	VIA G. MANZÙ, 5	24030 VILLA D'ADDA	BG
27	SCEBBA	PATRIZIA	MILANO	30/10/1973	VIA G. GALILEI, 10	20021 BOLLATE	MI
28	SCOLARI	NICOLETTA	SAVIORE DELL'ADAMELLLO	14/09/1973	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI, 8/A	25123 BRESCIA	BS
29	SEYMANDI	ELISA	MILANO	04/05/1969	VIA E. DA PORTO, 10/C	37023 GREZZANA	VR
30	VACCARO	PAOLA	ROMA	13/02/1971	VIALE S. GIMINIANO, 16	20146 MILANO	MI
31	ZOLLA	SIMONETTA	MILANO	11/03/1970	VIALE CERTOSA, 110	20156 MILANO	MI

(BUR20080125) (4,6,4)  
Com.r. 22 ottobre 2008 - n. 191  
Elenco candidati idonei Accompagnatore turistico – Bandi 2007 espletati dall'Amministrazione Provinciale di Cremona

ELENCO CANDIDATI IDONEI ACCOMPAGNATORE TURISTICO  
BANDI 2007 ESPLETATI DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA

N.	COGNOME	NOME	NATO/A	IL	LINGUA/E	ABILITATI PRESSO PROV.
1	BOTTINI	FRANCESCA	CREMONA	14/02/1971	INGLESE	CR

N.	COGNOME	NOME	NATO/A	IL	LINGUA/E	ABILITATI PRESSO PROV.
2	BRUGORA	ADELE MARIA	DESIO	23/11/1955	FRANCESE	CR
3	DORIA	MICHELE	GENOVA	04/08/1973	FRANCESE	CR
4	ERCOLANO	TERESA	VICO EQUENSE	20/11/1982	INGLESE	CR
5	KESSLER	DANIELA	VICO EQUENSE	06/09/1978	INGLESE	CR
6	PAMPARANA	ADOLFO	CREMA	27/12/1961	SPAGNOLO	CR
7	RICCIARDI	ANGELA	POMPEI	02/02/1975	INGLESE	CR
8	SCIPIONI	SARA	GENOVA	25/04/1973	FRANCESE	CR

(BUR20080126)

Com.r. 22 ottobre 2008 - n. 192

Elenco candidati idonei Guida turistica – Bandi 2007 espletati dall’Amministrazione Provinciale di Cremona

(4.6.4)

ELENCO CANDIDATI IDONEI GUIDA TURISTICA  
BANDI 2007 ESPLETATI DALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA

N.	COGNOME	NOME	NATO/A	IL	LINGUA/E	PROV.
1	OROPALLO	PATRIZIA	BOLZANO	02/06/1964	INGLESE/TEDESCO/ FRANCESE/SPAGNOLO	CR

(BUR20080127)

Com.r. 22 ottobre 2008 - n. 193

Elenco candidati idonei Guida turistica – Abilitati dall’Amministrazione Provinciale – L. 40/2007 sessione 2007 – Cremona

(4.6.4)

ELENCO CANDIDATI IDONEI GUIDA TURISTICA  
ABILITATI DALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE – L. 40/2007 SESSIONE 2007 – CREMONA

N.	COGNOME	NOME	NATO/A	IL	LINGUA/E	PROV.
1	CARELLA	LORENA	BORGONOVO V.T.	21/10/1970	FRANCESE	CR

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità  
e sviluppo sostenibile

(BUR20080128)

D.d.u.o. 17 ottobre 2008 - n. 11519

Aggiornamento dell’elenco degli impianti assoggettati al pagamento del tributo in misura ridotta del deposito in discarica di scarti e sovralli di cui alla d.g.r. 19 dicembre 2007 n. 8/6235

(5.3.5)

IL DIRIGENTE DELLA U.O.  
REGOLAZIONE DEL MERCATO E PROGRAMMAZIONE

Richiamata la d.g.r. n. 8/6235 del 19 dicembre 2007 «Determinazioni in merito al tributo in misura ridotta del deposito in discarica di scarti e sovralli (art. 53 l.r. n 10/2003)» che ha ridefinito, tra l’altro, nuovi criteri di assoggettamento degli impianti al pagamento del tributo in misura ridotta, considerando quale unico parametro di riferimento la percentuale di rifiuti avviati a recupero;

Richiamato il d.d.u.o. n. 7732 del 15/07/2008 quale ultimo aggiornamento dell’elenco degli impianti assoggettati al pagamento del tributo in misura ridotta del deposito in discarica di scarti e sovralli di cui alla d.g.r. 19 dicembre 2007 n. 8/6235;

Ritenuto che l’aggiornamento di tale elenco con l’inserimento delle nuove istanze avvenga con i medesimi requisiti per gli impianti stabiliti dalla d.g.r. n. 8/6235 del 19 dicembre 2007 sopra richiamata e che anche l’approvazione dell’aggiornamento dell’elenco avvenga, con determinazione della competente struttura regionale in materia di rifiuti, sulla base delle autodichiarazioni presentate dai conferitori che intendono usufruire del tributo in misura ridotta;

Viste le nuove dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà pervenute agli Uffici competenti mediante le quali i conferitori attestano il rispetto dei requisiti minimi di recupero previsti, richiedendo nel contempo di essere iscritti nell’elenco regionale;

Ritenuto di approvare, sulla base delle nuove dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà pervenute, l’aggiornamento dell’elenco degli impianti assoggettati al pagamento del tributo in misura ridotta approvato con il d.d.u.o. n. 7732 del 15/07/2008, elenco aggiornato allegato al presente decreto, in sostituzione dell’elenco allegato al d.d.u.o. medesimo;

Attestato che, ai fini della verifica del raggiungimento delle percentuali di recupero dichiarate, i conferitori inseriti nell’elenco sono tenuti all’invio alla Presidenza D.C. Programmazione Integrata – U.O. Autonomia Finanziaria la documentazione di cui all’Allegato III della d.g.r. 8/6235 che attesta l’avvenuto raggiungimento della percentuale minima di recupero su base trimestrale;

Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale» e s.m.i.;

Vista la d.g.r. n. 3832 del 20 dicembre 2006 «V provvedimento organizzativo – 2006» riguardante l’assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Decreta

1. di approvare l’aggiornamento dell’elenco regionale degli impianti assoggettati al pagamento del tributo in misura ridotta, contenuto in Allegato al presente decreto, che sostituisce l’elenco approvato con d.d.u.o. n. 7732 del 15 luglio 2008;
2. di comunicare il presente atto ai soggetti interessati e alla Presidenza D.C. Programmazione Integrata U.O. Autonomia Finanziaria;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della U.O.:  
Giovanni Mancini

ALLEGATO

ELENCO REGIONALE DEGLI IMPIANTI ASSOGGETTATI AL PAGAMENTO DEL TRIBUTO IN MISURA RIDOTTA  
DEL DEPOSITO IN DISCARICA DI SCARTI E SOVALLI

Comune	Prov.	Ente titolare	Nr. aut.	Data aut.	Descrizione attività	Codice attività (all. d.lgs. 152/06)	Categoria (all. 1 d.g.r. 8/6235 19/12/97)	% Min. recupero
Lacchiarella	MI	Fertilvita s.r.l.	12504	27/10/07	recupero/smaltimento	R3, R13	Categoria 4	67%
Cologno Monzese	MI	Econord s.p.a.	48 70	17/05/99 06/11/01	recupero/smaltimento	–	Categoria 4	75%



Comune	Prov.	Ente titolare	Nr. aut.	Data aut.	Descrizione attività	Codice attività (all. d.lgs. 152/06)	Categoria (all. 1 d.g.r. 8/6235 19/12/97)	% Min. recupero
Guanzate	CO	Econord s.p.a.	65/A/ECO	21/11/07	recupero/smaltimento	–	Categoria 4	75%
Bergamo	BG	Aprica s.p.a.	10396	21/09/07	recupero/smaltimento	–	Categoria 3	80%
Cedrasco	SO	S.EC.AM. s.p.a.	128/06	18/12/06	ricondizionamento preliminare	D14	Categoria 1	70%
Cellatica	BS	ORC s.r.l. Servizi Ecologici	2340	09/07/07	recupero/smaltimento	R3,R4,R13/D14,D15	Categoria 1	70%
Pieve di Coriano	MN	S.i.e.m. s.p.a.	28/06	09/01/06	recupero/smaltimento	R13, R3, D15	Categoria 3	80%
Ceresara	MN	S.i.e.m. s.p.a.	26/06	09/01/06	recupero/smaltimento	R13, R3, D15	Categoria 3	80%
Gerenzano	VA	Tecno Recupero s.r.l.	1392/07	21/03/07	recupero/smaltimento	R13, R4, R5, D15	Categoria 1	81%
Gorle	BG	Ecocentro Soluzioni Ambientali s.r.l.	2450	17/08/07	recupero/smaltimento	R3, R5, R13, D9, D15	Categoria 1	70%

**LEGENDA**

Categoria 1 Impianti di selezione meccanica e/o riciclaggio dedicati a più frazioni destinate al recupero di materia

Categoria 2 Impianti di selezione meccanica e/o riciclaggio dedicati a rifiuti indifferenziati o misti

Categoria 3 Impianti di bioessiccazione da frazione del rifiuto indifferenziato

Categoria 4 Impianti di compostaggio per la produzione di ammendante compostato verde e ammendante compostato misto di qualità, ai sensi della specifiche contenute nell'allegato 1C del decreto 748/84 e s.m.i.

(BUR20080129)

(5.3.4)

**D.d.s. 2 ottobre 2008 - n. 10750**

**Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006) – Secondo bando della Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» – Intervento n. 18 «Interventi di miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio delle scuole elementari ubicato in piazza Tiraboschi 1», proposto dal Comune di Valgoglio – Autorizzazione all'erogazione della somma di € 13.706,72 quale saldo del finanziamento concesso**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SVILUPPO RETI E INVESTIMENTI**

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali;
- la decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 (2000-2006) della Regione Lombardia;

Viste:

- la d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7615, di presa d'atto del Documento Unico di Programmazione, approvato con la decisione C(2001) 2878/2001;
- la d.g.r. 27 marzo 2002 n. 8602 (DocUP Obiettivo 2 2000-2006. Adozione del Complemento di Programmazione) e successive modifiche;
- la decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004, che modifica la decisione C(2878) del 10 dicembre 2001, recante «Approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella Regione Lombardia interessata dall'Obiettivo 2 in Italia»;
- la d.g.r. 24 marzo 2005 n. 21192, «Presa d'atto dell'approvazione della Commissione Europea – decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004 del DocUP Obiettivo 2 2000-2006 riprogrammato a seguito della revisione di metà periodo»;

Preso atto delle determinazioni assunte dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 18 novembre 2004 in ordine ai contenuti del Complemento di Programmazione e valutate:

- la d.g.r. n. 8/535 del 4 agosto 2005 recante «DocUP Obiettivo 2 2000-2006: Presa d'atto dell'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza nella seduta del 17 giugno 2005, del Complemento di Programmazione e aggiornamento del Piano finanziario di cui alla d.g.r. 7/21193 del 24 marzo 2005»;

- la d.g.r. n. 8/2169 del 22 marzo 2006 recante «DocUP Obiettivo 2 2000-2006: Complemento di Programmazione approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 novembre 2005 – Aggiornamento del piano finanziario di cui alla d.g.r. n. 7/21193 del 24 marzo 2005»;

Considerato che, fra le azioni di cui al DocUP Ob. 2 2000-2006, è inclusa la Misura 3.4, «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia»;

Visti:

- il decreto del Direttore Generale della D.G. Servizi di Pubblica Utilità 30 dicembre 2004, n. 23456, di approvazione del secondo bando per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 gennaio 2005, Serie Ordinaria, n. 5;

- la convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a., repertata in data 6 settembre 2002 nella raccolta delle convenzioni e contratti al n. 4685/RCC, concernente la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di gestione del «fondo per le infrastrutture» in attuazione di quanto previsto dalla d.g.r. n. 7/9645 del 28 giugno 2002;

- il decreto del Dirigente della Struttura Sviluppo Reti e Investimenti n. 19338 del 16 dicembre 2005 con il quale, in attuazione del secondo bando della Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia», si è proceduto ad approvare le graduatorie nonché a determinare l'entità del finanziamento assegnato agli interventi ammessi ai benefici economici;

- il decreto del Direttore Generale della D.G. Servizi di Pubblica Utilità 3 aprile 2006, n. 3718, con il quale, in considerazione delle verificate ulteriori disponibilità economiche destinate all'attuazione degli interventi della Misura 3.4 del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006) si è riapprovata la graduatoria degli interventi per l'accesso ai benefici di cui al secondo bando della stessa Misura 3.4;

- il decreto del Direttore Generale della D.G. Servizi di Pubblica Utilità 20 luglio 2006, n. 8434, relativo alla attribuzione delle risorse economiche derivanti dalle variazioni al Piano finanziario del Complemento di Programmazione approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 2 maggio 2006, con il quale è stato assegnato al Comune di Valgoglio l'aiuto finanziario complessivo di € 133.147,12 per la realizzazione del progetto n. 18 «Interventi di miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio delle scuole elementari ubicato in piazza Tiraboschi 1», incluso nella graduatoria di cui al citato decreto n. 19338/2005;

Considerato che con il sopra citato decreto n. 19338 del 16 dicembre 2005 si è altresì proceduto ad approvare le linee guida per la presentazione delle richieste di concessione ed erogazione dell'aiuto finanziario in tre quote distinte, come segue:

a) prima anticipazione, pari al 40%, alla trasmissione della documentazione relativa all'inizio dei lavori;

b) seconda anticipazione, pari all'ulteriore 40%, a seguito della trasmissione della documentazione attestante il superamento del 60% dell'importo contrattuale dei lavori appaltati e l'avvenuta liquidazione di spese pari al 40% dell'aiuto complessivamente concesso;

c) saldo, pari al residuo 20%, a seguito di trasmissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e della rendicontazione delle spese complessive ammesse al finanziamento;

Visto il decreto dirigenziale n. 12823 del 29 ottobre 2007 di concessione al Comune di Valgoglio, in esito all'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori per l'intervento di cui trattasi, dell'aiuto finanziario di € 112.368,24 e di erogazione della somma di € 89.894,58 quale prima quota del complessivo aiuto finanziario concesso;

Vista la nota, in atti regionali Q1.2008.0003016, del Comune di Valgoglio, con la quale, nel trasmettere la documentazione prescritta dal bando e dalle linee guida, viene chiesta la erogazione del saldo dell'aiuto finanziario concesso;

Visto l'incarico affidato alla Associazione Rete di Punti Energia con nota del Direttore Generale della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità Q1.2006.0015136 del 3 luglio 2006, in forza dei contenuti della convenzione approvata con la d.g.r. n. 1539 del 22 dicembre 2005, per l'espletamento delle attività di verifica tecnica economica degli interventi realizzati in attuazione del DocUP Ob. 2 2000-2006 della Lombardia e, in particolare, della Misura 3.4;

Valutati gli esiti delle verifiche tecnico amministrative effettuate in data 26 maggio 2008 dalla Associazione Rete di Punti Energia presso la sede del Comune di Valgoglio;

Verificate la completezza della documentazione pervenuta, la sua correttezza formale e sostanziale nonché, in esito al sopralluogo di cui sopra, la coerenza tra quanto realizzato e quanto indicato nella proposta progettuale;

Considerato che per la realizzazione dell'intervento in argomento a fronte di un costo totale previsto in € 112.368,24, il beneficiario ha sostenuto spese per € 103.601,30, cui corrisponde un contributo spettante dello stesso importo di € 103.601,30, determinato secondo quanto previsto dal decreto n. 23456/2004;

Visti:

- il decreto n. 20029 del 17 novembre 2004 inerente il trasferimento, a Finlombarda s.p.a., della somma di € 3.736.323,20 quale prima anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.1.1.3.138 5910 del Bilancio di previsione anno 2004;

- il decreto n. 7346 del 4 luglio 2007 inerente il trasferimento, a Finlombarda s.p.a., della somma di € 1.497.345,53 quale ulteriore anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.1.1.3.138 5910 del Bilancio di previsione anno 2007;

- il decreto n. 5760 del 24 maggio 2006 e la successiva nota di liquidazione n. 4015 del 23 ottobre 2007, inerente il trasferimento, a Finlombarda s.p.a., della somma di € 1.522.910,22, a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 3.3.1.1.3.379 6786 del Bilancio di previsione anno 2007, quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia»;

- il decreto n. 2610 del 16 marzo 2007 e la successiva nota di liquidazione n. 3861 del 12 ottobre 2007, inerente il trasferimento, a Finlombarda s.p.a., della somma di € 800.000,00, a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 3.3.1.1.3.379 6960 del Bilancio di previsione anno 2007, quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia»;

- il decreto n. 15187 del 5 dicembre 2007 inerente il trasferimento, a Finlombarda s.p.a., della somma di € 3.036.696,11 quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.1.1.3.138 5910 del Bilancio di previsione anno 2007;

Ritenuto, pertanto, di incaricare Finlombarda s.p.a., in coerenza con il contenuto dei punti precedenti e in attuazione delle disposizioni del DocUP, della d.g.r. n. 9645/2002 e della relativa convenzione, di provvedere alla liquidazione della somma di € 13.706,72 quale saldo del contributo assegnato, al netto del 1° acconto già erogato a favore del Comune di Valgoglio, per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

Considerato che il citato decreto n. 19338 del 16 dicembre 2005 fissava limiti temporali per le fasi progettuali e di attuazione degli interventi sussidiati, eventualmente prorogabili con espresso e motivato provvedimento, senza eccedere, in ogni caso, i limiti di cui alla decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001 della Commissione Europea;

Valutato il programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento determinatosi in conseguenza delle peculiarità tipologiche di progetto;

Verificato altresì il rispetto dei limiti temporali per la conclusione delle attività di rendicontazione posti dalla Commissione Europea nella decisione del 10 dicembre 2001 C(2001) 2878;

Ritenuto quindi di prendere atto, ai sensi e per gli effetti del punto 6 del decreto n. 19338 del 16 dicembre 2005 del programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di determinare in € 13.706,72 l'importo della quota dell'aiuto finanziario da erogare al Comune di Valgoglio, quale saldo per la realizzazione dell'intervento «Interventi di miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio delle scuole elementari ubicato in piazza Tiraboschi 1», collocato al trentunesimo posto della graduatoria di cui al decreto dirigenziale n. 19338 del 16 dicembre 2005, determinando, con riferimento all'importo totale, in € 6.853,36 la quota a fondo perduto e in € 6.853,36 la quota a finanziamento ventennale a tasso zero;

2. di autorizzare, per le motivazioni in premessa, Finlombarda s.p.a. ad erogare la somma di cui al precedente punto 1, al Comune di Valgoglio avente codice fiscale n. 00666330162 e sede in piazza Don S. Tiraboschi, n. 4, 24020 Valgoglio (BG);

3. di prendere atto, ai sensi e per gli effetti del punto 6 del decreto dirigenziale n. 19338 del 16 dicembre 2005 del programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento;

4. di disporre che il presente decreto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di trasmettere il presente atto:

- Finlombarda s.p.a., gestore del fondo per le infrastrutture, per gli adempimenti di competenza;
- all'Autorità di Gestione per gli adempimenti previsti dalla citata convenzione stipulata tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a.;
- all'Autorità di Certificazione fondi FESR e FSE;

6. di dare atto che, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, contro lo stesso potrà essere presentato ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni.

Il dirigente: Lino Bertani

(BUR20080130)

**D.c.s. 2 ottobre 2008 - n. 10751**

**Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia 2000-2006 – Secondo bando della Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia»; presa d'atto della rinuncia all'attuazione dell'intervento n. 11 «Realizzazione impianto idroelettrico acquedotto comunale» del Comune di Fusine, ammesso al finanziamento con il decreto n. 19338 del 16 dicembre 2005**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SVILUPPO RETI E INVESTIMENTI**

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

- il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio in ordine all'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

- il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio in ordine ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali;

- il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 in ordine alle norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali;

- la decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 (2000-2006) della Regione Lombardia;

Viste:

- la d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7615, di presa d'atto del Documento Unico di Programmazione, approvato con la decisione C(2001) 2878/2001;

- la d.g.r. 27 marzo 2002 n. 8602 (DocUP Obiettivo 2 2000-2006. Adozione del Complemento di Programmazione) e successive modifiche;

- la decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004, che modifica la decisione C(2878) del 10 dicembre 2001, recante «Approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella Regione Lombardia interessata dall'Obiettivo 2 in Italia»;

- la d.g.r. 24 marzo 2005 n. 21192, «Presenza d'atto dell'approvazione della Commissione Europea – decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004 del DocUP Obiettivo 2 2000-2006 riprogrammato a seguito della revisione di metà periodo»;

- la convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a., repertata in data 6 settembre 2002 nella raccolta delle convenzioni e contratti al n. 4685/RCC, concernente la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di gestione del «fondo per le infrastrutture» in attuazione di quanto previsto dalla d.g.r. n. 7/9645 del 28 giugno 2002;

Preso atto delle determinazioni assunte dal Comitato di sorveglianza nella riunione del 18 novembre 2004 in ordine ai contenuti del Complemento di Programmazione;

Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. Servizi di Pubblica Utilità 30 dicembre 2004, n. 23456, di approvazione del secondo bando per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 gennaio 2005, Serie Ordinaria, n. 5;

Visto il decreto del Dirigente della Struttura Sviluppo Reti e Investimenti n. 19338 del 16 dicembre 2005 con il quale, in attuazione del secondo bando della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia», si è disposto l'approvazione delle graduatorie e l'assegnazione degli aiuti finanziari agli interventi ammessi ai benefici economici relativi alle aree Obiettivo 2;

Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. Servizi di Pubblica Utilità 3 aprile 2006, n. 3718, con il quale, in considerazione delle verificate ulteriori disponibilità economiche destinate all'attuazione degli interventi della Misura 3.4 del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006) si è riapprovata la graduatoria degli interventi per l'accesso ai benefici di cui al secondo bando della stessa Misura 3.4;

Considerato che fra gli interventi sussidiati in forza dei sopracitati decreti 16 dicembre 2005, n. 19338 e 3 aprile 2006, n. 3718, vi è il progetto n. 11 «Realizzazione impianto idroelettrico acquedotto comunale», incluso al n. 11 della graduatoria e destinatario di un contributo pari a € 419.956,36, del quale è titolare il Comune di Fusine (SO);

Vista la nota 12 settembre 2008 del Comune di Fusine, acquisita agli atti regionali col prot. n. Q1.2008.0020560, con la quale si è formalmente rinunciato ai benefici assegnati con i decreti n. 19338/2005 e n. 3718/2006 per l'attuazione dell'anzidetto intervento n. 11 «Realizzazione impianto idroelettrico acquedotto comunale»;

Ritenuto opportuno prendere atto dei contenuti della nota del 12 settembre 2008 del Comune di Fusine e della conseguente

decadenza del progetto n. 11 in argomento dai correlati benefici economici;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di prendere atto della rinuncia, da parte del Comune di Fusine (SO), alla realizzazione dell'intervento n. 11 «Realizzazione impianto idroelettrico acquedotto comunale», incluso nella graduatoria di cui ai decreti 16 dicembre 2005, n. 19338 e 3 aprile 2006, n. 3718 e di dichiarare, conseguentemente, la sopravvenuta decadenza del diritto ai relativi benefici economici;

2. di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

3. di trasmettere il presente atto:

- a Finlombarda s.p.a.;

- all'Autorità di Gestione;

- all'Autorità di Certificazione fondi FESR e FSE;

4. di dare atto che, dalla data di notifica del presente provvedimento, contro lo stesso potrà essere presentato ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni.

Il dirigente: Lino Bertani

(BUR20080131)

**D.d.s. 2 ottobre 2008 - n. 10752**

**Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006) – Misura 2.4 «Sviluppo della società dell'informazione» – Intervento n. 1, «Progetto per la predisposizione di infrastrutture destinate ad ospitare servizi di pubblica utilità nella città di Legnano», del Comune di Legnano – Autorizzazione all'erogazione della somma di € 600.110,80 quale saldo del finanziamento concorso**

(5.3.4)

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO RETI E INVESTIMENTI

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

- il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

- il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

- il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali;

- il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali;

- la decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 (2000-2006) della Regione Lombardia;

Visti:

- la d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7615, di presa d'atto del Documento Unico di Programmazione, approvato con la decisione C(2001) 2878/2001;

- la d.g.r. 27 marzo 2002 n. 8602 (DocUP Obiettivo 2 2000-2006. Adozione del Complemento di Programmazione) e successive modifiche;

- la decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004, che modifica la decisione C(2878) del 10 dicembre 2001, recante «Approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella Regione Lombardia interessata dall'Obiettivo 2 in Italia»;

- la d.g.r. 24 marzo 2005 n. 21192, «Presenza d'atto dell'approvazione della Commissione Europea – decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004 del DocUP Obiettivo 2 2000-2006 riprogrammato a seguito della revisione di metà periodo»;

- la convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a.,



reperita in data 6 settembre 2002 nella raccolta delle convenzioni e contratti al n. 4685/RCC, concernente la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di gestione del «fondo per le infrastrutture» in attuazione di quanto previsto dalla d.g.r. n. 7/9645 del 28 giugno 2002;

Preso atto delle determinazioni assunte dal Comitato di sorveglianza nella riunione del 18 novembre 2004 in ordine ai contenuti del Complemento di Programmazione;

Considerato che, fra le azioni di cui al DocUP Ob. 2 2000-2006, è inclusa la Misura 2.4, «Sviluppo della società dell'informazione»;

Visti:

- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità n. 10828 del 10 giugno 2002, con il quale è stato approvato il Bando per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 2.4 «Sviluppo della società dell'informazione» del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006);

- i decreti dirigenziali n. 22887 del 23 dicembre 2003 e n. 16373 del 30 settembre 2004, con i quali, in attuazione del primo bando della Misura 2.4 «Sviluppo della società dell'informazione», si è proceduto:

- ad approvare le graduatorie nonché a determinare l'entità del finanziamento assegnato agli interventi ammessi ai benefici economici relativi alle aree Obiettivo 2 e alle aree a sostegno transitorio;
- ad assegnare, al Comune di Legnano l'aiuto finanziario di € 3.000.554,00 per la realizzazione del progetto n. 1 «Progetto per la predisposizione di infrastrutture destinate ad ospitare servizi di pubblica utilità nella città di Legnano»;
- ad approvare le linee guida per la presentazione delle richieste di concessione ed erogazione dell'aiuto finanziario in tre quote distinte, come segue:
  - a) prima anticipazione, pari al 40%, alla trasmissione della documentazione relativa all'inizio dei lavori;
  - b) seconda anticipazione, pari all'ulteriore 40%, a seguito della trasmissione della documentazione attestante il superamento del 60% dell'importo contrattuale dei lavori appaltati e l'avvenuta liquidazione di spese pari al 40% dell'aiuto complessivamente concesso;
  - c) saldo, pari al residuo 20%, a seguito di trasmissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e della rendicontazione delle spese complessive ammesse al finanziamento;

Visto il decreto dirigenziale n. 3653 del 31 marzo 2006 di concessione al Comune di Legnano, in esito all'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori per l'intervento in argomento, dell'aiuto finanziario di € 3.000.554,00 e di erogazione della somma di € 1.200.221,60, quale prima quota del complessivo aiuto finanziario concesso;

Visto il decreto dirigenziale n. 3075 del 28 marzo 2007 di erogazione al Comune di Legnano, in esito alle verifiche sullo stato di attuazione dei lavori, della somma di € 1.200.221,60 quale seconda quota del complessivo aiuto finanziario concesso per l'intervento di cui trattasi;

Vista la nota del 21 dicembre 2007, in atti regionali Q1.2007.0027547, del Comune di Legnano con la quale, nel trasmettere la documentazione prescritta dal bando e dalle linee guida, viene chiesta la erogazione del saldo dell'aiuto finanziario concesso;

Visto l'incarico affidato alla Associazione Rete di Punti Energia con nota del Direttore Generale della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità Q1.2006.0015136 del 3 luglio 2006, in forza dei contenuti della convenzione approvata con la d.g.r. n. 1539 del 22 dicembre 2005, per l'espletamento delle attività di verifica tecnica economica degli interventi realizzati in attuazione del DocUP Ob. 2 2000-2006 della Lombardia e, in particolare, della Misura 2.4;

Valutati gli esiti delle verifiche tecnico amministrative effettuate in data 19 marzo 2008 dalla Associazione Rete di Punti Energia presso la sede del Comune di Legnano;

Valutati altresì i contenuti delle integrazioni trasmesse dal Comune di Legnano con la nota in atti regionali n. Q1.2008.0008869;

Verificate la completezza della documentazione pervenuta, la sua correttezza formale e sostanziale nonché, in esito al sopralluogo di cui sopra, la coerenza tra quanto realizzato e quanto indicato nella proposta progettuale;

Considerato che per l'attuazione dell'intervento in argomento sono stati realizzati lavori per un importo pari a € 4.692.438,16 e spese rendicontabili a carico del Comune di Legnano per un importo di € 3.000.554,00, cui corrisponde la conferma del contributo spettante di € 3.000.554,00, determinato secondo quanto previsto dal decreto n. 10828/2002;

Visto:

- il decreto n. 14886 del 11 ottobre 2005 inerente il trasferimento, a Finlombarda s.p.a., della somma di € 3.556.399,60 quale prima anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 2.4 a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.4.3.3.318 5905 del Bilancio di previsione anno 2005;

- il decreto n. 7347 del 4 luglio 2007 inerente il trasferimento, a Finlombarda s.p.a., della somma di € 828.603,27 quale ulteriore anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 2.4 a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.4.3.3.318 5905 del Bilancio di previsione anno 2007;

Ritenuto, pertanto, di incaricare Finlombarda s.p.a., in coerenza con il contenuto dei punti precedenti e in attuazione delle disposizioni del DocUP, della d.g.r. n. 9645/2002 e della relativa convenzione, di provvedere alla liquidazione della somma di € 600.110,80 quale saldo del contributo assegnato, al netto del 1° e del 2° acconto già erogati a favore del Comune di Legnano per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

Considerato che il citato decreto n. 16373 del 30 settembre 2004 fissava limiti temporali per le fasi progettuali e di attuazione degli interventi sussidiati, eventualmente prorogabili con espresso e motivato provvedimento, senza eccedere, in ogni caso, i limiti di cui alla decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001 della Commissione Europea;

Valutato il programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento, in atti regionali n. Q1.2008.0008869, determinatosi in conseguenza delle peculiarità tipologiche di progetto caratterizzate da interferenze con altri sottoservizi preesistenti e dalla possibile accidentale presenza di ostacoli alla realizzazione durante l'esecuzione dei lavori;

Verificato altresì il rispetto dei limiti temporali per la conclusione delle attività di rendicontazione posti dalla Commissione Europea nella decisione del 10 dicembre 2001 C(2001) 2878;

Ritenuto quindi di prendere atto, ai sensi e per gli effetti del punto 7 del decreto n. 16373 del 30 settembre 2004 del programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di determinare nell'importo di € 600.110,80 la quota dell'aiuto finanziario da erogare al Comune di Legnano, quale saldo per la realizzazione dell'intervento collocato al primo posto della graduatoria di cui ai decreti dirigenziali n. 22887 del 23 dicembre 2003 e n. 16373 del 30 settembre 2004, «Progetto per la predisposizione di infrastrutture destinate ad ospitare servizi di pubblica utilità nella città di Legnano», ripartendo, con riferimento all'importo di tale anticipazione, in € 240.044,32 la quota in conto capitale e in € 360.066,48 la quota a finanziamento ventennale a tasso zero;

2. di autorizzare, per le motivazioni in premessa, Finlombarda s.p.a. ad erogare la somma di cui al precedente punto 1, al Comune di Legnano avente codice fiscale e p. IVA n. 00807960158 e sede in piazza San Magno n. 6, 20025 Legnano (MI);

3. di prendere atto, ai sensi e per gli effetti del punto 7 del decreto dirigenziale n. 16373 del 30 settembre 2004 del programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento;

4. di disporre che il presente decreto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di trasmettere il presente atto:

- a Finlombarda s.p.a., gestore del fondo per le infrastrutture, per gli adempimenti di competenza;
- all'Autorità di Gestione per gli adempimenti previsti dalla citata convenzione stipulata tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a.;
- all'Autorità di Certificazione fondi FESR e FSE;

6. di dare atto che, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, contro lo stesso potrà essere presentato ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia o ricorso straordi-

nario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni.

Il dirigente: Lino Bertani

(BUR20080132)

**D.d.s. 2 ottobre 2008 - n. 10754**

(5.3.4)

**Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006) – Secondo bando della Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» – Intervento n. 6 «Impianto fotovoltaico da 4,2 kWp presso la scuola G. Rodari», proposto dal Comune di Legnano – Autorizzazione all'erogazione della somma di € 5.296,35 quale saldo del finanziamento concesso**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO RETI E INVESTIMENTI

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali;
- la decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 (2000-2006) della Regione Lombardia;

Viste:

- la d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7615, di presa d'atto del Documento Unico di Programmazione, approvato con la decisione C(2001) 2878/2001;
- la d.g.r. 27 marzo 2002 n. 8602 (DocUP Obiettivo 2 2000-2006. Adozione del Complemento di Programmazione) e successive modifiche;
- la decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004, che modifica la decisione C(2878) del 10 dicembre 2001, recante «Approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella Regione Lombardia interessata dall'Obiettivo 2 in Italia»;
- la d.g.r. 24 marzo 2005 n. 21192, «Presenza d'atto dell'approvazione della Commissione Europea – decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004 del DocUP Obiettivo 2 2000-2006 riprogrammato a seguito della revisione di metà periodo»;

Preso atto delle determinazioni assunte dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 18 novembre 2004 in ordine ai contenuti del Complemento di Programmazione e valutate:

- la d.g.r. n. 8/535 del 4 agosto 2005 recante «DocUP Obiettivo 2 2000-2006: Presa d'atto dell'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza nella seduta del 17 giugno 2005, del Complemento di Programmazione e aggiornamento del Piano finanziario di cui alla d.g.r. 7/21193 del 24 marzo 2005»;

- la d.g.r. n. 8/2169 del 22 marzo 2006 recante «DocUP Obiettivo 2 2000-2006: Complemento di Programmazione approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 novembre 2005 – Aggiornamento del piano finanziario di cui alla d.g.r. n. 7/21193 del 24 marzo 2005»;

Considerato che, fra le azioni di cui al DocUP Ob. 2 2000-2006, è inclusa la Misura 3.4, «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia»;

Visti:

- il decreto del Direttore Generale della D.G. Servizi di Pubblica Utilità 30 dicembre 2004, n. 23456, di approvazione del secondo bando per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006), pubblicato sul Bollettino

Ufficiale della Regione Lombardia del 31 gennaio 2005, Serie Ordinaria, n. 5;

- la convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a., repertata in data 6 settembre 2002 nella raccolta delle convenzioni e contratti al n. 4685/RCC, concernente la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di gestione del «fondo per le infrastrutture» in attuazione di quanto previsto dalla d.g.r. n. 7/9645 del 28 giugno 2002;

- il decreto del Dirigente della Struttura Sviluppo Reti e Investimenti n. 19338 del 16 dicembre 2005 con il quale, in attuazione del secondo bando della Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia», si è proceduto ad approvare le graduatorie nonché a determinare l'entità del finanziamento assegnato agli interventi ammessi ai benefici economici;

- il decreto del Direttore Generale della D.G. Servizi di Pubblica Utilità 3 aprile 2006, n. 3718, con il quale, in considerazione delle verificate ulteriori disponibilità economiche destinate all'attuazione degli interventi della Misura 3.4 del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006) si è riapprovata la graduatoria degli interventi per l'accesso ai benefici di cui al secondo bando della stessa Misura 3.4;

- il decreto del Direttore Generale della D.G. Servizi di Pubblica Utilità 20 luglio 2006, n. 8434, relativo alla attribuzione delle risorse economiche derivanti dalle variazioni al Piano finanziario del Complemento di Programmazione approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 2 maggio 2006, con il quale è stato assegnato al Comune di Legnano l'aiuto finanziario complessivo di € 32.311,22 per la realizzazione del progetto n. 6 «Impianto fotovoltaico da 4,2 kWp presso la scuola G. Rodari», incluso nella graduatoria di cui al citato decreto n. 19338/2005;

Considerato che con il sopra citato decreto n. 19338 del 16 dicembre 2005 si è altresì proceduto ad approvare le linee guida per la presentazione delle richieste di concessione ed erogazione dell'aiuto finanziario in tre quote distinte, come segue:

- a) prima anticipazione, pari al 40%, alla trasmissione della documentazione relativa all'inizio dei lavori;
- b) seconda anticipazione, pari all'ulteriore 40%, a seguito della trasmissione della documentazione attestante il superamento del 60% dell'importo contrattuale dei lavori appaltati e l'avvenuta liquidazione di spese pari al 40% dell'aiuto complessivamente concesso;
- c) saldo, pari al residuo 20%, a seguito di trasmissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e della rendicontazione delle spese complessive ammesse al finanziamento;

Visto il decreto dirigenziale n. 5210 del 21 maggio 2007, di concessione al Comune di Legnano, in esito all'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori per l'intervento di cui trattasi, dell'aiuto finanziario di € 32.157,01 e di erogazione della somma di € 12.862,81 quale prima quota del complessivo aiuto finanziario concesso;

Visto il decreto dirigenziale n. 9059 del 7 agosto 2007 di erogazione al Comune di Legnano, in esito alle verifiche sullo stato di attuazione dei lavori, della somma di € 12.862,81 quale seconda quota del complessivo aiuto finanziario concesso per l'intervento di cui trattasi;

Vista la nota del 7 luglio 2008, in atti regionali Q1.2008.0016707, del Comune di Legnano, con la quale, nel trasmettere la documentazione prescritta dal bando e dalle linee guida, viene chiesta la erogazione del saldo dell'aiuto finanziario concesso;

Visto l'incarico affidato alla Associazione Rete di Punti Energia con nota del Direttore Generale della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità Q1.2006.0015136 del 3 luglio 2006, in forza dei contenuti della convenzione approvata con la d.g.r. n. 1539 del 22 dicembre 2005, per l'espletamento delle attività di verifica tecnica economica degli interventi realizzati in attuazione del DocUP Ob. 2 2000-2006 della Lombardia e, in particolare, della Misura 3.4;

Valutati gli esiti delle verifiche tecnico amministrative effettuate in data 15 settembre 2008 dalla Associazione Rete di Punti Energia presso la sede del Comune di Legnano;

Verificate la completezza della documentazione pervenuta, la sua correttezza formale e sostanziale nonché, in esito al sopralluogo di cui sopra, la coerenza tra quanto realizzato e quanto indicato nella proposta progettuale;

Considerato che per la realizzazione dell'intervento in argomento a fronte di un costo totale previsto in € 32.311,22, il bene-

ficiario ha sostenuto spese per € 31.142,92, cui corrisponde un contributo spettante dello stesso importo di € 31.021,97, determinato secondo quanto previsto dal decreto n. 23456/2004;

Visti:

- il decreto n. 20029 del 17 novembre 2004 inerente il trasferimento, a Finlombarda s.p.a., della somma di € 3.736.323,20 quale prima anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.1.1.3.138 5910 del Bilancio di previsione anno 2004;

- il decreto n. 7346 del 4 luglio 2007 inerente il trasferimento, a Finlombarda s.p.a., della somma di € 1.497.345,53 quale ulteriore anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.1.1.3.138 5910 del Bilancio di previsione anno 2007;

- il decreto n. 5760 del 24 maggio 2006 e la successiva nota di liquidazione n. 4015 del 23 ottobre 2007, inerente il trasferimento, a Finlombarda s.p.a., della somma di € 1.522.910,22, a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 3.3.1..3.379 6786 del Bilancio di previsione anno 2007, quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia»;

- il decreto n. 2610 del 16 marzo 2007 e la successiva nota di liquidazione n. 3861 del 12 ottobre 2007, inerente il trasferimento, a Finlombarda s.p.a., della somma di € 800.000,00, a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 3.3.1..3.379 6960 del Bilancio di previsione anno 2007, quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia»;

- il decreto n. 15187 del 5 dicembre 2007 inerente il trasferimento, a Finlombarda s.p.a., della somma di € 3.036.696,11 quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.1.1.3.138 5910 del Bilancio di previsione anno 2007;

Ritenuto, pertanto, di incaricare Finlombarda s.p.a., in coerenza con il contenuto dei punti precedenti e in attuazione delle disposizioni del DocUP, della d.g.r. n. 9645/2002 e della relativa convenzione, di provvedere alla liquidazione della somma di € 5.296,35 quale saldo del contributo assegnato, al netto del netto del primo e del secondo acconto già erogati a favore del Comune di Legnano, per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

Considerato che il citato decreto n. 19338 del 16 dicembre 2005 fissava limiti temporali per le fasi progettuali e di attuazione degli interventi sussidiati, eventualmente prorogabili con espresso e motivato provvedimento, senza eccedere, in ogni caso, i limiti di cui alla decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001 della Commissione Europea;

Valutato il programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento;

Verificato altresì il rispetto dei limiti temporali per la conclusione delle attività di rendicontazione posti dalla Commissione Europea nella decisione del 10 dicembre 2001 C(2001) 2878;

Ritenuto quindi di prendere atto, ai sensi e per gli effetti del punto 6 del decreto n. 19338 del 16 dicembre 2005 del programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di determinare in € 5.296,35 l'importo della quota dell'aiuto finanziario da erogare al Comune di Legnano, quale saldo per la realizzazione dell'intervento «Impianto fotovoltaico da 4,2 kWp presso la scuola G. Rodari», collocato al trentesimo posto della graduatoria di cui al decreto dirigenziale n. 19338 del 16 dicembre 2005, determinando, con riferimento all'importo totale, in € 2.648,17 la quota a fondo perduto e in € 2.648,17 la quota a finanziamento ventennale a tasso zero;

2. di autorizzare, per le motivazioni in premessa, Finlombarda s.p.a. ad erogare la somma di cui al precedente punto 1, al Comune di Legnano avente codice fiscale n. 00807960158 e sede in piazza San Magno, n. 9, 20025 Legnano (MI);

3. di prendere atto, ai sensi e per gli effetti del punto 6 del decreto dirigenziale n. 19338 del 16 dicembre 2005 del programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento;

4. di disporre che il presente decreto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di trasmettere il presente atto:

- a Finlombarda s.p.a., gestore del fondo per le infrastrutture, per gli adempimenti di competenza;
- all'Autorità di Gestione per gli adempimenti previsti dalla citata convenzione stipulata tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a.;
- all'Autorità di Certificazione fondi FESR e FSE;

6. di dare atto che, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, contro lo stesso potrà essere presentato ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni.

Il dirigente: Lino Bertani

## D.G. Qualità dell'ambiente

(BUR20080133)

**D.d.u.o. 9 luglio 2008 - n. 7489**

(5.3.5)

**Approvazione del Piano di caratterizzazione del sito di interesse regionale denominato SVR, nei comuni di Opera (MI) e Locate di Triulzi (MI), presentato dalla società Systema Valorizzazione Rifiuti s.r.l., con sede in Comune di Brescia e contestuale autorizzazione alla società medesima per la realizzazione delle operazioni in esso previsto**

IL DIRIGENTE DELLA U.O.  
ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante le norme in materia ambientale, in particolare la Parte quarta, il Titolo V «Bonifica di siti contaminati»;

Vista la d.g.r. 27 luglio 2006, n. 2638 «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della Parte quarta del d.lgs. 152/2006 «Norme in materia ambientale»;

Visto l'art. 5 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l'attuazione del Documento di Programmazione Economico-Finanziaria, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2007», con cui la Regione Lombardia ha trasferito ai Comuni le funzioni relative alle procedure operative e amministrative inerenti gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e le misure di riparazione e di ripristino ambientale dei siti inquinati che ricadono interamente nell'ambito del territorio di un solo Comune;

Vista la d.g.r. 24 gennaio 2007, n. 8/4033, in attuazione della l.r. n. 30/2006, di modifica della d.g.r. n. 2838/2006, nella ratifica dell'inapplicabilità dell'art. 5 della l.r. n. 30/2006, nei casi di interventi di bonifica ricompresi nel territorio di più Comuni, rimandando così, alle procedure operative ed amministrative di cui al Titolo V – Parte IV del d.lgs. n. 152/2006;

Preso atto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui alle disposizioni del Capo III, l. n. 241/1990 s.m.i., relativo alla partecipazione al procedimento amministrativo;

Premesso che:

- sul territorio dei Comuni di Opera (MI) e di Locate di Triulzi (MI), lungo la via Romagna e Basilicata, insiste un complesso industriale nella cui area si sono insediate due differenti realtà produttive: una legata alle lavorazioni della Società Systema Valorizzazione Rifiuti s.r.l. (d'ora in poi SVR), concernente l'attività di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, solidi e liquidi e l'altra legata alla produzione di paraffine e cere da parte della Società Jelly Wax s.r.l., proprietaria dell'intera area;

- la SVR ha svolto l'attività di gestione rifiuti nel periodo dal 1996, su terreno locato dalla Società Jelly Wax s.r.l., fino all'anno 2005, momento della dismissione degli impianti, in conformità alle prescrizioni impartite dalla Provincia di Milano con provvedimento dell'1 agosto 2005, prot. n. 360/2005, avente ad oggetto la revoca dell'autorizzazione alla Società SVR all'esercizio del centro di stoccaggio;

- post chiusura del centro di stoccaggio, la SVR, sciolta e messa in liquidazione (cit.: atto notaio dr. Angelo Vanoli di Monti-



chiari (BS) Rep. n. 92898/Raccolta n. 12218 del 13 luglio 2006 – Reg. Montichiari il 20 luglio 2006, n. 863, S1), ha sistematicamente provveduto a smaltire i rifiuti giacenti nelle aree di sua pertinenza e alla bonifica e pulizia delle aree di stoccaggio e alla demolizione di parte del parco serbatoi, operazioni meglio dettagliate nella Relazione tecnica del Piano di dismissione e di indagine ambientale del 10 febbraio 2006, compiuto in accordo con l'ARPA;

– gli accertamenti analitici, effettuati solo nell'area di pertinenza della SVR (circa 6.564 metri quadrati occupati sui totali 11.617 metri quadrati del complesso industriale), hanno confermato le non conformità per gli idrocarburi C > 12 nei terreni indagati, mentre le campagne sulle acque sotterranee effettuate nei piezometri, sia di monte che di valle del sito, hanno evidenziato il superamento dei limiti per i parametri dei solventi clorurati e per il parametro Manganese, con riferimento all'allora vigente d.m. n. 471/1999 (All. 1 Tabella, Colonna B – Siti ad uso industriale e commerciale);

– la raccolta e la sistematizzazione dei dati storici e le campagne ambientali effettuate hanno consentito di definire un sufficiente dettaglio del contesto idrogeologico del sito e la presumibile estensione delle aree inquinate, giungendo alla localizzazione delle aree non conformi e alla stima dei volumi dei terreni compromessi;

– con nota del 6 ottobre 2006, agli atti regionali del 6 ottobre 2006, prot. n. 32062, la Regione Lombardia ha acquisito l'elaborato tecnico relativo al Piano della caratterizzazione dell'area di pertinenza della SVR, redatto dall'ing. Fabio Ermolli, liquidatore della medesima Società, avvalendosi delle disposizioni transitorie di cui al comma 4 dell'art. 265 del d.lgs. n. 152/2006, che prevedono la possibilità, da parte del soggetto interessato, di presentare all'autorità competente entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto citato, una relazione tecnica ai fini di rimodulare gli obiettivi di bonifica assunti con la precedente normativa;

Considerato che la Regione Lombardia, con nota del 22 maggio 2008, prot. n. 12876, in data 17 giugno 2008 ha convocato presso la Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14, della l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per l'acquisizione dei poteri degli Enti coinvolti sul Piano della caratterizzazione;

Preso atto che nel corso dei lavori, la Conferenza dei Servizi ha espresso parere favorevole, con osservazioni e prescrizioni, al Piano della caratterizzazione, stabilendo di acquisire documenti integrativi aggiornati di dettaglio sulla pertinenza delle aree utilizzate dalla SVR al momento della dismissione degli impianti;

Atteso che con nota del 2 luglio 2008, la Società SVR, ha trasmesso agli Enti territoriali competenti e alla Regione Lombardia il documento che integra quanto chiesto dagli Enti nella Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2008;

Acquisita la nota del Comune di Opera del 23 giugno 2008, prot. n. 11547/2008, parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e per gli effetti della d.g.r. n. 4033/2007, di approvare il Piano della caratterizzazione, relativo all'area della Società SVR e contestualmente di autorizzare la Società SVR, con sede legale in Comune di Brescia, via dei Santi, 58, alla realizzazione degli interventi in esso previsti;

Vista la d.g.r. 18 luglio 1997, n. 30174 «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle dd.g.r. 24 gennaio 1997, n. 24347 e 18 aprile 1997, n. 27503»;

Visti la l.r. n. 16/1996 in materia di dirigenza regionale e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

#### Decreta

1. di approvare, per quanto in premesse, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e per gli effetti della d.g.r. n. 4033/2007, il piano della caratterizzazione, acquisito agli atti regionali con prot. n. 32062 del 6 ottobre 2006, relativo all'area della Società SVR s.r.l., sita nei Comuni di Opera e di Locate di Triulzi e contestualmente di autorizzare la Società SVR ad alla realizzazione degli interventi in esso previsti;

2. di approvare il perimetro provvisorio del sito di interesse regionale SVR s.r.l., come riportato nella planimetria Tavola 2 (All. 1), parte integrante del presente provvedimento (*omissis*);

3. di rendere parte integrante del presente provvedimento il verbale della Conferenza dei Servizi del 17 giugno 2008 (All. 2) e la nota del Comune di Opera del 23 giugno 2008, prot. n. 11547/2008 (All. 3) (*omissis*);

4. di notificare il presente provvedimento alla Società Systema Valorizzazione Rifiuti s.r.l. in liquidazione, con sede legale in Comune di Brescia, via dei Santi, 58;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni di Opera e Locate di Triulzi, all'ARPA Lombardia, alla Provincia di Milano, alla ASL territorialmente competente;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario ai Presidenti della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'unità organizzativa:  
Gianni Ferrario

## D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20080134)

**D.d.s. 24 settembre 2008 - n. 10389**

(5.0.0)

**Realizzazione del comparto produttivo «Canal Bianco» nel Comune di Ostiglia (MN) – Proponente: Società Eusider s.p.a. – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 31 e seguenti del d.lgs. 152/06, così come modificati dal d.lgs. 4/08**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. di esprimere ai sensi dell'art. 31, dell'allora vigente d.lgs. 152/2006, ed in conformità alle disposizioni dell'art. 35 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008 – giudizio positivo circa la compatibilità ambientale relativa alla realizzazione del comparto produttivo «Canal Bianco», in Comune di Ostiglia (MN), a condizione che il Proponente, nei successivi iter amministrativi del progetto, si conformi a quanto indicato nello SIA e successive integrazioni e ottemperi alle prescrizioni e raccomandazioni contenute all'interno del capitolo 8 dell'Allegato A (*omissis*) – parte integrante e sostanziale del presente decreto – che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti autorizzativi;

2. di dare atto che, nell'ambito dell'istruttoria VIA, la competente Direzione Generale Qualità dell'Ambiente ha espresso parere favorevole alla valutazione d'incidenza positiva, ovvero l'assenza di effetti negativi sull'integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi della «Rete Natura 2000» del progetto in questione, con prescrizioni contenute all'interno del capitolo 8 dell'Allegato A (*omissis*) – parte integrante e sostanziale del presente decreto – che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti autorizzativi;

3. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:

Società Eusider s.p.a.;  
Comune di Ostiglia (MN);  
Provincia di Mantova;  
ARPA – Sede Centrale di Milano;

4. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;

5. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, per quanto concerne coloro cui il presente decreto viene comunicato, e che, per tutti gli altri soggetti, i predetti termini decorrono dalla data di pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

Il dirigente: Filippo Dadone

(BUR20080135)

**D.d.s. 29 settembre 2008 - n. 10566**

(5.0.0)

**Attività di recupero (R5, R13) di rifiuti speciali non pericolosi (R5, R13), nell'impianto in esercizio in località Biancinella, nel Comune di Calcinato (BG) – Committente: Impresa**

**Locatelli geom. Gabriele s.p.a. – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità all'art. 4.1 del d.lgs. 4/2008, e all'art. 35.2-ter del d.lgs. 152/2006, così come sostituito dal d.lgs. 4/2008**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. di esprimere – ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, ed in conformità all'art. 35, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008 – giudizio positivo circa la compatibilità ambientale dell'attività di recupero (R5, R13) di rifiuti speciali non pericolosi, nell'impianto sito in località Biancinella nel Comune di Calcinante (BG), nella configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati e successivamente integrati dalla committente Impresa Locatelli geom. Gabriele s.p.a., a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, da recepirsi espressamente nei successivi atti approvativi ed abilitativi:

• *ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nella nuova configurazione, il Committente acquisisca:*

- in merito alla realizzazione delle opere di progetto in fascia di rispetto della S.P. 498 (compresa la messa in posto dei cumuli di materiale trattato e di materiale inerte naturale), la specifica concessione per opere interessanti strade provinciali esterne alla delimitazione del centro abitato, ai sensi dell'art. 4 del Codice della strada;
- dal gestore delle linee elettriche interferenti con il sedime dello stabilimento, la puntuale individuazione delle fasce di rispetto, secondo la metodologia di cui al d.m. 29 maggio 2008;

• *in fase di costruzione ed esercizio dell'impianto:*

- siano messi in opera idonei impianti, da concordare con il gestore dell'adiacente discarica di r.s.u., per il lavaggio delle gomme degli automezzi in uscita prima dell'immissione sulla strada provinciale, e adottati tutti gli specifici accorgimenti finalizzati all'abbattimento delle polveri provenienti dalle lavorazioni, secondo quanto prospettato nello studio d'impatto ambientale e successive integrazioni, ed eventualmente ulteriormente affinato in sede di autorizzazione; l'impianto di frantumazione sia dotato di sistemi di aspirazione, convogliamento e abbattimento delle polveri;
- l'altezza dei cumuli di materiale da trattare non superi gli 8 m, come previsto in progetto; a confine con la discarica siano posate di barriere in calcestruzzo prefabbricato tipo «New Jersey»;
- siano potenziati i punti luce nei pressi dell'accesso carraio, al fine di una maggiore sicurezza del rilevante flusso di transito di mezzi pesanti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di inquinamento luminoso;
- prescrizioni ulteriori e di dettaglio (tenuta dei registri di carico e scarico; misurazione e registrazione delle quantità in ingresso e uscita, ecc.) potranno essere definite in sede di autorizzazione integrata ambientale ex d.lgs. 59/2005;

• *azioni di mitigazione/compensazione ambientale:*

- la cortina vegetale sul lato prospiciente lo scalmatore Zerra e la roggia Borgogna sia di larghezza pari a quella a contorno della discarica (circa 10 m), e realizzata con le stesse essenze, in modo da costituire una «fitta cortina» arborea; ne sia inoltre garantita la costante cura e manutenzione nel tempo;
- siano puntualmente attuate tutte le altre azioni di mitigazione e compensazione ambientale proposte nello SIA, eventualmente affinate in accordo con i Comuni di Calcinante e Cavernago;

• *azioni di monitoraggio e controllo:*

- il Committente predisponga ed attui un sistema di monitoraggio, in fase di esercizio dell'impianto:
  - delle acque di falda, con cadenza annuale;
  - del clima acustico, con almeno una campagna fonometrica ad impianto attivato, al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti di legge in corrispondenza dei recettori più vicini all'impianto (ad es. Cascina Biancinella, Cascina Canzona, Cascina Isola delle

Rose, ecc., e case sparse), ed eventualmente definire e adottare tempestivamente le ulteriori necessarie misure mitigative;

- presupposti, modalità di conduzione e durata delle suddette azioni di monitoraggio siano definite dal Committente in accordo con il Dipartimento ARPA di Bergamo ed i Comuni di Calcinante e Cavernago, ai quali dovranno essere trasmessi i relativi risultati per la validazione e l'eventuale assunzione di provvedimenti conseguenti;
- di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto alla committente Impresa Locatelli geom. Gabriele s.p.a., al Comune di Calcinante, al Comune di Cavernago, alla Provincia di Bergamo, nonché all'ARPA Lombardia – Coordinamento tecnico per lo sviluppo sostenibile – Milano;
- di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;
- di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Filippo Dadone

(BUR20080136)

(5.0.0)

**D.d.s. 30 settembre 2008 - n. 10636**

**Progetto di ampliamento di un allevamento suinicolo, per una potenzialità complessiva di 8.640 capi da ingrasso, nel Comune di Fontanella (BG) – Committente: Società Immobiliare Pascolotto s.r.l. - Milano – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità all'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/2008, e all'art. 35, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, così come sostituito dal d.lgs. 4/2008**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. di esprimere – ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996 – ed in conformità all'art. 35, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008 – giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di ampliamento dell'allevamento suinicolo, per una capacità complessiva di 8.640 capi, nel Comune di Fontanella (BG), secondo la soluzione progettuale prospettata negli elaborati depositati dalla Società Immobiliare Pascolotto s.r.l., con le prescrizioni e condizioni elencate di seguito, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti autorizzativi o abilitativi:

• *quadro progettuale e gestionale e fase di costruzione:*

- ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere, sia verificata in dettaglio la sussistenza di un franco di salvaguardia (1,5 m) fra il fondo delle vasche di stoccaggio in progetto e la massima escursione della falda, introducendo quindi le conseguenti eventuali modifiche o integrazioni progettuali;
- durante la fase di costruzione sia perseguita la massima limitazione delle emissioni di rumore, gas di scarico e polvere, adottando macchine adeguatamente silenziate e le normali cautele previste nella corretta gestione di un cantiere edile;
- l'immissione dei reflui nelle vasche di maturazione avvenga dal basso, per impedire la rottura del «cappello» sulla superficie del liquame e limitare la propagazione di odori; si attui inoltre, in fase di esercizio, una periodica verifica della propagazione verso recettori sensibili, valutando l'opportunità di intervenire con specifici sistemi di abbattimento;
- al fine di prevenire tracimazioni è opportuno garantire un battente di sicurezza delle vasche pari ad 30 cm, con l'installazione di sistemi di allarme e controllo automatico che comandino il blocco delle pompe di mandata del liquame e – più in generale – siano atti a segnalare anomalie o guasti agli apparati di movimentazione dei reflui; l'intero sistema di vasche (compresi i sottogrigliati delle stalle) e condotte sia sottoposto a regolare manutenzione e a periodica verifica di tenuta;
- prima di procedere all'utilizzo agronomico dei reflui sia

acquisita specifica autorizzazione ai sensi della normativa vigente; a tale proposito, il Committente dovrà adeguare il relativo programma – in termini di carico zootecnico e/o di superficie agraria a disposizione – nei tempi e nei modi previsti dalle nuove disposizioni in materia, segnatamente la d.g.r. 8/5868 del 21 novembre 2007; nel caso di sopravvenuta indisponibilità di adeguate superfici [es. per scadenza delle convenzioni d'uso] sia proporzionalmente limitato il numero dei capi allevati;

in ogni caso, per tutelare il suolo e le acque da inquinanti derivanti da reflui non adeguatamente stabilizzati e igienizzati, o spandimenti effettuati in periodi agronomicamente non corretti, l'immissione degli animali nella nuova stalla dovrà essere preceduta dalla realizzazione e dalla piena operatività delle strutture di stoccaggio previste dal progetto;

f. si rammenta che nella realizzazione del progetto dovranno essere seguiti i criteri contenuti nelle linee guida «Criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale», approvate con decreto regionale n. 20109 del 29 dicembre 2005 [Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 3° Suppl. Straordinario al n. 6 del 10 febbraio 2006];

g. il passaggio dei mezzi di approvvigionamento in fase di cantiere e – a regime – degli automezzi di movimentazione dei mangimi e degli animali, nonché delle carrobotti per lo spandimento dei liquami sui terreni a disposizione dell'azienda, sia effettuato su percorsi esterni ai centri abitati; ove ciò non risultasse possibile, siano concordati con le Amministrazioni comunali interessate specifici itinerari e/o fasce orarie di transito;

• *quadro ambientale:*

h. il Committente predisponga ed attui, ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA):

- un piano di monitoraggio della soggiacenza della falda e della qualità delle acque sotterranee in piezometri stabili di tipo aperto, a monte e a valle idrogeologica delle vasche di stoccaggio dei liquami, per verificare l'assenza di contaminazioni dovute all'esercizio dell'attività zootecnica; la prima campagna di misure sia eseguita antecedentemente alla realizzazione delle opere in progetto;

- un piano di monitoraggio delle emissioni in atmosfera, con particolare riguardo ad ammoniaca e metano; si proceda contestualmente, in fase di esercizio, alla verifica della propagazione degli odori verso i recettori sensibili; in base agli esiti del monitoraggio, il Committente provvederà all'eventuale adozione di ulteriori salvaguardie (quale ad es. la copertura delle vasche) per la loro mitigazione;

- una valutazione previsionale di dettaglio delle emissioni sonore e del clima acustico derivanti dall'allevamento a regime rispetto ai limiti assoluti (di immissione ed emissione) e differenziali, redatta secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla d.g.r. 7/8313 dell'8 marzo 2002, e contenente la definizione delle misure mitigative eventualmente necessarie sulla base dei risultati ottenuti;

- ad impianto in esercizio nella nuova configurazione, almeno una campagna di verifica della pressione sonora e l'effettiva rispondenza della situazione al calcolo previsionale; in base agli esiti del monitoraggio, il Committente dovrà provvedere alla eventuale installazione di specifici presidi e alla loro costante manutenzione;

i. presupposti e modalità di conduzione delle suddette azioni di monitoraggio siano definite dal Committente in accordo con il Dipartimento ARPA, la Provincia di Bergamo ed il Comune di Fontanella, ai quali dovranno essere trasmessi (oltre che conservati presso l'azienda stessa) i relativi risultati, per la validazione e l'eventuale assunzione di provvedimenti conseguenti;

j. per l'ammasso e lo smaltimento degli animali morti, in caso di epidemie, si farà riferimento alle specifiche disposizioni dell'Autorità sanitaria;

• *impatto paesaggistico ed ecosistemico e incidenza sui SIC «Naviglio Melotta» e «Cave Danesi»:*

k. fermo restando quanto al precedente punto e), ed in rapporto alla presenza dei SIC, lo spandimento dei reflui zootecnici non potrà avvenire:

- sulle aree destinate a recupero ambientale dai progetti

di coltivazione di cava già sottoposti a valutazione d'incidenza da parte della Provincia di Cremona;

- entro una fascia di 10 m a ridosso di habitat di interesse comunitario, delle teste di fontanile e dei corsi d'acqua;

modifiche della localizzazione dei terreni, tali da introdurre nuovi lotti interferenti con i SIC, richiederanno una specifica valutazione d'incidenza da parte dell'ente gestore;

l. il Committente sviluppi, in accordo con il Comune di Fontanella – prima del rilascio degli specifici titoli abilitativi alla realizzazione dell'opera – il progetto esecutivo delle opere di mitigazione ambientale ed ecosistemica, a partire dalle proposte contenute nello studio d'impatto ambientale, tendendo alla massimizzazione delle superfici a verde ed all'aumento complessivo della potenzialità biologica locale, anche in coerenza con la progettazione architettonica dei nuovi manufatti; in tale ambito, la prevista messa a dimora di essenze vegetali lungo il perimetro dell'allevamento, come individuata nelle specifiche tavole grafiche depositate, dovrà essere implementata (tendenzialmente almeno raddoppiata), al fine di garantire sia una maggiore efficacia di mascheramento dei manufatti più evidenti sia il contenimento degli odori, tendendo ad un aumento della potenzialità biologica locale;

la loro realizzazione dovrà anticipare le opere edili e comunque essere terminata prima della richiesta di agibilità;

si indica inoltre, laddove tecnicamente possibile, la realizzazione o ricostruzione di una copertura vegetale permanente (arborea, arbustiva o siepe) nelle fasce lungo i corsi d'acqua, nei fondi che sono nella disponibilità del Committente;

• *ulteriori prescrizioni di dettaglio e MTD:*

m. eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio – in particolare finalizzate al maggiore allineamento alle migliori tecniche disponibili sul piano progettuale e/o gestionale (MTD) – potranno essere emesse in sede di autorizzazione integrata ambientale;

2. di dare atto che la competente D.G. Qualità dell'ambiente ha espresso, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata all'emanazione della presente pronuncia ed ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 357/1997, come modificato dal d.P.R. 120/2003, valutazione di incidenza positiva dell'intervento in oggetto sui Siti di importanza comunitaria «Naviglio Melotta» e «Cave Danesi», formulando prescrizioni e raccomandazioni riportate al precedente punto 1;

3. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto alla ditta committente Società Immobiliare Pascolotto s.r.l., al Comune di Fontanella e alla Provincia di Bergamo;

4. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;

5. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Filippo Dadone